

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

392^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1985

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente SCEVAROLLI
e del vice presidente TEDESCO TATÒ

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 5	DISEGNI DI LEGGE	
DISEGNI DI LEGGE		Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 1590 e 1608:	
Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	5	PRESIDENTE.....	Pag. 7, 8
Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione.....	5	RUFFINO (DC).....	7
Annunzio di presentazione.....	6	BASTIANINI (PLI).....	8
Assegnazione.....	6	DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO	
Rimessione all'Assemblea.....	6	Deliberazione sul Doc. IV, n. 60:	
Approvazione da parte di Commissioni permanenti.....	6	RUSSO (Sin. Ind.), relatore.....	8
GOVERNO		MAFFIOLETTI (PCI).....	8
Trasmissione di documenti.....	7	Deliberazione sul Doc. IV, n. 61:	
CORTE DEI CONTI		JANNELLI (PSI), relatore.....	9
Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti.....	7	* RASTRELLI (MSI-DN).....	9
		Deliberazione sul Doc. IV, n. 62:	
		DI LEMBO (DC), relatore.....	10
		* RASTRELLI (MSI-DN).....	11

Deliberazione sul Doc. IV, n. 63:

BENEDETTI (PCI), f.f. relatore Pag. 12

Deliberazione sul Doc. IV, n. 64:

CASTELLI (DC), relatore 12

MAFFIOLETTI (PCI) 13

DI LEMBO (DC) 14

GARIBALDI (PSI) 14

JANNELLI (PSI) 14

* RASTRELLI (MSI-DN) 15

DISEGNI DI LEGGE**Discussione e approvazione:**

«Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, recante autorizzazione all'IRI, ENI ed EFIM per l'emissione di prestiti obbligazionari con onere a carico dello Stato» (1586) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CROCETTA (PCI) 15

BASTIANINI (PLI), relatore 17

DARIDA, ministro delle partecipazioni statali ... 18

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1569:

PRESIDENTE 21

SAPORITO (DC) 21

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1985, n. 626, concernente interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312» (1569) (Relazione orale):

SAPORITO (DC), relatore 22, 25

DE SABBATA (PCI) 23

GASPARI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica 25

TARAMELLI (PCI) 28

GARIBALDI (PSI) 30

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, recante disposizioni urgenti in materia di sanatoria delle opere edilizie abusive» (1608) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE 39

BASTIANINI (PLI), relatore 30, 36, 38

* LIBERTINI (PCI) 32

MITROTTI (MSI-DN) 33, 37, 38

* NICOLAZZI, ministro dei lavori pubblici 36, 38

GARIBALDI (PSI) 39

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1609:

PRESIDENTE 39, 40

FIMOGNARI (DC) 39

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1985, n. 627, concernente disposizioni in materia di competenze professionali dei laureati in medicina e chirurgia nel settore delle analisi cliniche» (1609) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

FIMOGNARI (DC), relatore Pag. 40, 46

* IMBRIACO (PCI) 42

GARIBALDI (PSI) 43

DE LORENZO, sottosegretario di Stato per la sanità 46, 49

BOMPIANI (DC) 49

MITROTTI (MSI-DN) 51

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione 52**Annunzio di presentazione 53****Discussione e approvazione:**

«Differimento del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni» (1539) (Approvato dalla Camera dei deputati):

* PINTUS (Sin. Ind.) 53, 60

LAI (DC), relatore 55

VISENTINI, ministro delle finanze 56

BONAZZI (PCI) 59

«Norme sui miglioramenti economici al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato» (1581) (Approvato dalla 10^a Commissione permanente della Camera dei deputati) (Relazione orale):

* PACINI (DC), relatore 60, 62

LOTTI Maurizio (PCI) 62

SIGNORILE, ministro dei trasporti 62

Approvazione di questione sospensiva:

«Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno» (1551):

PRESIDENTE 69

PAGANI Antonino (DC), relatore 69

* CALICE (PCI) 69

DE VITO, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 69

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 969-B:

PRESIDENTE 69, 70

PAGANI Antonino (DC) 69

Discussione e approvazione:

«Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno» (969-B) (Approvato

dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PAGANI Antonino (DC), relatore	Pag. 70 e passim
* RASTRELLI (MSI-DN)	70, 92, 103
SPANO Ottavio (PSI)	72
* CALICE (PCI)	73 e passim
SELLITI (PSI)	74
D'AMELIO (DC)	76, 82
SCARDACCIONE (DC)	79, 82
* DE VITO, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno . .	79, 86, 94
FRASCA (PSI)	82
* VENANZETTI (PRI)	90, 95

* BERLANDA (DC)	Pag. 91
FERRARI-AGGRADI (DC)	92

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni	106
----------------------	-----

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	106, 110
--------------------	----------

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI VENERDÌ 20 DICEMBRE 1985

.....	112
-------	-----

N. B. — L'asteriscò indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

PALUMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Boggio, Brugger, Crollalanza, De Cataldo, Filetti, Gusso, Milani Eliseo, Salvi, Valiani.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1656. — Deputato SEGNI. — «Estensione ai cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e loro congiunti di alcuni benefici previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153» (1612) (Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 1817-387-1207. — «Modifiche alla disciplina degli interventi della GEPI S.p.A.» (1613) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Macciotta ed altri; Napoli ed altri) (Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 2023. — «Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico» (1614) (Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 2465. — Deputati Visco ed altri. — «Norme relative al collegamento tra i sistemi informativi dell'anagrafe tributaria del Ministero delle finanze e del Parlamento della Repubblica» (1615) (Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 2693. — Deputato CACCIA. — «Modificazioni dell'articolo 61 della legge 10 aprile 1954, n. 113, relativa alla cessazione dalla categoria di complemento per gli ufficiali delle Forze armate» (1616) (Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 2912. — «Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia» (1617) (Approvato dalla 5ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 3009. — Deputati CACCIA ed altri. — «Autorizzazione per l'amministrazione della difesa a stipulare convenzioni sanitarie con le unità sanitarie locali ed esperti esterni» (1618) (Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3352. — «Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1986» (1619) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali).

La 5ª Commissione permanente è autorizzata a convocarsi immediatamente.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

PALUMBO, BASTIANINI e FIOCCHI. — «Modifica all'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi» (1620).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

Deputati **PISANI** ed altri. — «Norme per la copertura dei posti di organico vacanti degli uffici periferici della pubblica istruzione» (1599) (Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

GIUGNI ed altri. — «Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme sul campo di applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300» (1537), previ pareri della 1ª, della 2ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

MARINUCCI MARIANI. — «Modifiche e integrazioni alla legge 31 maggio 1984, n. 193, concernente misure per la razionalizzazione

del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A.» (1588), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione.

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

PRESIDENTE. In data 18 dicembre 1985, il disegno di legge: **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA.** — «Istituzione dell'Istituto superiore di educazione fisica della Sardegna» (714), già assegnato in sede deliberante alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), è stato rimesso all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

PAVAN ed altri. — «Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali» (142-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati **Ferrari Marte e Albertini; Falcier ed altri; Corsi ed altri; Colucci ed altri; Vernola**);

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Proroga del termine previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento universitario» (1527);

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Autorizzazione al Ministero del tesoro a rimborsare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni somme concernenti il pagamento delle pensioni al personale degli uffici locali e delle agenzie» (1344) (Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Norme sull'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi» (1334);

11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

«Proroga del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale ai lavoratori della Compagnia del ramo industriale e della Compagnia carenanti del porto di Genova» (1592) (Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

«Interventi assistenziali a favore del personale del Ministero della sanità» (392-B) (Approvato dalla 12ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

«Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali» (1383-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati), con modificazioni.

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di Vice presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 17 dicembre 1985, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il coordina-

mento della politica industriale (CIPI) nelle sedute del 30 maggio, 19 giugno e 31 ottobre 1985, riguardanti l'accertamento dello stato di crisi aziendale e settoriale per un gruppo di società e l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 della legge 675/77 dei progetti di ristrutturazione presentati da alcune società.

Le deliberazioni anzidette saranno trasmesse — d'intesa col Presidente della Camera dei deputati — alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali e saranno altresì inviate alle Commissioni permanenti 5ª, 10ª e 11ª.

Il Ministro della pubblica istruzione, con lettera in data 17 dicembre 1985, ha trasmesso il testo dell'Intesa, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, relativa all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, in attuazione del punto 5, lettera b), del protocollo addizionale dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1985 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 17 dicembre 1985, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), per l'esercizio 1984 (Doc. XV, n. 91).

Detto documento sarà inviato alla 5ª Commissione permanente.

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 1590 e 1608

RUFFINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. A nome della 2ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1590, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, recante nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Ruffino si intende accolta.

BASTIANINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANINI. Onorevole Presidente a nome dell'8ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1608, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, recante disposizioni urgenti in materia di sanatoria delle opere edilizie abusive», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Bastianini si intende accolta.

Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Esamineremo per prima quella avanzata nei confronti del senatore Cannata, per i reati di cui agli articoli 112, n. 1, e 479 del codice penale (falso ideologico, aggravato) e agli articoli 81, capoverso, 112, n. 1, e 323 del codice penale (abuso di ufficio, continuato e aggravato) (*Doc. IV*, n. 60).

Ha facoltà di parlare il relatore.

RUSSO, *relatore*. Mi riporto alla relazione scritta, la quale conclude con una proposta

all'Aula di concessione dell'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, voglio dichiarare il voto a favore della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari da parte del nostro Gruppo, sottolineando che la stessa richiesta era già stata avanzata dall'interessato, senatore Cannata. Egli infatti aveva chiesto senza esitazione e subito che si procedesse; sappiamo che ciò di per sè non giustificherebbe un voto favorevole da parte del Senato, in quanto si tratta di una valutazione che deve essere data con criteri che non rientrano nella disponibilità dell'interessato. Tuttavia, in questo caso, come nel caso del senatore Rossanda, abbiamo sostenuto la necessità, per noi comunisti, che si approvasse la richiesta di autorizzazione a procedere, allineandoci a quanto i nostri due compagni avevano chiesto con alto senso di moralità politica, che io voglio qui sottolineare, soprattutto in presenza di accuse palesemente prive di elementi di fondatezza, in quanto in ambedue i casi mancano elementi essenziali e costitutivi dei reati addebitati. Ma la nostra posizione riteniamo sia stata corretta anche in armonia con la imminente riforma dell'istituto dell'immunità parlamentare, orientata verso un diverso principio innovatore, vale a dire che il giudizio del Parlamento debba non intervenire a precludere l'azione penale, ma a sospendere il corso.

Quindi, in base a tale principio, in armonia con le tesi che sosteniamo di riforma dell'istituto dell'immunità parlamentare, che non deve essere un privilegio, ma una prerogativa in funzione dell'esercizio del mandato parlamentare, siamo favorevoli alla richiesta di autorizzazione a procedere. Crediamo che questi due casi, quello del senatore Cannata e quello del senatore Rossanda, debbano essere affidati particolarmente al senso di re-

sponsabilità dei magistrati, verso i quali abbiamo piena fiducia, perchè sia rispettato il sistema normativo di diritto sostanziale e quello processuale. Noi con questa fiducia votiamo a favore dell'autorizzazione a procedere e questa mia stessa dichiarazione vale anche per il caso del senatore Rossanda, per cui è valido anche il richiamo particolare che ho fatto alla infondatezza dell'accusa per quanto riguarda gli elementi stessi di sussistenza del reato. Ma per le ragioni che ho detto, noi ci schieriamo senza esitazioni a favore dell'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Cannata.

È approvata.

Passiamo all'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Mitrotti, per il reato di cui agli articoli 110, 595, primo e terzo comma, e 61, n. 10, del codice penale (concorso in diffamazione, aggravato) (*Doc. IV, n. 61*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

JANNELLI, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta, a maggioranza, chiede che l'Aula voti per l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Tommaso Mitrotti. Per la verità lo stesso senatore Mitrotti è stato ascoltato su sua sollecitazione dalla Giunta ed egli ha esposto i fatti e ha concluso la sua deposizione chiedendo di essere giudicato dal magistrato ordinario. Questa sua richiesta chiaramente testimonia della sua sensibilità politica.

Il senatore Mitrotti è imputato di concorso in reato di diffamazione aggravata per aver diffamato, con un manifesto da lui dettato e ispirato, il sindaco di Polignano a Mare, Laruccia Paolo, per cui il procuratore della Repubblica di Bari trasmise al Ministro di grazia e giustizia la richiesta di autorizzazione a procedere. Il Ministro, a sua volta, l'ha rimessa al Senato e la Giunta, dopo aver ascoltato il senatore Mitrotti, ha ritenuto che non

ci fosse il *fumus persecutionis* da parte del magistrato, e, peraltro, le dichiarazioni del senatore Mitrotti miravano appunto a chiarire nella sede propria tutte le circostanze dei fatti.

Di conseguenza la Giunta, a maggioranza, ha deliberato a favore della concessione dell'autorizzazione a procedere.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **RASTRELLI.** Signor Presidente, associandomi pienamente alla obiettiva relazione sviluppata dal senatore Jannelli, voglio confermare che il nostro Gruppo voterà a favore dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Mitrotti. Molte volte la Giunta si è trovata di fronte a difficili scelte per quanto riguarda questo tipo particolare di reato, cioè la diffamazione a mezzo stampa o a mezzo manifesti, in quanto molto spesso il confine tra questa attività e quella propriamente politica e di informazione della pubblica opinione è piuttosto sottile e di difficile individuazione.

Il senatore Mitrotti però ha richiesto con grande calore, in questo appoggiato espressamente da molti dei commissari e dei componenti della Giunta, di potere, insieme con gli altri indiziati per lo stesso fatto, assolvere i suoi doveri di cittadino nei confronti della giustizia. Sono questi i motivi per i quali raccogliamo, votando a favore dell'autorizzazione a procedere a carico del senatore Mitrotti, un voto nello stesso senso deciso dalla maggioranza della Giunta, cioè per la concessione dell'autorizzazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di concedere la autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Mitrotti.

È approvata.

Passiamo all'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Mitrotti, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 324 del

codice penale (interesse privato in atti di ufficio, continuato) (*Doc. IV, n. 62*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

DI LEMBO, *relatore*. Signor Presidente, credo che il caso, per la sua singolarità, abbia bisogno di qualche spiegazione.

I fatti sono i seguenti: in data 4 giugno 1985 il senatore Mitrotti si è presentato spontaneamente dinanzi ad un sostituto procuratore della procura della Repubblica di Bari per tutelare la sua onorabilità. Egli aveva avuto accuse da parte di alcuni organi locali del suo partito, e c'era stata una relazione fatta agli organi centrali che conteneva accuse a carico del senatore Mitrotti. Il senatore Mitrotti si è presentato all'autorità giudiziaria e si è autodenunciato dicendo che, se le ipotesi contenute nell'accusa fossero state vere, si poteva configurare un reato e per questo riteneva che dovesse assoggettarsi al vaglio dell'autorità giudiziaria. La stessa richiesta ha avanzato in Giunta con calore, ma con profondo rispetto nei confronti della Giunta stessa e del Parlamento.

L'atteggiamento del senatore Mitrotti in tutta la vicenda è stato apprezzato da tutta la Giunta ed è apprezzabile, sol che si pensi che egli ha voluto che alcune accuse ritenute da lui stesso infondate, in coscienza, passassero al vaglio della giustizia. È questo il primo caso di richiesta di autorizzazione a procedere che ha origine da una autodenuncia del parlamentare, autodenuncia che sembrerebbe escludere del tutto il *fumus persecutionis*, in quanto al giudice non potrebbe essere attribuito alcun intento persecutorio, trovando la sua azione origine e giustificazione in un atto di autoaccusa che parte dal soggetto nei cui confronti si chiede di agire.

Per lo stesso motivo, in relazione al reato, sembra sia da escludere che l'intento persecutorio possa riscontrarsi dalla dinamica dei fatti.

La Giunta, però, rifuggendo da così semplice, anche se così oggettivamente valida, soluzione, ha ritenuto di dover più puntualmente indagare, come del resto è nella sua prassi, per accertare se l'autorità giudiziaria richiedente ha usato correttamente il suo potere, ritenendo che sussistessero indizi validi per

il promuovimento dell'azione penale, e se ha configurato esattamente l'imputazione.

Dall'analisi dei fatti, così come sono stati ulteriormente chiariti dal senatore Mitrotti, è risultato evidente, a giudizio unanime della Giunta, che il giudice non poteva non promuovere l'azione penale. Infatti, se, come prevede il nostro codice di rito, agli articoli 7 e 9, in relazione all'articolo 120 del codice penale, la denuncia è l'atto con il quale non solo la parte lesa, ma *quisque de populo*, e quindi anche lo stesso autore del reato, porta a conoscenza dell'autorità giudiziaria un fatto che integra gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, non vi è dubbio che l'autorità giudiziaria si è trovata di fronte ad una *notitia criminis*.

Dalla conoscenza di quest'ultima è derivato l'altro effetto della denuncia, oltre quello informativo, cioè l'effetto propulsivo, consistente nell'obbligo dell'esercizio dell'azione penale che scaturisce dal principio proprio del nostro codice di procedura penale della non discrezionalità dell'azione penale.

Certo al pubblico ministero compete una prima, sommaria valutazione della fondatezza della denuncia che dà luogo ad alcune conseguenze. Se la denuncia risulta essere fondata, *nulla quaestio*. Se la denuncia risulta riferirsi a fatti che non integrano una figura di reato anche se costituenti illecito di altra natura, o a fatti giuridicamente irrilevanti, il pubblico ministero cestina puramente e semplicemente la denuncia, che non avrà quindi alcun seguito. Se invece la denuncia, pur avendo i requisiti essenziali della *notitia criminis*, appare manifestamente infondata in concreto, per ragioni intrinseche o per la speciale modalità con cui i fatti si sono svolti, il pubblico ministero, per l'obbligatorietà dell'azione penale, deve chiedere al giudice istruttore l'emissione del decreto di archiviazione.

Nel caso di specie, il magistrato si è trovato di fronte ad una autodenuncia non apparentemente infondata, quindi non infondata in astratto — non in concreto — riferentesi a fatti che possono in astratto integrare la figura di reato, per cui non poteva seguire una via diversa da quella dell'autorizzazione a procedere. E questo anche perchè al giudice

non è data facoltà di indagine approfondita sul comportamento del parlamentare prima della concessione dell'autorizzazione a procedere.

Certo, come è stato giustamente rilevato durante i lavori della Giunta, è necessario un ulteriore approfondimento anche di carattere legislativo sui limiti dell'accertamento del giudice in relazione alla natura giuridico-costituzionale dell'autorizzazione a procedere. Questo è un problema che il disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento ha affrontato e risolto spostando la richiesta di autorizzazione dal momento dell'istruttoria preliminare a quello della contestazione del reato. Questa scelta, a mio giudizio opportuna, alla quale dovrebbe accompagnarsi la modifica della comunicazione giudiziaria per impedire criminalizzazioni anticipate da parte di chi, protagonista o meno, vuole comunque intaccare l'onorabilità delle persone ancora prima dell'istruttoria e quindi del giudizio, è posta anche a tutela dell'interesse del parlamentare. Infatti dall'istruttoria preliminare potrebbe derivare al giudice la convinzione della infondatezza della *notitia criminis* e quindi dell'inutilità dell'azione penale e della richiesta dell'autorizzazione a procedere, altrimenti necessaria per l'obbligatorietà dell'azione penale che, come è stato ricordato in Giunta, viene esercitata, secondo la dottrina, anche quando da parte del pubblico ministero vi è la richiesta di archiviazione al giudice istruttore. Infatti la richiesta di archiviazione è sempre, per la stessa autorevole dottrina, da ritenersi come un modo di esercizio dell'azione penale, ove si consideri che anche in tale ipotesi, cioè nell'ipotesi di richiesta di archiviazione, il giudice istruttore può ordinare l'istruzione formale perchè di contrario avviso del pubblico ministero.

D'altra parte, l'azione penale va intesa nella funzione che le è propria, che non è quella di una azione di condanna, ma quella di un'istanza diretta a provocare la verifica dell'esistenza o meno della pretesa punitiva dello Stato. Allora, nel caso che ci interessa, di fronte a una *notitia criminis* la cui conoscenza deriva da una autodenuncia del parlamentare nei cui confronti viene chiesta l'autorizzazione a procedere e che si riferisce a fatti

che possono integrare soltanto in astratto una ipotesi di reato, appare normale e corretta l'azione della magistratura e quindi escluso ogni sospetto di *fumus persecutionis*.

Per questi motivi la Giunta ha ritenuto all'unanimità di dover proporre, anche per la richiesta del senatore Mitrotti, la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti dello stesso senatore Mitrotti e di questa proposta, a nome della Giunta, mi faccio portavoce. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Sento il dovere di ringraziare il relatore, signor Presidente, per la precisa prospettazione del caso all'Assemblea. Ho sostenuto nella Giunta, della quale mi onoro di fare parte, l'opportunità di concedere l'autorizzazione a procedere proprio per le deduzioni che, dal punto di vista logico e giuridico, ha svolto con tanta precisione il senatore Di Lembo.

Mi pare però che sia il caso di precisare un fatto che rimetto alla valutazione dell'Assemblea. Ci troviamo di fronte a un caso specifico di autodenuncia, un caso di ipersensibilità da parte di un parlamentare il quale, solo perchè sfiorato da taluni sospetti nell'ambito del circolo sezionale del piccolo paese del suo collegio, non avendo altro mezzo per stroncare questo tipo di attività che riteneva lesiva della sua personalità di parlamentare, si rivolge a un magistrato il quale, come è risultato nel corso dell'interrogatorio, lo ascolta, ma non crede di dover raccogliere questa *notitia criminis*, perchè *notitia criminis* non è il piccolo dibattito polemico di una piccola circoscrizione di Monopoli e impone, con la sua presenza, la strumentalizzazione, dal punto di vista giuridico-parlamentare, di una richiesta procedurale che oggi arriva al nostro esame dopo essere passata attraverso la Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Qual è la verità? La verità è che il fatto non sussiste. Esiste una piccola vertenza di ordine interno, di partito, esistono accuse

neanche scritte ma soltanto ventilate nei confronti del senatore Mitrotti, e il senatore Mitrotti si sente offeso, ma la giustizia strumentalizza — scusate il termine che uso — anche il giudizio di questa Camera. Non è che con questo discorso io voglia modificare l'intervento da me fatto in Giunta, sollecitando e pregando i colleghi di poter dar corso liberamente anche a questa forma di autotutela che peraltro non trova la sua collocazione in alcuna parte dell'ordinamento, non ha alcuna giustificazione dal punto di vista organico e procedurale.

Allora, in relazione a questo evento, in relazione a questa ipotesi che io prospetto alla mia coscienza, cioè che da un fatto possa sorgere un altro tipo di intervento da parte della magistratura perchè il tutto potrebbe essere visto come un'autocalunnia, con le conseguenze che questo fa sorgere, perchè non è giusto intervenire presso la magistratura quando non esistono i presupposti perchè quest'ultima intervenga, soltanto in relazione a questa ipotesi che io configuro, al mio dubbio che affido a voi, io rimetto all'Assemblea il più motivato giudizio su tutta la vicenda per vedere se la risoluzione della Giunta, che peraltro io ho sollecitato e della quale mi sento responsabile, non debba trovare nel conforto di un giudizio anche diverso di quest'Aula una soluzione difforme, non per uno stato di protezionismo e non perchè si possa discutere sul *fumus persecutionis* che non esiste, come è chiaramente dimostrato dai fatti, ma per il fatto che l'istituto dell'immunità parlamentare tende a salvaguardare una funzione parlamentare che potrebbe, nel caso, essere compromessa ove le estreme conseguenze di questa irrituale posizione processuale del senatore Mitrotti dovessero avere ulteriore prosieguo in sede giudiziaria.

Sono questi i motivi per i quali ho fatto questo intervento ed affido all'Assemblea la valutazione complessiva del caso.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione e procedere in giudizio contro il senatore Mitrotti.

Non è approvata.

Passiamo all'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Frasca per il reato di cui agli articoli 112, capoverso n. 1, 81 e 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio, continuato e aggravato); agli articoli 56, 61, n. 9, 112, capoverso n. 1, e 640 comma primo e secondo, n. 1, del codice penale (tentata truffa, aggravata) e agli articoli 112, capoverso n. 1, e 319 del codice penale (corruzione, aggravata) (*Doc. IV*, n. 63).

Ha facoltà di parlare il relatore.

BENEDETTI, f.f. relatore. Signor Presidente, mi sostituisco al relatore, senatore Covi, e mi richiamo alla relazione scritta nella quale sono illustrate le ragioni della deliberazione della Giunta. Quest'ultima, a maggioranza, ha deliberato di proporre all'Assemblea il diniego della autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Frasca.

È approvata.

Passiamo all'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Rossanda, per il reato di cui agli articoli 113 e 589, primo comma, del codice penale (cooperazione in omicidio colposo) (*Doc. IV*, n. 64).

Ha facoltà di parlare il relatore.

CASTELLI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il caso del senatore Rossanda è di particolare semplicità e necessita solo di un breve chiarimento anche se in Commissione è stato oggetto di un dibattito abbastanza prolungato. La mia precisazione è preliminarmente di natura formale: vi è nella relazione scritta un frase che, nel testo in cui appare, è assolutamente incomprensibile per un errore di tipografia. Basta sostituire, alla ventiduesima riga della terza colonna, la parola «implicati» alla parola «applicati» perchè la proposizione divenga comprensibile.

Per quanto attiene la sostanza, devo segnalare che ci troviamo di fronte ad un fatto che, se costituisce reato, non sarebbe di natura politica: è contestato come concorso in omicidio colposo. Il senatore Rossanda ha insistito davanti alla Commissione, con notevole calore, perchè venisse concessa l'autorizzazione a procedere, manifestando il desiderio di comparire davanti al magistrato, e fornire la dimostrazione della correttezza del proprio comportamento professionale e dell'inesistenza in esso di qualsivoglia elemento colposo che possa avere concorso a causare la morte di un ricoverato. La Commissione ha ritenuto, seguendo l'interpretazione corrente della norma, che il parere dell'interessato non sia determinante, anzi non possa neppure influire sulla decisione, in quanto l'istituto dell'immunità parlamentare, così come è inteso dall'articolo 68 della Costituzione, non è difesa e tutela del singolo, non costituisce un privilegio cui si possa rinunciare, ma è garanzia e salvaguardia della funzione.

Le dichiarazioni rese dal senatore Rossanda sono state però considerate dalla maggioranza della Commissione — ecco il motivo della discussione — come la dimostrazione che non vi era, nella situazione concreta, *fumus persecutionis* anche se gli atti apparivano lacunosi nella parte favorevole al parlamentare. La Commissione aveva l'impressione, alla luce degli elementi emergenti dal fascicolo, che occorresse una fantasia non trascurabile per configurare il reato di omicidio colposo nei confronti del senatore Rossanda.

Di fronte però alla specifica domanda se ritenesse di essere oggetto di un'azione persecutoria che sarebbe stata promossa, in ipotesi, nel momento in cui la dottoressa Rossanda non era ancora senatore, la collega ha precisato di ritenere che sarebbe stato necessario uno sforzo di fantasia per immaginare che il magistrato avesse voluto perseguirla per motivi politici.

Di fronte a tale onesto riconoscimento, la maggioranza della Commissione ha concluso nel senso invocato dal senatore Rossanda, non per aderire ad una impostazione dell'interessata, ma ritenendo che, escluso il *fumus persecutionis*, la soluzione fosse ovvia. Ha

quindi proposto la concessione dell'autorizzazione a procedere, ritenendo che gli errori eventualmente commessi dal magistrato precedente potranno essere corretti, nell'idonea sede, dai giudici incaricati del dibattimento. La minoranza della Commissione ha vivacemente combattuto questa soluzione e si è schierata per la negatoria dell'autorizzazione a procedere; a tal fine ha sostenuto che l'incompletezza delle ricostruzioni di fatto, la discutibilità — per adoperare un eufemismo — di alcune impostazioni giuridiche del magistrato dovessero essere considerate elementi tali da fare ritenere l'azione infondata. Pur non esistendo prova dell'esistenza di alcuno spirito persecutorio, ciò basterebbe, secondo alcuni componenti la Giunta, per negare l'autorizzazione a procedere.

Credo di aver rappresentato con obiettività e spero con esattezza non solo la decisione, ma anche il travaglio della Commissione e la marcata diversità di opinioni sul caso. Ho il dovere, interpretando il pensiero della maggioranza della Commissione, e chiarendo di essere personalmente convinto della fondatezza di questa soluzione, di insistere perchè sia concessa, così come richiesto dall'interessata, l'autorizzazione a procedere.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, molto brevemente in quanto già ho anticipato il giudizio e il parere del mio Gruppo su questa richiesta avanzata dalla Commissione. Ho già avuto modo di dire, in occasione del caso precedente, che in questa circostanza voteremo a favore della richiesta di autorizzazione a procedere malgrado si possa ritenere, come si evince dalla stessa relazione e dagli atti soprattutto, che questa denuncia non doveva neanche essere ritenuta fondata sin dall'inizio in quanto mancano elementi costitutivi, vi sono salti logici, manca il nesso di causalità e vi è tutta un'altra serie di considerazioni che si possono fare nel merito della fondatezza delle accuse. Tuttavia, non entriamo nel merito, ci atteniamo ad un criterio di moralità politica, di scelta che in questo caso coin-

cide anche con la difesa della onorabilità professionale, crediamo di prefigurare con la nostra linea di comportamento anche la riforma della immunità parlamentare che secondo noi non deve essere un istituto preclusivo sin dall'inizio dell'esercizio dell'azione penale.

Per queste considerazioni, signor Presidente, sottolineiamo i valori di questa scelta e nello stesso tempo dichiariamo con limpida coscienza di votare a favore dell'autorizzazione a procedere.

DI LEMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO. Signor Presidente, a titolo personale annuncio il mio voto contrario in quanto, come giustamente ha detto il relatore, in materia di autorizzazione a procedere si versa in tema di diritti indisponibili e quindi, pur rendendo merito alla collega Rossanda che appassionatamente ha richiesto la concessione dell'autorizzazione a procedere, ritengo che per la salvaguardia della onorabilità di questo istituto occorra indagare tutte le volte nei fatti per vedere se non solo vi è l'intento persecutorio da parte del giudice, ma se la persecuzione si può rilevare dai fatti. Ora, il senatore Rossanda è stato accusato di concorso in omicidio colposo solo perchè — leggo le parole del giudice — «in qualità di aiuto anestesista rianimatore» — si tratta di cose avvenute dieci anni fa — «era la più anziana e la più qualificata dei medici in servizio nei giorni 24 e 25 aprile 1976». Lei che è medico, signor Presidente, sa che questo non costituisce reato, che non si può essere condannati perchè si è più anziani e più credibili presso gli altri colleghi! È stata accusata perchè aveva visitato il paziente nel giorno del suo ricovero nella sua qualità di anestesista e perchè fu informata telefonicamente, si è detto, dal suo collega Boselli Luigi della decisione da quest'ultimo presa, essendo il responsabile, di dimettere il Vimercati.

Poichè dagli atti esistenti nel fascicolo e dall'accusa stessa che viene fatta dal magistrato risulta evidente che l'accusa è infonda-

ta, in coscienza non mi sento di poter votare a favore dell'autorizzazione a procedere e, ripeto, a titolo personale annuncio il mio voto contrario.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, vorrei esprimere il mio voto favorevole alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Rossanda, così come del resto richiestoci dalla stessa interessata. Se mi trovassi infatti nelle sue stesse condizioni, chiederei anch'io a questa Assemblea di esprimersi in tal senso, atteso che nell'esercizio della professione medica non può essere lasciato aleggiare il sospetto di comportamenti colposi, censurati — o per lo meno resi insindacabili — da un intervento di copertura, che è stato pensato e concepito invece per ragioni del tutto diverse da quelle di un'attività professionale quale quella del medico od altre. Pertanto, affinchè non gravi sul futuro professionale del senatore Rossanda una sensazione di omertà ingiusta, credo che sia doveroso, proprio per esprimere nei suoi confronti rispetto e stima, votare nel senso da lei stessa correttamente richiesto.

JANNELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo chiamati ad esaminare la richiesta dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Rossanda. Ebbene, vorrei annunciare subito il mio voto contrario in merito, per la semplice ragione che non basta che non vi sia il *fumus persecutionis*, dobbiamo anche vedere se l'imputazione è fatta in modo corretto e se poggia su precise circostanze, valide dal punto di vista giuridico e di fatto. In proposito, vorrei leggervi soltanto come il Procuratore della Repubblica ha ultimato la sua richiesta di autorizzazione a procedere: «L'accusa mossa nei confronti di Rossanda Marina si regge, in particolare, sulle seguenti circostanze obiettive:

ella, quale aiuto anestesista rianimatore, era la più anziana e la più qualificata dei medici in servizio nei giorni 24 e 25 aprile 1976 nel reparto dell'Ospedale Maggiore, ove fu ricoverato il defunto Vimercati; aveva visitato il paziente il giorno del suo ricovero; fu informata telefonicamente dal suo collega Boselli Luigi della decisione, da questi presa, di dimettere il Vimercati».

Ebbene, ditemi voi, onorevoli colleghi, se questa è un'autorizzazione da concedere che può essere presa in considerazione da un'Aula parlamentare. Io mi rifiuto di farlo e per tale motivo voterò contro.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, in relazione alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Rossanda, io sono stato tra quelli in Commissione che ha sostenuto l'assoluta necessità di non concedere tale autorizzazione, nonostante avessi molto apprezzato la richiesta molto calorosa, personalmente avanzata e sostenuta dal senatore Rossanda, soprattutto per motivi di deontologia professionale da un lato e di solidarietà verso la classe medica ospedaliera di cui faceva parte all'epoca dall'altro.

Non posso non rilevare, infatti, come effettivamente — e lo diceva il senatore Jannelli — nel caso in specie ci troviamo di fronte ad un contesto per cui il fatto dedotto, proprio per il modo in cui il procuratore lo rappresenta alla Giunta prima e all'Aula poi, comporta il giudizio dell'inesistenza di un'ipotesi di reato. Allora, se il *fumus persecutionis* non dev'essere soltanto ritenuto come un fatto psicologico o doloso del magistrato, bensì un fatto obiettivo, per cui in relazione al fatto esposto la richiesta di autorizzazione a procedere è la risultante obiettiva di un'eventuale persecuzione, il comportamento della Giunta e dell'Aula non può essere che conseguente. Ora, pur apprezzando pienamente i motivi che hanno indotto il senatore Rossanda a sostenere l'opportunità della concessione dell'autorizzazione a procedere (la quale peraltro potrebbe essere proprio richiesta in

relazione ad una difesa della qualità professionale alla quale faceva cenno il senatore Garibaldi, che però non trova riscontro nella stessa motivazione della richiesta di autorizzazione e quindi sarebbe una concessione *ultra petitionem*), ritengo che l'Assemblea possa esaminare veramente il caso con approfondita coscienza e per quanto mi riguarda personalmente voterò contro la concessione dell'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Rossanda.

Non è approvata.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, recante autorizzazione all'IRI, ENI ed EFIM per l'emissione di prestiti obbligazionari con onere a carico dello Stato» (1586) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, recante autorizzazione all'IRI, ENI ed EFIM per l'emissione di prestiti obbligazionari con onere a carico dello Stato», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Crocetta. Ne ha facoltà.

CROCETTA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, su questo disegno di legge l'atteggiamento del Gruppo comunista non sarà negativo, nel senso che non daremo un voto contrario; ma nello stesso tempo riteniamo di dover svolgere alcune osservazioni critiche in merito ad una decretazione che riguarda un problema che ci aveva visti impegnati fin dalla discussione sulla legge finanziaria dello scorso anno.

Voglio ricordare agli onorevoli colleghi e al signor Ministro che in quella occasione noi del Gruppo comunista presentammo un

emendamento abbastanza preciso teso ad autorizzare gli enti a partecipazione statale ad emettere obbligazioni e quindi ad intervenire nel settore finanziario degli enti stessi. La questione finanziaria si pone in termini pesanti, per cui è necessario realmente un intervento capace di portare avanti una politica di risanamento degli enti a partecipazione statale, che però non vediamo in questo provvedimento.

Il decreto-legge al nostro esame è assolutamente parziale: interviene sì nel settore, ma non in una logica complessiva, bensì in una logica che — come dicevo — è puramente parziale. Riteniamo che con l'emendamento che presentammo un anno fa intervenivamo proprio con questa visione di tipo complessivo. Essa nasceva da un esame corretto dei piani degli enti a partecipazione statale e dalla stessa relazione programmatica del Ministro delle partecipazioni statali. In quei piani si rilevava che le partecipazioni statali avevano bisogno di una cifra ingente di denaro per poter portare avanti sia i programmi, sia l'azione di risanamento finanziario; nel triennio avevano bisogno per l'esattezza di almeno 17.000 miliardi, che invece non venivano concessi dalla finanziaria. Per questo motivo presentammo quell'emendamento, che interveniva sui fondi di dotazione, sulla possibilità dell'emissione di un prestito obbligazionario, rimborsabile in dieci anni, per la cifra di 4.500 miliardi.

Questa nostra visione era collegata anche con un'altra questione che riteniamo importante e che è assente nel provvedimento del Governo di cui discutiamo la conversione in legge. Era collegata al fatto che il finanziamento doveva servire per dettagliati programmi di investimento nel campo dell'innovazione e della riconversione industriale, con priorità alle iniziative totalmente nuove. Ecco quindi la nostra visione di quel provvedimento, visione che ribadiamo ancora qui questa sera.

Avremmo voluto che da parte del Ministero delle partecipazioni statali ci fosse stato un intervento serio in questa direzione, cioè nel senso sì di un risanamento complessivo, ma un risanamento che non vada solamente ad agire sul terreno finanziario, bensì anche sul terreno della ripresa industriale.

Anche il relatore fa riferimento a questi elementi. Anche se nella relazione scritta egli ha attutito certe critiche avanzate in Commissione, però in un punto rimane ancora abbastanza critico; esattamente là dove dice: «Nel complesso il provvedimento al nostro esame sembra collocarsi pertanto sulla linea di un effettivo processo di risanamento anche se, come è stato osservato nel corso dell'esame in Commissione, sarebbe stato preferibile poter utilizzare questa complessa operazione finanziaria unicamente per effettivi interventi di ricapitalizzazione connessi ai programmi di nuovi investimenti e non anche per le operazioni di ripiano delle perdite pregresse».

Quindi credo che anche il relatore tutto sommato abbia delle cose da dire in senso critico, proprio nello stesso senso in cui ho parlato prima. È necessario cioè un piano di risanamento che attui seriamente una politica attorno a nuovi programmi di investimento e quindi a programmi che affrontino i problemi reali che affliggono oggi le partecipazioni statali. Mi riferisco particolarmente ad alcuni settori e ad alcune questioni che riguardano fondamentalmente il Mezzogiorno d'Italia. Infatti dai piani triennali degli enti a partecipazione statale si rileva che ancora si andrà verso la politica dei tagli occupazionali.

L'IRI ad esempio è interessata ad una riduzione del personale relativa a 27.000 occupati: non è una cosa da niente. Questi 27.000 occupati sono allocati nel Sud per il 90 per cento. I tagli occupazionali dunque riguarderanno fondamentalmente il Sud e colpiranno il settore siderurgico, quello metallurgico, quello della meccanica, dell'informatica e dell'elettronica: tutti settori vitali per l'economia del nostro paese. Quindi la mannaia dei tagli occupazionali andrà a cadere nel Mezzogiorno, cioè in una parte del paese che ha già tanto pagato.

Voglio inoltre ricordare la gravissima situazione dell'Alfa, che è pesante anche al Nord, ad Arese, ma che è ancora più grave a Pomigliano d'Arco, dove si produce l'Arna, una macchina che poi non trova collocazione sul mercato o la trova difficilmente.

Siamo dunque in presenza di una crisi profonda. Come si interviene in questo settore?

Quali programmi ci sono? Queste somme serviranno a dare vigore all'industria interessata, serviranno a farla riprendere, serviranno a farle superare la situazione grave che si è determinata? Penso ad esempio all'SGS di Catania, uno stabilimento in cui si stanno attuando dei tagli occupazionali, in una realtà che è già stata duramente colpita, la realtà del profondo Sud che non può continuare a pagare.

Come interviene il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per impedire questi fatti, per impedire che un'industria tecnologicamente valida regredisca e quindi non possa servire per lo sviluppo del Mezzogiorno? Stasera discuteremo proprio della legge sul Mezzogiorno, della legge sull'intervento straordinario. Approveremo forse questa legge, che quindi potrà operare; però nello stesso tempo, relativamente ad altre leggi e ad altri settori in cui si interverrà, il Sud continuerà magari ad essere penalizzato, come succede nel settore della chimica.

Mi riferisco all'Enichem. Una parte dei fondi dovrà servire a finanziare il settore della chimica, però anche l'Enichem continua ad operare tagli occupazionali nel Mezzogiorno e a non portare avanti i programmi di investimento e di risanamento. Così anche dopo aver fatto una operazione come quella che stiamo facendo stasera con la legge che stanziava 400 miliardi per un prestito obbligazionario garantito dallo Stato a favore dell'EFIM, che doveva servire al settore dell'alluminio, ancora stasera leggiamo nella relazione che accompagna il disegno di legge al nostro esame che si dovrà intervenire per l'alluminio. Il piano dell'alluminio non viene rivisto, non viene fatto, non si discute su un problema che può essere vitale per la nostra economia.

Se noi vogliamo un risanamento reale, non possiamo soltanto puntare sul risanamento finanziario, perchè anche nelle relazioni programmatiche, nella relazione che il senatore Bastianini ha qui illustrato, in tutti i documenti delle partecipazioni statali si dice che la questione debitoria in fondo si sta risolvendo e che c'è una azione di risanamento. L'azione di risanamento non avviene sul terreno finanziario, ma sul terreno industriale.

In effetti, alcuni dati industriali positivi nella partecipazioni statali si stanno verificando. Ci sono dati positivi di cui dobbiamo dare atto, e dobbiamo darne atto principalmente ai presidenti di questi enti che hanno saputo avviare un positivo processo di risanamento. Mi riferisco al fatto che l'ENI, per la prima volta, andrà in attivo, e questo è un fatto positivo. Mi riferisco al fatto che l'IRI sta diminuendo progressivamente il passivo di gestione, ma è il passivo della gestione industriale che diminuisce, è l'attivo della gestione industriale che va avanti, mentre tutto il peso finanziario pregresso continua a pesare negativamente sulle partecipazioni statali.

Ebbene, con provvedimenti parziali come quello al nostro esame, non si interviene su quel passivo. Si continua a mantenere il peso del debito, in particolare di quello in valuta estera, un peso negativo che potrà avere ripercussioni anche sui dati positivi a livello industriale. È necessario perciò avere una visione complessiva delle partecipazioni statali.

Ritorniamo quindi a criticare anche il modo in cui si è impostata la legge finanziaria, il modo in cui è impostata tutta l'attività relativa agli enti a partecipazione statale. È necessario pertanto affrontare in termini seri una politica di ripresa industriale, affinché — e voglio qui ritornare ad un problema a me caro, quello del Mezzogiorno d'Italia — non si continuino a tagliare i livelli occupazionali e produttivi del Mezzogiorno, perchè un ulteriore arretramento del Mezzogiorno su questi livelli potrebbe essere letale per la nostra economia, per la ripresa del Mezzogiorno, per la ripresa di tutto il sistema delle partecipazioni statali che può essere un elemento di propulsione per lo sviluppo del Mezzogiorno e del nostro paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BASTIANINI, *relatore*. Intervengo brevemente per dare atto al senatore Crocetta di avere, sia in Commissione che in Aula, riproposto una logica relativa ai rapporti tra fi-

nanziamento da parte dello Stato e gestione delle partecipazioni statali che può aiutare a sanare definitivamente un importante settore produttivo della nazione.

Credo, a commento conclusivo del lavoro da me svolto come relatore su questo provvedimento, di dover rilevare come il problema delle partecipazioni statali si ponga oggi in equilibrio tra la necessità, da un lato, di garantire alle partecipazioni statali le risorse necessarie alle capitalizzazioni indispensabili per mantenere i comparti produttivi competitivi, e la necessità di tenere più stretto il cordone della borsa da parte dello Stato per evitare che si riprendano quelle cattive abitudini del passato che hanno portato, a fronte di finanziamenti statali facili, al permanere di una situazione di dissesto in troppi settori delle partecipazioni statali.

A noi sembra — e il provvedimento al nostro esame lo conferma, così come lo conferma il disegno di legge finanziaria recentemente approvato dal Senato — che si sia trovata una giusta misura tra queste due opposte esigenze.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle partecipazioni statali.

DARIDA, ministro delle partecipazioni statali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento concernente l'autorizzazione agli enti di gestione per l'emissione di un prestito obbligazionario trae origine da una iniziativa promossa dalla 5ª Commissione permanente della Camera dei deputati, nel corso dell'esame della legge finanziaria 1985. Con tale iniziativa si richiedeva al Governo un intervento che consentisse di integrare l'apporto ai fondi di dotazione determinato nella stessa legge finanziaria 1985 in misura ridotta rispetto alle richieste minimali avanzate dagli enti, al fine di finanziare in misura più adeguata i programmi dell'anno 1985.

Lo scopo del provvedimento in discussione è quindi duplice: far fronte a impegni finanziari pressanti e inderogabili assunti dagli enti in alcuni settori, come specificherò meglio in seguito, e proseguire l'azione di risanamento finanziario, che costituisce un obiettivo fondamentale del Ministero delle

partecipazioni statali quale presupposto per la politica di sviluppo.

Mi sembra, del resto, doveroso ribadire che, pur tenendo conto dei vincoli generali che le particolari difficoltà della finanza pubblica pongono, non si può, nella fase in cui le imprese a partecipazione statale hanno intrapreso la strada del risanamento gestionale, non accompagnare questa azione con adeguati apporti finanziari, evitando in tal modo il protrarsi nel tempo del processo di riequilibrio dei bilanci degli enti e assicurando le condizioni che permettano al sistema di sviluppare e qualificare il proprio contributo nel contesto dell'economia nazionale.

Come è noto, siamo nella fase di approvazione del provvedimento di conversione in legge del decreto n. 547 del 1985. Poichè l'articolo 1 del decreto, al comma 5, prevede che il Ministro delle partecipazioni statali sottoponga al CIPE il programma di riparto delle somme reperite attraverso l'emissione del prestito obbligazionario, ho provveduto a detto obbligo, come risulta dalla delibera con la quale il CIPE ha approvato la ripartizione.

Circa tale programma di riparto, devo rilevare che, per quanto riguarda l'IRI, le voci prevalenti di destinazione dei fondi riguardano la Finsider e la Finmeccanica: questi due settori assorbono infatti nell'insieme il 93 per cento delle disponibilità, con destinazione in prevalenza per i settori che operano nel Mezzogiorno (si pensi a Bagnoli ed all'Alfasud).

In relazione alla prima finanziaria, come ho avuto modo di illustrare anche al CIPE, si tratta di far fronte alla cessazione del regime degli aiuti alla siderurgia entro il 31 dicembre 1985, secondo gli impegni assunti in sede comunitaria. È questo, in particolare, il motivo che ha indotto, come è noto, il Governo ad adottare il decreto-legge.

Quanto alla Finmeccanica, si tratta di una necessaria ricapitalizzazione, conseguente al forte squilibrio della struttura patrimoniale della finanziaria stessa, ove si consideri che a fine 1984 i mezzi propri coprivano solo il 19 per cento del capitale investito. Tra i comparti operativi che presentano difficoltà particolari si evidenzia quello automobilistico,

per il quale è in atto la delicata fase di individuazione delle linee di azione da perseguire per sanare le insostenibili perdite e impostare il nuovo assetto economico-produttivo, fermo restando che le soluzioni da assumere debbono riguardare l'azienda nella sua interezza, cioè senza alcuna distinzione geografica fra gli attuali insediamenti.

Relativamente all'ENI, le motivazioni dell'assegnazione dei 655 miliardi si riferiscono alla necessità di compensare lo squilibrio accumulatosi negli anni tra l'azione svolta dall'ente per il ripianamento delle perdite dei settori ancora in difficoltà e le disponibilità che in termini di fondi di dotazione l'ente stesso ha ricevuto.

È evidente che l'effetto di riduzione dell'indebitamento dell'ente mette quest'ultimo in migliori condizioni per sostenere la propria missione più caratterizzante, che è quella energetica, e seguire gli impegnativi investimenti in programma.

La gestione complessiva dell'ENI registra infatti notevoli miglioramenti, dato che già in quest'anno è previsto un ragguardevole utile. Tuttavia, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, come doveroso nel contesto dell'economia nazionale, richiede sempre, oltre all'indispensabile impegno manageriale, ingenti risorse finanziarie.

Per quanto riguarda l'EFIM, gli stanziamenti più consistenti in sede di ripartizione dei 510 miliardi riguardano il settore dell'alluminio e quello aeronautico. Circa quest'ultimo settore, le difficoltà che lo stesso incontra sono prevalentemente dovute agli oneri finanziari che continuano a rappresentare, rispetto al fatturato, un peso dell'ordine del 20 per cento: se questo squilibrio non venisse adeguatamente ridotto si renderebbe più lento e difficile lo sforzo in atto di rilancio industriale, che nel 1984 e nel corrente anno ha consentito indubbi risultati positivi.

Per il settore alluminio occorre ricordare come sia intervenuta nell'agosto del corrente anno una delibera del CIPI che ha confermato la necessità di erogare a tale settore risorse finanziarie sufficienti per il suo risanamento (650 miliardi fra il 1985 e il 1986). Nell'ambito dei 103 miliardi attualmente previsti è compreso quanto già erogato al

settore per coprire, per esigenze civilistiche, le perdite maturate al 30 giugno del corrente anno ammontanti a 82,5 miliardi. Con i 103 miliardi si totalizzano erogazioni per 320 miliardi sui 400 previsti. Si deve, peraltro tener conto che l'ente ha corrisposto, per l'acquisizione del 50 per cento della SIV alla finanziaria MCS, la somma di 73,1 miliardi che, in termini finanziari, ha assicurato alla MCS risorse per circa 400 miliardi. Questo nel quadro del passaggio del settore vetro dall'ENI all'EFIM.

Infine, per quanto riguarda i 130 miliardi attribuiti direttamente all'ente, devo precisare che circa 80 miliardi saranno utilizzati per perfezionare l'acquisizione delle attività ex ENI nei settori vetrario e dell'alluminio. L'allocazione della quota residua è correlata alle inderogabili necessità di ridurre l'indebitamento dell'ente, anche tenendo conto delle perdite in formazione per le aziende del settore alimentare e per l'OTB, aziende peraltro in corso di cessione.

Nel corso della discussione del provvedimento in esame presso la 5ª Commissione permanente di questo ramo del Parlamento il senatore Crocetta ha chiesto di conoscere la situazione dell'indebitamento estero degli enti di gestione. Posso oggi fornire il quadro dell'indebitamento degli enti in base al consolidato al 31 dicembre 1984, precisando anche l'indebitamento estero totale e distinto per divise.

La situazione è la seguente: per quanto riguarda l'IRI l'indebitamento netto consolidato al 31 dicembre 1984 ammontava a 38.837 miliardi, di cui 22.085 miliardi in lire e 16.752 in divise estere. Il debito estero riguarda per l'85 per cento il dollaro, per il 5 per cento l'ECU, per il 10 per cento il marco tedesco, il franco svizzero, lo yen ed altre valute; l'indebitamento netto consolidato del gruppo ENI ammontava al 31 dicembre 1984 a 17.962,2 miliardi di cui 8.698,1 miliardi in lire, 5.110,8 miliardi in dollari e 4.153,3 in altre divise; l'indebitamento netto del gruppo EFIM ammontava al 31 dicembre 1984 a 3.772,9 miliardi di cui 1.837,4 miliardi in lire e 1.935,5 miliardi in valuta estera. L'indebitamento estero riguarda per 1.400,2 miliardi il dollaro, per 68,6 miliardi l'ECU, per 360

miliardi la sterlina, per 29,6 miliardi il franco svizzero e per 77,1 miliardi lo yen.

Al presidente della 5^a Commissione, senatore Ferrari-Agradi, che nel corso della discussione del provvedimento in Commissione aveva fatto cenno all'indagine conoscitiva sull'assetto delle partecipazioni statali, desidero dare assicurazione che alla ripresa dei lavori parlamentari potremo affrontare le complesse tematiche poste dall'indagine stessa.

Nel concludere questo mio intervento desidero sottolineare ancora una volta l'importanza che assume la approvazione del provvedimento in esame per il consolidamento dei miglioramenti registrati nella complessi-

va situazione gestionale del sistema per la realizzazione dei programmi degli enti di gestione. Ringrazio l'onorevole relatore, senatore Bastianini, e i colleghi che hanno dato il loro contributo al dibattito.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, recante autorizzazione all'IRI, ENI ed EFIM per la emissione di prestiti obbligazionari con onere a carico dello Stato.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Art. 1.

1. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali, in aggiunta ai conferimenti assegnati al loro fondo di dotazione e di cui alla legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono autorizzati ad emettere, fino all'importo massimo di lire 3.500 miliardi, obbligazioni di durata sino a dieci anni, con preammortamento di quattro anni.

2. Le emissioni di cui al precedente comma 1 possono essere effettuate dall'IRI fino ad un massimo di lire 2.335 miliardi, dall'ENI fino all'importo massimo di lire 655 miliardi e dall'EFIM fino all'importo massimo di lire 510 miliardi.

3. Le obbligazioni sono emesse al saggio di interesse e con le modalità determinate dal Ministro del tesoro. L'onere delle suddette obbligazioni, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante rimborso delle rate di ammortamento agli enti di cui al precedente comma 2, con imputazione delle relative spese ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

4. Gli enti di gestione portano annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate corrisposte per l'ammortamento del prestito obbligazionario, limitatamente alla quota capitale.

5. Il Ministro delle partecipazioni statali, su proposta degli enti di gestione, presenta all'approvazione del CIPE un programma di riparto delle quote relative ai singoli settori.

Art. 2.

1. Gli enti di cui al comma 2 del precedente articolo 1 sono autorizzati ad effettuare operazioni di prefinanziamento fino alla concor-

renza massima della metà dell'importo del prestito obbligazionario che può essere emesso rispettivamente da ciascun ente, in attesa ed a valere sulla emissione e sul collocamento delle obbligazioni di cui al presente decreto.

2. Su dette operazioni di prefinanziamento può essere accordata, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi, a condizione che il tasso di interesse non sia superiore a quello di emissione delle obbligazioni e che si intenda ridotto il periodo di preammortamento in misura pari al periodo di prefinanziamento.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interessi sui prestiti esteri e sulle obbligazioni emesse dagli enti di gestione delle partecipazioni statali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1569

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. A nome della 1ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1569 recante: «Conversione in legge del decreto legge 15 novem-

bre 1985, n. 626, concernente interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni la richiesta avanzata dal senatore Saporito si intende accolta.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1985, n. 626, concernente interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (1569) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione-

ne in legge del decreto-legge 15 novembre 1985, n. 626, concernente interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi, il provvedimento concerne l'interpretazione di un punto fondamentale del passaggio dal vecchio al nuovo regime dell'ordinamento degli impiegati dello Stato, la legge n. 312 del 1980, tuttora vigente per i pubblici dipendenti, sia pure con l'integrazione della legge n. 93, la legge-quadro sul pubblico impiego.

La relazione orale è stata determinata dal fatto che solo nella tarda mattinata la Commissione, dopo alcune sedute faticose dedicate a questo provvedimento, ha preso a maggioranza la decisione di formulare, accanto all'articolo di conversione delle disposizioni contenute nel decreto-legge, anche una norma aggiuntiva relativa all'istituzione della nona qualifica.

Si tratta di un disegno di legge tormentato e sulla soluzione cui la Commissione è pervenuta a maggioranza non c'è stata l'adesione di alcune forze politiche, soprattutto del Partito comunista che, votando contro, ha espresso l'orientamento ad accettare solo le disposizioni del decreto-legge, ma si è espresso negativamente all'introduzione della nona qualifica.

Complessivamente il provvedimento che viene proposto all'Aula è armonico — su questo ha concordato anche il Governo — perchè, se da una parte si accetta un'interpretazione restrittiva del quarto comma dell'articolo 4 della legge n. 312 ai fini della progressione di carriera dei cosiddetti apicali nella pubblica amministrazione, dall'altro, istituendo la nona qualifica, si dà una risposta alle aspettative — giustamente il senatore Mancino stamattina parlava, se non di diritti soggettivi, perlomeno di aspettative legittime — degli aventi diritto. Nello stesso tempo, si anticipa l'oggetto di un accordo contrattuale già intervenuto tra il Governo e le organizzazioni sindacali, ossia l'introduzione della nona qualifica.

Mi rendo conto che per qualcuno l'introduzione della nona qualifica rappresenta una forzatura, ma in Commissione è stato osservato, da parte di qualche collega, che si è trattato di una forzatura della stessa interpretazione autentica, perchè dagli atti parlamentari, dagli interventi di molti colleghi nell'VIII legislatura che sono anche presenti in questa, risulta chiaro che la formulazione dell'articolo 4, comma quarto, di quella che poi è stata la legge n. 312 poteva dar luogo agli inconvenienti di cui stiamo parlando.

Si è trattato pertanto di una scelta che il Governo ha fatto secondo un progetto di insieme che il Governo stesso sta portando avanti in materia di pubblico impiego, che riguarda non solo i direttivi ma anche i dirigenti. Capisco la posizione del Governo che, avendo una visione d'insieme, doveva intervenire anche in ordine all'applicazione e all'esecuzione dei contenuti della legge n. 312 e mi rendo conto che sotto il profilo della pura rispondenza di questa interpretazione, rispetto al testo della legge, alla volontà del legislatore una forzatura, un'inversione di tendenza c'è stata. Il Governo, nella sua responsabilità, ha fatto questa scelta in questa visione d'insieme che ha chiarito in Commissione in diversi interventi, precisando che cosa vuol fare della pubblica amministrazione, come intende rilanciarla, come intende dare un assetto definitivo, anche di soddisfazione, ai pubblici dipendenti e la Commissione, a maggioranza, ha accettato questo progetto, contenuto anche nel nuovo contratto per i pubblici dipendenti firmato qualche giorno fa e il cui valore politico non sto qui a sottolineare, bastando ricordare come per la prima volta un accordo contrattuale in materia di pubblico impiego ha avuto una valenza tale da poter essere di riferimento al contratto per i lavoratori privati.

È questa visione che va accettata nel suo complesso e in essa non è esclusa una qualifica intermedia fra la dirigenza e la ottava qualifica, tant'è vero che proprio questo ramo del Parlamento, in occasione dell'approvazione dei disegni di legge sulla Corte dei conti, sulle direzioni provinciali del tesoro e sulla Ragioneria generale dello Stato, aveva approvato a larghissima maggioranza l'intro-

duzione della nona qualifica, norma tolta dall'altro ramo del Parlamento e contro la cui espulsione questo ramo del Parlamento non intervenne, anche se diversi colleghi fecero presente l'opportunità di esercitare la riserva di legge per l'introduzione della nona qualifica. Certo ognuno di noi può avere dubbi in ordine a questa interpretazione e in ordine alla stessa introduzione della nona qualifica, però devo dire che la nona qualifica, così come l'abbiamo prevista, è largamente richiesta e trova il consenso anche delle confederazioni sindacali.

Aver avuto il tempo e lo spazio di precisare meglio, di inserire altre norme di procedura sarebbe stato più utile, ma è il limite stesso derivante da una legge di conversione di decreto-legge che ci impedisce di fare questo e comunque a tale carenza ha provveduto il Governo presentando ieri — ce lo ha detto questa mattina il ministro Gaspari in Commissione — un apposito disegno di legge in cui si articola, si precisa e si danno contenuti concreti alla nona qualifica che noi introduciamo nella legge di conversione, addirittura prevedendo e disciplinando i rapporti di questa qualifica con i livelli inferiori (settimo e ottavo) apicali della carriera direttiva e con quello superiore, trattato peraltro da un organico disegno di legge sulla nuova dirigenza anch'esso all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Con queste ombre e con queste luci, riserve di precisare ulteriormente in sede di replica, spero che l'Assemblea voglia condividere, sia pur dialetticamente, questa impostazione approvata in Commissione e non voglia far mancare la propria adesione a questo provvedimento di conversione del decreto-legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Sabbata. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, colleghi, ci troviamo in una situazione abbastanza singolare. Si tratta di un provvedimento adottato sotto la responsabilità del Governo e della maggioranza e che ha determinato

una interpretazione andata oltre il suo significato; una norma che non ha ricevuto il voto di questa parte che è stata contraria fin dall'origine a questo famoso articolo 4.

Oggi si vuol andare oltre, da parte di certe interpretazioni, e non differiamo in questo dalle altre forze politiche nel frenare il rischio che emerge da una giurisprudenza che consideriamo non corretta. Devo dire subito che si è registrata in mezzo a certi esponenti delle categorie interessate, ma che ha serpeggiato anche all'interno di forze politiche che pure si dichiarano a favore della conversione del provvedimento governativo, una interpretazione per così dire rafforzata del significato della giurisprudenza che si è formata. Per tale ragione, desidero quindi ricordare ai colleghi che si tratta in realtà di una decisione della Corte dei conti in materia di giurisdizione domestica per il personale da essa dipendente, mentre da qualche parte si è preteso di assumerla come ragione di estensione a tutti. Si è chiesto cioè addirittura di generalizzare una decisione che non solo non aveva — come non può avere alcuna decisione giurisdizionale — significato generale, ma che non proveniva dall'autorità che ha una giurisdizione generale sull'argomento. Devo dire che ha un significato, non solo dal punto di vista politico, ma anche di ordinamento, il fatto che questa giurisdizione della Corte dei conti si è estinta per intervento del legislatore, a causa di situazioni abbastanza delicate che, come noi ben ricordiamo, si sono formate in passato e che ne hanno richiesto l'intervento.

Affiancano questa decisione della Corte dei conti due pareri del Consiglio di Stato in sede consultiva, uno della prima e uno della terza sezione, che sono tra loro discordanti, ma, che, in quanto pareri, non formano giurisprudenza. Direi che se mai vi fosse un caso tipico in cui il legislatore deve intervenire, utilizzando il proprio potere di interpretazione autentica di fronte ad incertezze dei magistrati attuali o potenziali, è proprio questo. È proprio questo cioè uno di quei casi tipici, a proposito dei quali è ben difficile parlare di sopraffazione del legislatore rispetto al giudice ed è invece da riconoscere che il legislatore esercita il proprio potere ordinario di

chiarimento. Semmai, vi è da qualche parte la volontà di far prevalere la decisione del magistrato, che poi è — come abbiamo visto — un magistrato particolare, sopraffacendo il legislatore quando ormai è giurisprudenza, o comunque orientamento consolidato anche da parte della Corte costituzionale, che il primo bene tutelato dal legislatore quando fa l'interpretazione autentica è quello dell'uguaglianza, e non altro e che di fronte ad esso non ci si può sottrarre, è quasi obbligatorio l'intervento.

Ho voluto ricordare queste cose, trovandoti nella posizione singolare di dare ragione ad un provvedimento del Governo, nella sua sostanza, senza peraltro esitare ad indicare un difetto, quello cioè di realizzare l'interpretazione per mezzo di un decreto-legge, che è questione da considerare del tutto anomala, persino di dubbia correttezza, almeno nella base iniziale.

Pertanto, manteniamo ogni riserva per quanto riguarda l'atteggiamento del Governo sia per la responsabilità che porta nell'aver redatto l'articolo 4, sia per l'aver emanato il decreto-legge. Naturalmente, avendo ascoltato anche il relatore che, sia puré in modo piuttosto contorto, non chiaro e che lascia adito a interrogativi, si è pronunciato per la conversione del decreto-legge, non abbiamo ragione di determinare una lesione degli interessi generali dello Stato, nonostante la tortuosità dell'atteggiamento del Governo.

Una cosa comunque mi pare essenziale (e su questo condivido varie affermazioni che in diversi documenti ha fatto il Ministro): un certo orientamento per dare al nostro paese un nucleo di dirigenza burocratico-amministrativa che sia di alta qualità. Il che significa necessariamente non allargare il numero dei dirigenti e questa è un'esigenza che condividiamo, che deve essere soddisfatta per rendere più moderna e più rapida l'attività della pubblica amministrazione e che, oltre tutto, dobbiamo perseguire se vogliamo ispirarci anche all'esperienza di altri paesi europei moderni, invece che porci a rimorchio di situazioni di altri paesi che non possono essere considerati moderni, a causa del loro grado di sviluppo economico, sociale e politico.

Oltre a questi, l'altro punto che si deve tener presente è che quando insorgono questioni anche difficili, questi risultati e questi scopi debbono essere perseguiti trattando con i sindacati, ascoltandoli, convincendoli ad accettare le soluzioni migliori, certo sempre riservandosi quel margine che rappresenta la supremazia del legislatore rispetto anche al sindacato. In altre occasioni la mia parte politica ha avuto modo di difendere questo principio, che è da seguire con attenzione, cioè che è comunque importante realizzare intese con il sindacato e sulla base di queste procedere verso l'ammodernamento, il ringiovanimento, il miglioramento della pubblica amministrazione.

Non credo però — e ne discuto adesso perchè è questione che dà significato generale al provvedimento, in tal modo eliminando o accorciando quanto potrà essere detto nella specifica fase di esame — che per questo sia necessario adottare l'emendamento approvato dalla maggioranza della Commissione, che non è, sotto questo aspetto, un buon esempio. Che significato ha, mentre si afferma che si vuole ricondurre una norma adottata dal Parlamento entro i limiti che il Parlamento intendeva avesse, discutere di tutt'altra cosa, come l'istituzione della nona qualifica funzionale? Che significato ha affidare il tutto a una trattativa, senza definire i profili legislativi, secondo l'obbligo imposto dall'articolo 97 della Costituzione e anche secondo il contenuto della legge-quadro del pubblico impiego? Domanderei anche alla Presidenza che significato ha introdurre questa norma nel disegno di legge di conversione, visto che attiene a materia diversa dalla interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. A me sembra che un emendamento di questo genere dovrebbe essere dichiarato inammissibile. Ma, al di là delle questioni procedurali, è certo che questo emendamento, che dovrebbe far parte del disegno di legge di conversione come articolo aggiuntivo, inquina il significato di tutto il provvedimento. Infatti non siamo più in tema di interpretazione autentica di una norma di legge, ma siamo di fronte a una modificazione generale dello stato dei pubblici dipendenti, che andrebbe riguardato in altra sede e con maggiore attenzione.

Voglio soltanto indicare la difficoltà di introdurre una nuova qualifica superiore all'ottava, ma inferiore alla minima qualifica dirigenziale; bisognerebbe cioè inventare qualcosa. Credo che questo possa essere fatto e sia io personalmente, sia il Gruppo comunista, non siamo pregiudizialmente contrari, ma riteniamo che lo si debba fare nella sede opportuna. Il Governo ha già adottato un progetto di legge — almeno questa è la dichiarazione del Ministro — e il collega Saporito ha voluto proporre, come relatore, una anticipazione piuttosto forzata. Il Ministro si è adeguato a questa volontà del relatore.

Maggioranza e Governo si assumono in questo modo una responsabilità collettiva, che noi crediamo di non condividere. Noi riteniamo che questo problema, che ormai è sorto, perchè in diversi Ministeri è stata introdotta la nona qualifica funzionale caso per caso, in un modo non conforme alle esigenze di buona gestione della pubblica amministrazione, debba essere risolto. In linea generale pensiamo che debba essere risolto nel modo in cui lo chiedono le confederazioni generali dei sindacati, ma con queste vorremmo avere un rapporto più aperto, conoscere meglio la loro posizione, essere in grado di collegare a questa posizione la funzione del Parlamento, in modo da giungere a una approvazione che sia soddisfacente per i sindacati e per le esigenze dell'ordinamento.

Non è una rapida, vorrei dire frenetica, esigenza, come quella dimostrata dal relatore Saporito, quella che può essere buona consigliera in un'opera abbastanza complessa di questo genere. Il succo di questo intervento è insomma questo, e credo che i colleghi lo abbiano già compreso: noi ci troviamo in una condizione che ci spinge ad accettare il contenuto della norma interpretativa, perchè una norma già considerata di dubbio valore senza l'interpretazione verrebbe ad avere un significato ancora peggiore e incorrerebbe proprio in quel rischio che già era stato individuato dalla nostra parte quando la norma fu adottata. Ma non ci sentiamo assolutamente indotti ad approvare un emendamento che viene imposto da una agitata fretta del relatore, che non può essere certo portatrice di un buon consiglio nell'adempimento della

volontà, che noi invece torniamo ad esprimere, di trovare un atteggiamento del Parlamento tale da accettare gli orientamenti, le indicazioni che emergono dai sindacati confederali e insieme da soddisfare le esigenze proprie della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

SAPORITO. *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione orale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, colleghi senatori, per quanto riguarda le ragioni di questo decreto-legge, credo di non avere nulla da aggiungere a quello che è stato egregiamente detto dal relatore e dal senatore De Sabbata, i quali hanno chiarito gli aspetti di urgenza fondamentali che hanno reso necessario questo intervento.

In realtà, il problema, se non fosse stato oggetto di un intervento immediato, avrebbe pregiudicato in modo grave quella riforma della dirigenza sulla quale la Camera si è già espressa all'unanimità nella Commissione affari costituzionali, con una collaborazione eccezionale, nell'approfondimento di singoli temi, sia della maggioranza che dell'opposizione. Sul problema della riforma della dirigenza, che è uno dei problemi chiave della nuova organizzazione nell'amministrazione pubblica, si è raggiunto alla Camera un consenso che comprende tutte le forze politiche presenti in Parlamento.

La conseguenza del deliberato in sede di giurisdizione domestica della Corte dei conti, trasferito sull'intero settore della pubblica amministrazione, avrebbe recato gravissimo pregiudizio proprio alla realizzazione di quella politica sulla quale si era manifestato e raggiunto un consenso così vasto.

Debbo naturalmente anche chiarire, perchè credo che i colleghi senatori debbano avere tutti gli elementi di valutazione, che lo stato

d'animo sul quale ha potuto far presa una organizzazione settoriale nell'ambito della categoria degli appartenenti alla ex-carriera direttiva è purtroppo originata da una inadempienza — lo riconosco — da parte del Governo. Infatti nel precedente contratto era stato convenuto tra le grandi confederazioni ed il Governo che nel prosieguo dell'attuazione di quel contratto si sarebbe dovuta realizzare la istituzione della nona qualifica, la quale doveva rimanere nell'area della contrattazione dovendo essere negoziata con i firmatari dell'accordo generale. Ciò non è avvenuto; sono accadute invece delle vicende, di cui è stata teatro anche questa Aula, così come l'Aula di Montecitorio. Alcune amministrazioni hanno tentato di realizzare con provvedimenti settoriali la nona qualifica al loro interno. Voi conoscete le vicende di alcuni provvedimenti del settore finanziario. Naturalmente, tali provvedimenti hanno avuto l'opposizione energica e impegnatissima delle confederazioni, le quali hanno ritenuto che in questo modo si intendeva eludere l'impegno assunto per la generalità del personale statale, creando situazioni di ingiustizia all'interno dello stesso apparato statale.

Questa è la ragione per cui la istituzione della nona qualifica in alcuni Ministeri fu combattuta e bocciata (e in questo argomento debbo rettificare quanto ha affermato il senatore De Sabbata): solo nel settore universitario, infatti, è tuttora in atto la istituzione della nona qualifica funzionale. Tutti gli altri tentativi sono stati regolarmente bocciati dal Parlamento, non perchè il Parlamento fosse contrario alla istituzione di tale nuova qualifica, ma perchè, come risulta ampiamente dal dibattito che si è svolto in Commissione e in Aula, il Parlamento riteneva che questa qualifica dovesse investire l'intero apparato pubblico, come d'altra parte era nell'impegno del Governo. Questo va detto per chiarezza e con chiarezza; non si tratta di una invenzione dell'ultima ora, ma di un preciso impegno assunto, in sede contrattuale, dello Stato nei confronti delle grandi organizzazioni sindacali.

Al riguardo va anche rilevato che il Governo tutte le volte che si è trovato di fronte a questa richiesta, ha sempre confermato di

voler assolvere l'impegno assunto. Tuttavia, per diverse ragioni esso non è stato ancora mantenuto; e quando il Governo ha torto, bisogna pur riconoscerlo. Siamo, infatti, in torto relativamente al mantenimento di un impegno che era ritenuto importante dalle organizzazioni sindacali. Inoltre, esso era ritenuto strategico anche per la funzionalità dello Stato, in quanto si avvertiva l'assoluta necessità di realizzare nell'ambito dell'amministrazione statale, una funzione di più diretta collaborazione con la dirigenza, che costituisce lo snodo che deve unire l'apparato amministrativo con la classe dirigente e che normalmente, come tutti sappiamo, esiste nell'ambito della pubblica amministrazione. Accanto al dirigente vi è infatti sempre un appartenente alla carriera subordinata, il quale è in realtà l'operatore che traduce le direttive in atti operativi; esso è quindi un elemento di eccezionale importanza per la funzionalità dell'amministrazione pubblica. Queste sono anche le ragioni per cui bisognava istituire la nona qualifica funzionale nell'ambito di alcune amministrazioni più interessate alle sollecitazioni della società, cioè le amministrazioni finanziarie.

Ora la situazione che si è determinata nell'ambito dei direttivi ha costituito una delle spinte per le quali, sulla scorta di una decisione della Corte dei conti, la quale — come è tutti ben noto — non ha valore di generalità per l'apparato pubblico, è scoppiata una domanda volta ad ottenere l'estensione della nona qualifica all'intero apparato pubblico. Voi capite, cari colleghi, che ci sono degli stati d'animo che noi non possiamo ignorare. E lo stato d'animo attuale — non ho difficoltà a riconoscerlo — è di sfiducia nella volontà del Governo di mantenere l'impegno assunto in sede contrattuale. Questa è la ragione per la quale ieri sera il Consiglio dei ministri ha approvato sull'argomento un apposito disegno di legge concordato con le organizzazioni sindacali. La materia era stata già ampiamente trattata in sede di contratto 1983-85 con le organizzazioni sindacali, con la sola aggiunta di alcune facilitazioni per l'accesso alla dirigenza da parte degli attuali appartenenti al ruolo ad esaurimento; il Governo, con l'approvazione del predetto disegno

di legge ha dato pertanto una risposta positiva a tale domanda con questo disegno di legge.

L'emendamento proposto dal relatore trova il consenso del Governo perchè vi è l'impressione, alimentata dai fatti precedenti, che in realtà questa volontà non si traduce mai in fatti concreti. L'emendamento Saporito ha il potere di assicurare definitivamente le categorie interessate sul fatto che la volontà manifestata dal Governo, e sollecitata dalle grandi confederazioni, verrà tradotta in termini operativi nei prossimi contratti.

Mi rendo perfettamente conto che l'emendamento presentato sotto forma di articolo aggiuntivo dal senatore Saporito non risolve compiutamente il problema e che vi è necessità di una legge, però tale emendamento pone il Governo e le confederazioni nelle condizioni di avviare un discorso concreto sulla nona qualifica, in modo da inquadrarla nell'ambito della trattativa generale sul pubblico impiego; esso crea infatti tutte le premesse per avere una visione completa di ciò che occorre fare nei prossimi rinnovi contrattuali.

Mi auguro che il disegno di legge che verrà presentato in questo ramo del Parlamento e che per ragioni di competenza sarà assegnato alla 1ª Commissione, affari costituzionali, sia rapidissimamente esaminato, in modo che si possa dare una disciplina completa alla nona qualifica, e si possa così risolvere un problema molto importante per lo Stato in quanto collegato — perchè deve essere collegato — con la riforma della dirigenza statale che, ripeto, alla Camera dei deputati ha compiuto un significativo e definitivo passo in avanti. Credo che quando alla ripresa dei lavori esamineremo il disegno di legge governativo ci sarà la possibilità di avere già una risposta da parte dell'altro ramo del Parlamento sui

problemi della dirigenza; tutto ciò ci consentirà di esaminare questo disegno di legge in un'ottica che comprenda la sistemazione dell'intero settore.

Queste sono le ragioni per le quali sono favorevole all'emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo, presentato dal relatore Saporito. Tale emendamento, infatti, anche se non risolve il problema dà però quella certezza al personale che è, ripeto, sfiduciato, creando le condizioni per un rapido corso del disegno di legge.

Per queste ragioni vorrei pregare anche i colleghi dell'opposizione di considerare lo stato emotivo presente nella categoria e li invito quindi a dare il loro contributo ad una affermazione di principio che sarà tradotta, ripeto, in una legge il cui testo presentato dal Governo è stato concordato con le grandi confederazioni sindacali; legge che il Parlamento, dopo avere esaminato tutti gli aspetti al fine di migliorarne il contenuto, potrà rendere rapidamente operativa e soprattutto efficiente nel momento in cui andremo alla stipula del primo grande contratto del settore pubblico, qual è il contratto degli statali. *(Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).*

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 15 novembre 1985, n. 626, concernente interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Art. 1.

1. L'espressione « qualifica superiore » usata dall'articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per indicare la qualifica di inquadramento del personale ivi contemplato, deve intendersi esclusivamente come la qualifica funzionale istituita dall'articolo 2 della medesima legge, nella quale l'inquadramento può essere effettuato anche in soprannumero.

2. L'inquadramento di cui al comma precedente non può comunque avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1978.

3. I provvedimenti comunque emessi in difformità alle disposizioni dei commi precedenti sono nulli, ancorchè registrati.

4. I funzionari, eventualmente promossi alla qualifica di direttore aggiunto di divisione in base a provvedimenti difformi rispetto alle disposizioni dei primi due commi, ma in esecuzione di giudicati, non hanno comunque titolo sia per la promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento e sia per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo previsto dall'articolo 1, penultimo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301.

5. Gli effetti economici derivanti dai provvedimenti previsti dal comma precedente sono riconosciuti a titolo personale e saranno assorbiti con la normale progressione economica di carriera.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico.

TARAMELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, il ministro Gaspari, mettendosi una mano sul cuore, ha cercato di commuoverci con le sue buie ragioni, forse pensando al Natale. Però, signor Ministro, nonostante questo sforzo, credo che lei non sia riuscito a convincersi sulla utilità e la giustizia dell'emendamento presentato a questo disegno di legge.

Non sto a riprendere gli argomenti già illustrati poco fa dal senatore De Sabbata riguardo la nostra critica e le nostre riserve sul decreto che ci avrebbero comunque portato a dare un assenso. La nostra critica molto severa è sull'emendamento che viene proposto e che questa mattina la Commissione a maggioranza ha approvato. Il ministro Gaspari ha spiegato ampiamente in questa occasione — e lo ha fatto anche nella preceden-

te discussione quando esaminammo i presupposti in ordine al decreto — che occorreva approvare questo decreto perchè altrimenti si sarebbe provocato un danno grave allo Stato, alla pubblica amministrazione, in virtù di quella sentenza e anche perchè, disattesa la circolare del Ministro, altri 8.250 funzionari avrebbero ottenuto una promozione, provocando un grosso danno e non solo dal punto di vista economico (il Ministro lo valuta in 120 miliardi): si sarebbe creata una situazione ingovernabile per quanto riguarda la soluzione dei problemi relativi alla dirigenza e a quello che doveva poi essere definito con la nona qualifica funzionale. Si sarebbe creata una confusione con gravi difficoltà, e sarebbero emersi problemi seri di direzione della nostra macchina amministrativa.

La soluzione pensata dal senatore Saporito (che dice che bisogna tener conto delle legittime aspettative; legittime aspettative non sono diritti acquisiti, ovviamente) è stata la seguente: in questo provvedimento con un emendamento decidiamo l'istituzione della nona fascia. Vorrei subito precisare, per evi-

tare equivoci, che noi concordiamo sull'istituzione della nona fascia e siamo quindi disponibili su questo, ma riteniamo indispensabile che, nel momento in cui si decide tutto ciò, si stabiliscano i ruoli, le funzioni di coloro che saranno chiamati a ricoprire i posti. Nell'emendamento invece nulla si dice al riguardo, non c'è nessuna declaratoria circa le funzioni, nulla si dice di chi ha titolo, se non con un'affermazione generica che tutti coloro che rivestono particolari posizioni professionali hanno diritto all'inquadramento nella nona fascia; si aggiunge poi un limite, ma quando si dice «tutti» e poi si aggiunge un limite, non so come il sistema possa funzionare. Si dice, infatti, che devono essere non più del 50 per cento dell'ottava fascia. Non si stabiliscono le funzioni, non c'è la declaratoria, si stabilisce «tutti» e poi si dice che vi è un limite del 50 per cento; non so come queste affermazioni si concilino. Il 50 per cento cos'è? Sembra — in questo periodo consentitemi la battuta — un numero del lotto, non un organico studiato e pensato, come dovrebbe essere l'organico della nona fascia, per le funzioni che tale personale deve assolvere, che sono delicate, se vogliamo far funzionare bene questa macchina.

Noi sosteniamo allora la nona qualifica, che deve essere contrattata secondo quanto stabilisce la legge sul pubblico impiego, deve essere fatta per legge e nel modo dovuto ma come la realizziamo oggi, poniamo in essere un «pastrugno» che non affronta i problemi, crea anzi una serie di altre aspettative, per gli elementi contraddittori che vi sono all'interno dell'emendamento. Non realizziamo perciò nessun miglioramento, anzi contribuamo ad un ulteriore degrado della pubblica amministrazione, anziché avviare un processo di inversione della tendenza in atto.

Esprimo allora una preoccupazione: il degrado, il peggioramento della capacità della nostra macchina non è solo un fatto economico, di quanti servizi più o meno si erogano e a che livello. Temo che, passo passo, noi metteremo in forse anche la vita democratica del nostro paese. Quando poi non funzionerà più niente, non ci sarà più democrazia. Non voglio caricare di maggior significato questo provvedimento, ma avverto che con esso non

si fa un passo in avanti, come tutti auspichiamo e riteniamo indispensabile, per migliorare la macchina pubblica; non si sa nemmeno quali saranno le conseguenze di carattere economico del provvedimento, anche se nell'emendamento si dice che la spesa aggiuntiva sarà di 16 miliardi. Non si tratta poi solo — credo — di 16 miliardi perchè alla fine non si sa mai qual è la spesa vera del personale nel suo insieme. Non si tiene inoltre conto di cosa alla fine si spende e di quanto costi questa macchina. Soltanto una volta all'anno ce ne ricordiamo, quando discutiamo la legge finanziaria e allora si dice che il disavanzo è troppo alto e che bisogna porre freni. Però, non si propone nessuna misura: noi abbiamo fatto uno sforzo durante la discussione sulla legge finanziaria nel proporre qualche modifica, ma nulla si fa per contenere questo costo; la strada maestra che la maggioranza ha intrapreso negli anni e che ha proseguito anche quest'anno è quella di avanzare una serie di proposte di attacco allo Stato sociale, ma nulla si fa per contenere la spesa, per migliorare il funzionamento della macchina statale che consentirebbe una riduzione dei costi.

In conclusione, signor Presidente, voteremo l'articolo unico del decreto perchè eravamo d'accordo, mentre non voteremo l'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo e ci asterremo nella votazione sull'intero provvedimento per gli elementi contraddittori che vi sono all'interno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo unico con l'avvertenza che, se saranno approvati emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi, esso diverrà articolo 1 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo unico, aggiungere i seguenti:

Art. ...

«Per il personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge e per tutti i dipendenti dell'ex

carriera direttiva che rivestono particolari posizioni professionali, è istituita la nona qualifica funzionale i cui profili e modalità di accesso verranno stabiliti con la procedura contrattuale prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

Con la stessa procedura verranno conseguentemente modificate le declaratorie dei profili professionali stabiliti dall'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

La dotazione organica della nona qualifica non deve superare il 50 per cento della dotazione dell'ottava qualifica.

Il trattamento iniziale della nona qualifica non può essere superiore al 90 per cento del trattamento iniziale del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento».

1.0.1 LA COMMISSIONE

Art. . . .

«All'onere derivante dalla presente legge, valutato in ragione d'anno in lire 16 miliardi, si provvede mediante parziale utilizzazione delle disponibilità previste dalla legge finanziaria a copertura degli oneri connessi ai rinnovi contrattuali per il 1986».

1.0.2 LA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, devo dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento in esame, che è stato dettato dall'esigenza di contenere gli effetti diseconomici di un altro esorbitante giudizio della Corte dei conti che ancora una volta è andata oltre, al di là e al di sopra della volontà e delle intenzioni del legislatore del 1980. Abbiamo espresso perplessità in sede di Commissione sulla proposta di istituire in questa sede, in questo momento, in questo periodo questa nona qualifica che allo stato degli atti sembra configurarsi quasi come un cedimen-

to ad una sorta di pressioni esterne verso il Parlamento o addirittura quasi come la promessa di un regalo di Natale. Abbiamo accettato l'emendamento e lo accettiamo per solidarietà verso il Ministro e verso il Governo. Con queste riserve di principio voteremo a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione, con l'avvertenza che, se approvato, diverrà articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dalla Commissione con l'avvertenza che, se approvato, diverrà articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, recante disposizioni urgenti in materia di sanatoria delle opere edilizie abusive (1608) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, recante disposizioni urgenti in materia di sanatoria delle opere edilizie abusive», già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

BASTIANINI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame converte in legge un decreto del Governo resosi necessario per un complesso di difficoltà manifestatesi in fase di applicazione della legge sul condono edilizio, anche dopo

le modificazioni introdotte da un successivo provvedimento varato dal Parlamento. Le difficoltà sono riconducibili, da un lato, alla complessità delle procedure previste dalla legge e, dall'altro, alla dimostrata incapacità dei comuni, e soprattutto degli uffici del catasto, a fornire ai cittadini tutta la documentazione e le informazioni tecniche necessarie per una corretta presentazione della domanda.

Il Governo, raccogliendo le sollecitazioni provenienti dagli amministratori locali, oltrechè dalle organizzazioni di categoria e dai cittadini interessati, ha opportunamente deciso una proroga ed ha intelligentemente previsto che essa sia graduata. Il termine del novembre 1985 per la presentazione delle domande è infatti slittato al marzo 1986 senza alcun aggravio, al settembre 1986 con un aggravio commisurato al solo 2 per cento per mese sull'oblazione, e non sugli oneri di concessione, con una possibilità per i cittadini di giungere fino al marzo 1987. In tal modo,

quindi, anche i cittadini distratti potranno avvalersi del condono, però pagheranno questa loro distrazione con il raddoppio dell'onere di oblazione.

Il decreto, inoltre, proroga a fine 1987 il termine per l'accatastamento gratuito, mentre negli articoli finali prevede norme di adeguamento dei richiami della legge ai termini prorogati. Esso contiene, infine — nell'articolo 2, se la memoria non m'inganna — una disposizione che, per gli edifici costruiti in zona sismica, rende obbligatoria la verifica di antisismicità solo nel caso in cui l'abuso sia stato commesso successivamente all'imposizione del vincolo.

La Commissione di merito ha ritenuto di non dover proporre modifiche e quindi invito l'Aula ad approvare il testo trasmesso dalla Commissione, che recepisce le decisioni della Camera, al fine di dare piena sicurezza di norma vigente alle amministrazioni e ai cittadini.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(Segue BASTIANINI, relatore). Non svolgerei con completezza il mio compito di relatore se non ricordassi che nel dibattito in Commissione, da parte degli esponenti delle opposizioni ed anche da parte di molti senatori della maggioranza — ricordo in particolare gli appassionati interventi del senatore Segreto — sono stati richiamati all'attenzione del Governo e del Parlamento alcuni nodi che neppure questa proroga risolve. In primo luogo, quello di una eccessiva complessità delle procedure, ribadendo il relatore la sua idea, invano difesa durante la formazione dell'*iter* legislativo, che si dovessero stralciare dall'obbligo di condono tutte le opere realizzate prima del 1967 e che si dovesse evitare ogni procedura per gli abusi minori relativi alle opere interne. Inoltre è stato sollevato il problema del termine dell'autunno 1983, che discrimina tra le opere abusive ammissi-

bili a condono da quelle non ammissibili a condono. In questa materia la Commissione, pur rilevando l'importanza del problema e la fondatezza di molte delle osservazioni svolte, ha ritenuto che non si potesse, in questa sede, appesantire un provvedimento di proroga con materia conflittuale, che porterebbe nuovamente a divisioni il Senato e anche a una difficile terza lettura del provvedimento alla Camera, rimandando quindi il riesame di questa materia a successivi provvedimenti, che sono, peraltro, già in corso di esame presso la Camera su iniziativa di numerosi parlamentari.

Ritengo di aver riferito delle valutazioni della Commissione sul disegno di legge n. 1608 e per concludere raccomando ancora all'Aula di valutare positivamente il provvedimento al nostro esame, con un voto che confermi il testo trasmessoci dalla Camera e

approvato in Commissione, per evitare una terza lettura presso la Camera stessa e dare certezze agli amministratori e ai cittadini.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Libertini. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. I senatori comunisti si asterranno dal voto sul disegno di legge che converte in legge il decreto di proroga, anche se sono favorevoli alla proroga dei termini del condono, che corrisponde a necessità oggettive, che sono state determinanti nell'indurre il Governo a emanare il decreto.

La nostra astensione, invece del voto a favore, si spiega con alcune ragioni, una minore e l'altra maggiore. La minore è che ci pare abbastanza assurdo imporre sulla proroga, seppur a partire dall'aprile, un interesse di mora, quando alla proroga si arriva per le incongruenze della legge e per le carenze gravi della pubblica amministrazione. Lo Stato non può fare pagare ai cittadini la propria inefficienza e lucrare su di essa. Meglio sarebbe stato avere una proroga più congrua, ma ben definita; per esempio il 30 aprile o il 30 giugno, senza more e senza ulteriori dilazioni. Tanto più — è questa la seconda ragione della nostra astensione — che la legge n. 47 va cambiata e prima che scada la proroga.

Con l'astensione intendiamo significare appunto che con questa legge, distorta, iniqua e inapplicabile, noi non abbiamo comunque nulla a che fare e che invece vogliamo cambiarla. Questo problema, una radicale modifica della legge, è come sapete, all'ordine del giorno della Camera dei deputati e successivamente verrà al nostro esame. Si tratta di una iniziativa dei Gruppi parlamentari, ma il Governo, ministro Nicolazzi, deve riflettere e fare la sua parte in questa procedura. Non giovano le furbizie: la proroga concede spazi molto ristretti al lavoro del Parlamento. Esitazioni, indugi e rinvii avrebbero il solo risultato di determinare una situazione ingovernabile e di condurre inevitabilmente ad una nuova proroga, sia pure assurdamente.

Signori del Governo, persuadetevene: questa legge è inapplicabile e il suo fallimento

rischia di precipitare il territorio in una situazione di ingovernabilità e di caos. Dunque meglio prendere atto del fatto e fronteggiarlo con adeguate misure. Nella sede propria, cioè nella discussione sul disegno di legge di modifica della legge n. 47, noi preciseremo le nostre proposte di merito. Ma desidero dichiarare, per obbligo di chiarezza, che è l'impianto stesso della legge che va cambiato e che occorre rifare.

Non si devono dunque solo stralciare le norme relative alla sismicità e riportarle entro un provvedimento generale che riguardi tutta l'edilizia. Non si devono solo snellire le procedure ed eliminare una serie di incongruenze ed errori e collegare il provvedimento con lo stato e il funzionamento della pubblica amministrazione. Si deve andare più alla radice. Eminentissimi giuristi, presenti anche in questo ramo del Parlamento, hanno chiarito che l'oblazione, la cui procedura surroga l'amnistia, è incostituzionale.

Di ciò tutti si dovranno persuadere. Se un cittadino nel futuro ricorresse per questo motivo alla Corte costituzionale, ne avrebbe certamente un giudizio positivo, con le conseguenze pesanti e generali che potete immaginare. Per mesi lo abbiamo ripetuto in questa Aula, ma ora la verità viene a galla. La legge n. 47 viola le prerogative istituzionali del Capo dello Stato e delle regioni. Questa struttura va corretta, ma una tale correzione coincide con una esigenza di merito: evitare di sottrarre risorse al territorio, evitare di sottrarre risorse al Mezzogiorno.

Ciò può essere fatto se l'oblazione viene soppressa e se la legge, stabilendo principi di base, affida alle regioni la sanatoria amministrativa, rinviando all'amnistia la sanatoria penale, ovviamente gratuita. Le regioni poi dovranno far pagare agli abusivi gli oneri di urbanizzazione fortemente maggiorati, ove si tratti di speculazioni o di illeciti privi di motivi sociali, o ridotti, nei casi di necessità o di ragioni sociali. Dovranno inoltre fare una sanatoria che parta dalle ragioni del territorio, anziché da quelle del tesoro.

Del resto, onorevoli colleghi, da due anni il Governo insegue il miraggio di fare soldi con il condono, ma si tratta appunto di un miraggio. Sono passati due anni e gli obiettivi finanziari sono stati via via ridimensionati

da 10.000 a 4.000 miliardi e saranno ridotti ancora. Soprattutto questi mezzi, una volta reperiti, dovranno essere riversati in un modo o nell'altro, insieme ad altri impegni, sul territorio.

Da questa vicenda lo Stato può e deve ricevere solo un vantaggio finanziario. Esso deriva dal mettere a regime il fisco su di un vasto patrimonio, che oggi evade ogni imposta. Non si tratta di poco, nè si tratta di un entrata episodica. Il provento della sanatoria deve invece andare tutto ai comuni e deve essere determinato da ragioni di equità sociale e dalle ragioni del territorio.

Noi oggi cogliamo questa occasione per dare al Governo un consiglio che è nell'interesse collettivo. Occorre chiudere per sempre il doloroso capitolo dell'abusivismo e, se la legge rimanesse quella che è, questo capitolo — attenti — rimarrà aperto per sempre. Cogliamo dunque tutti insieme l'occasione della proroga per correggere i gravi errori che furono commessi, nonostante i nostri avvertimenti negli ultimi tre anni. La fermezza è una cosa, la cocciutaggine e la cecità politica sono, onorevoli colleghi, tutt'altra cosa e noi abbiamo bisogno, noi Parlamento, noi Stato italiano, di fermezza e di lungimiranza insieme, se vogliamo fare il nostro dovere di legislatori e di Governo del Paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mitrotti, il quale nel corso del suo intervento svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerato che la prescrizione dell'articolo 35, comma 14, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è tale da rendere di fatto impossibile il rilascio dei certificati di agibilità a causa dell'aggettivo «vigente» riferito alle norme in materia di sicurezza statica;

preso atto che le norme in materia di sicurezza statica attualmente vigenti sono diverse e più restrittive di quelle che erano in vigore al 1° ottobre 1983 e che pertanto ne consegue la impossibilità di riscontro, per la stragrande maggioranza degli edifici abusi-

vamente costruiti fino a tale data, delle condizioni tecniche necessarie per il rilascio delle certificazioni di abitabilità e/o agibilità di cui allo stesso comma 14 dell'articolo 35 citato;

constatato che la mancata concessione dell'abitabilità e/o agibilità vanificherebbe in maniera pressochè totale gli effetti della concessione edilizia in sanatoria in quanto il cittadino, dopo essersi sottoposto ad oneri comunque non indifferenti, verrebbe a trovarsi nuovamente fuorilegge non avendo tali certificazioni,

impegna il Governo a chiarire, con apposita circolare illustrativa, che le disposizioni in materia di sicurezza statica, richiamate al comma 14 dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono intendersi «vigenti all'epoca della realizzazione delle opere per le quali si chiede la concessioni in sanatoria».

9.1608.1.

MITROTTI, CROLLALANZA

MITROTTI. Signor Presidente, se lei ritiene, posso illustrare nel corso del mio intervento anche gli emendamenti, in una soluzione unica e razionale, in modo da accorciare i tempi.

Onorevoli colleghi, so benissimo che un disegno di legge di conversione di un decreto non è il momento migliore per affrontare certi temi. Ma è altresì vero che i temi ai quali mi riferirò hanno tale pregnanza da essere abilitati ad entrare in una discussione come quella che è stata avviata per la conversione del decreto n. 656 del 20 novembre 1985.

Comincerò con il considerare che questa scadenza era stata intravista dagli operatori del settore e dalla vasta area degli abusivi come un momento di riflessione, in merito al provvedimento originario utilizzabile per correggere, per emendare quelle parti della legge che hanno dato adito ad interpretazioni distorte e, in taluni casi, frenanti l'operatività stessa del dettato normativo.

Ho sintetizzato in pochi emendamenti questi riferimenti che ritengo meritino un esame, se pure affrettato, nel corso dei lavori di

conversione del decreto-legge. Sono riferimenti che, colti in Commissione, hanno consentito un confronto di opinioni che li ha avvalorati, nel senso che l'unica argomentazione effettivamente contrapposta a queste proposte emendative è stata quella, ripetuta in Aula dal relatore, di eliminazione di ogni turbativa dell'*iter* di conversione del decreto-legge.

Ritengo che la turbativa nell'esame di un decreto-legge che si converte è ben poca cosa rispetto alla turbativa che una norma inadeguata opera in un settore vastissimo e con ripercussioni altrettanto ampie.

Aggiungerò ancora che la materia largamente dibattuta anche a livello tecnico ha lasciato i più insoddisfatti. Lo stesso senatore Bastianini, intervenuto all'assemblea degli ordini professionali, ha dichiarato senza velo di disconoscere pubblicamente la legge di cui è stato relatore, con ciò sottolineando quelle insoddisfazioni che ha ripetuto anche nel breve intervento di premessa e questa discussione generale. Vero è che la mole dei provvedimenti sin qui intercorsi — sono stati undici, tra leggi, decreti-legge, decreti ministeriali e circolari ministeriali — la farraginosità degli stessi articolati e la puntigliosità di talune precisazioni della circolare ministeriale hanno accresciuto le difficoltà anziché ridurle, talchè mi sembra opportuno, in questo dibattito, chiedere all'Assemblea di procedere a delle rettifiche non sostanziali del provvedimento ma al tempo stesso essenziali perchè da esso si ritragga la migliore operatività.

È stato rilevato anche da altri colleghi in Commissione che la data del 31 marzo 1986 quale riferimento ultimo per la presentazione delle cosiddette domande è un termine che con ogni probabilità sarà, alla scadenza, assoggettato ad ulteriore proroga. Chi professionalmente è impegnato nella materia — ed io per la mia qualificazione tecnica di geometra sto operando in questo campo — ben sa che tale previsione non è che la presa d'atto delle tante situazioni di inadeguatezza strutturale che coinvolgono gli uffici chiamati a gestire la legge sul condono, sia che si vada in catasto sia che si vada negli uffici tecnici comunali sia che si vada negli altri

8-9-10 uffici che bisogna contattare per l'espletamento dell'arco delle funzioni che vengono chieste ad un tecnico per portare avanti una pratica di condono; si può così cogliere una situazione che consolida la previsione di un'ulteriore proroga dopo il 31 marzo 1986, talchè mi sembra opportuno ribadire che anticipare un'ulteriore dilazione di questo tipo altro non può conseguire se non un'offerta di disponibilità di spazio temporale per questi uffici che consenta loro di organizzarsi nella gestione degli adempimenti connessi alla legge sul condono.

Dirò ancora che, in correlazione a questo slittamento, mi sembra utile prevedere anche lo slittamento della data inizialmente prevista al 30 settembre 1986 per la formulazione in seconda istanza della domanda, un ulteriore termine, questo, concesso ai ritardatari e che, se venisse accolto il differimento dal marzo al giugno della data attualmente in vigore, sarebbe opportuno portare da settembre al 31 dicembre 1987.

Un'altra modifica che ho proposto è quella dell'adeguamento di analoghe previsioni, così come sono riportate al comma 2 dell'articolo 1; nel caso di questo secondo emendamento non si tratta di modifiche sostanziali ma unicamente di correlazioni del testo.

Ho ritenuto di dover proporre anche un intervento emendativo della legge n. 47 che consenta di coprire normativamente il vuoto che si è venuto a creare con la fissazione al 1° ottobre 1983 dell'ultimo giorno utile, o, meglio, del primo giorno inutile, per la presentazione delle domande. Non v'è chi non veda la sperequazione che la legge n. 47 concreta nei confronti di quei cittadini che hanno realizzato costruzioni prive delle relative concessioni dopo la data fissata dalla legge n. 47, come data ultimativa. Certo può essere anche condiviso l'allarme di chi, a più riprese, ha denunciato che l'effetto di risonanza di una norma rimasta nell'incubatrice parlamentare per tanto tempo ha incentivato il fenomeno abusivo nell'arco di tempo che va dall'ottobre 1983 al marzo 1985, data di entrata in vigore della legge n. 47. Ma al tempo stesso non v'è chi non veda come non si possa fare addebito al cittadino di una incapacità del legislatore di emanare solleciti-

tamente una norma peraltro preannunciata. Pertanto mi sembra doveroso per quest'Aula procedere a una modifica della data fissata dalla legge n. 47 al 1° ottobre 1983, portandola fino al 16 marzo 1985, data di entrata in vigore della legge n. 47.

In connessione con questi emendamenti, ho ritenuto di recuperare al momento della conversione del decreto n. 656, l'esame da parte di quest'Aula di una proroga degli effetti della cosiddetta legge Formica: più propriamente si tratta del decreto-legge n. 12 del 7 febbraio 1985 convertito poi nella legge n. 118 del 5 aprile 1985. Ritengo che sia motivata la connessione di questa materia con il decreto al nostro esame, in quanto da più parti è stato lamentato — e questo è un dato facilmente riscontrabile — che la legge sul condono ha provocato un blocco parziale del mercato edilizio in quanto le prescrizioni che la legge formula in materia di trasferimento della proprietà immobiliare sin qui hanno operato come elemento frenante la possibilità, da parte dei notai, di rogare atti di compravendita non corredati scrupolosamente da una serie di documenti certificanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge sul condono per immobili che devono essere immessi nel libero mercato. C'è da dire anche di più: che la responsabilizzazione dei notai è stato elemento non secondario rispetto a questo processo di arresto del mercato immobiliare. Si tratta di un elemento non secondario perchè la legge sul condono dichiara praticamente nulli a tutti gli effetti gli atti di compravendita per i quali si possa eccepire qualche vizio in relazione alle prescrizioni della legge stessa sul condono edilizio.

Talchè, in presenza di una norma poco chiara e di una serie diversificata di interpretazioni riferentesi sempre alle stesse norme, è prevalso sin qui l'atteggiamento dei notai di salvaguardare le proprie responsabilità, rinunciando a rogare atti per i quali non è possibile produrre la serie dei supporti documentali che la legge sul condono richiede. Se questo è l'esito sortito dalla legge sul condono, si può ben comprendere come la cessazione dei benefici di cui alla legge n. 118 del 5 aprile 1985 altro non comporterà se non un aggravio di stasi nella mobilità del mercato edilizio.

Mi è parso quindi confacente con la materia e con gli obiettivi della stessa legge n. 47 chiedere all'Aula, con un emendamento da me presentato che aggiunge un articolo al disegno di legge di conversione, l'approvazione della proroga della validità della legge n. 118 del 5 aprile 1985 fino al 31 dicembre 1986. Questa data è limitativa delle tante richieste che vengono avanzate, perchè viene anche segnalato che gli enti, ad esempio, erogatori di mutui o le stesse imprese operatrici nel settore hanno bisogno di un congruo periodo di tempo per predisporre programmi e finanziamenti finalizzati a far conseguire il possesso della prima casa ai cittadini che ne hanno bisogno. Vorrei che tutti assieme ricordassimo che il diritto ad una casa di proprietà per abitazione è costituzionalmente sancito ed altro noi non facciamo, nel prorogare i termini della legge n. 118, se non promuovere un mezzo legislativo teso a facilitare l'attuazione pratica di questo precetto costituzionale.

In questi termini, ritengo che il problema, oltre che riconnettersi alla materia trattata, possa ampiamente meritare il consenso dei colleghi in Aula; non foss'altro perchè proprio l'Aula del Senato, nel corso dell'esame della legge finanziaria, ha approvato un articolo aggiuntivo che prevedeva la proroga che oggi io propongo con l'emendamento. Di certo non è per indurre l'Aula a ripetere consensi già formulati che io sollecito i colleghi a dare il proprio assenso; mi ha spinto a presentare l'emendamento la considerazione, che può essere condivisa, che la formulazione inserita nella legge finanziaria potrà operare solo verso febbraio-marzo del 1986 — semprechè non vi siano cancellazioni da parte dell'altro ramo del Parlamento — mentre l'inserimento di questa previsione all'interno del decreto che stiamo convertendo può utilizzare la corsia preferenziale della conversione in legge del decreto e quindi giungere a diventare esso stesso legge entro il termine utile del 31 dicembre 1985. Ritengo che questa motivazione possa essere determinante nel muovere i colleghi a concedere il proprio assenso.

Talune altre brevi considerazioni vorrei fare in merito ad un altro problema che ho proposto all'Aula in forma di ordine del gior-

no. Tra le incongruenze della legge n. 47 ve ne è una che rischia di rendere inoperante la stessa legge per la stragrande maggioranza degli immobili costruiti abusivamente: il comma 14 dell'articolo 35 della legge n. 47, con riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, usa l'aggettivo «vigenti» senza nessun'altra precisazione temporale, dal che l'accezione prima ed immediata di tale termine porta a riferire le norme da assumere alla vigenza della legge e quindi porta a cogliere il riferimento delle norme sulla sicurezza statica attualmente in vigore. Le cose stanno in modo diverso, nel senso che l'attuale normativa che presiede alle verifiche di staticità degli immobili è cosa diversa dalla analoga normativa in vigore prima del 1° ottobre 1983, data ultima cui devono essere riferite le opere abusive. Dunque ci troviamo a dover certificare l'idoneità statica di fabbricati eseguiti in una determinata epoca utilizzando norme tecniche emanate in epoca successiva. Non v'è chi non veda che il tecnico volenteroso che ha costruito, che ha dato il proprio calcolo, il proprio progetto per la realizzazione di opere statiche in data antecedente al 1983, non può aver fatto altro che applicare le norme allora vigenti. Imporre oggi una verifica di quelle opere, realizzate con le norme allora vigenti, significa dichiarare oggi quelle opere al di fuori della legge e questo comporta la vanificazione pratica della legge sul condono edilizio per la stragrande parte delle opere eseguite.

Errore analogo era stato compiuto dalla legge con riferimento alle zone sismiche, in quanto si era preteso di applicare la normativa per le zone sismiche anche per quelle opere realizzate in zone che sismiche non erano al momento in cui il proprietario le ha edificate. Quest'ultimo errore risulta corretto dal decreto al nostro esame e non vedo perchè non si debba correggere anche l'errore che ho evidenziato relativamente alla certificazione di idoneità statica.

Vero è che si può anche evitare una modifica di fatto della norma in quanto si tratta di precisare l'interpretazione dell'aggettivo «vigenti» che nulla dice in relazione alla collocazione temporale delle norme stesse. A tal fine ho presentato un ordine del giorno con il

quale chiedo di impegnare il Governo a chiarire, con una apposita circolare illustrativa, che le disposizioni in materia di sicurezza statica, richiamate al comma 14 dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono intendersi vigenti all'epoca della realizzazione delle opere per le quali si chiede la concessione in sanatoria. Ritengo che questo ordine del giorno, se approvato, darà un contributo di chiarezza notevole all'applicazione della legge sul condono.

Con ciò chiudo il mio intervento, ossequioso anche nei confronti dei colleghi che a tanto mi hanno sollecitato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BASTIANINI, relatore. Per quanto riguarda l'ordine del giorno illustrato dal senatore Mitrotti, in linea di massima sono d'accordo, riservandomi solo di proporre al presentatore qualche modifica formale. In sostanza comunque mi sembra che affronti un problema concreto e indichi anche una strada realistica per affrontarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dei lavori pubblici.

* **NICOLAZZI, ministro dei lavori pubblici.** Aggiungo solo qualche osservazione. Voglio ricordare che oltre alle pressioni e alle richieste venute per la proroga, noi ci siamo accorti a fine ottobre che solo 50.000 domande erano pervenute e questo era dovuto, in parte, al ritardo dei tempi di stampa e di distribuzione dei moduli e, in parte, forse anche alla mancanza di conoscenza delle procedure e dei suoi tempi. A questo proposito, noi faremo nei prossimi mesi una campagna d'informazione adeguata affinché tutti i cittadini possano conoscere le procedure e i tempi delle stesse.

Ha già ricordato il senatore Bastianini i contenuti di questo decreto-legge: il Governo ha recepito la proposta concordata alla Camera dai Gruppi parlamentari e quindi non rimane che raccomandarne l'approvazione,

ricordando anche che la legge non è inapplicabile, come ha detto il senatore Libertini.

È forse di difficile applicazione, ma io mi chiedo se non abbia contribuito anche la sua parte politica a renderla difficile, atteso che nella sua stesura originaria, se pur modificabile, certamente vi era molta più chiarezza.

Per quanto riguarda infine l'ordine del giorno mi associo alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Mitrotti, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

MITROTTI. Signor Presidente, mi sembra che per chiarezza della materia vi debba essere la formalizzazione del voto.

BASTIANINI, *relatore*. Vorrei chiedere al presentatore di sostituire i due termini «impossibile» e «impossibilità» con gli altri «difficile» e «difficoltà».

PRESIDENTE. Il presentatore è d'accordo con la modifica proposta dal relatore?

MITROTTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dai senatori Mitrotti e Crollalanza, con le modifiche testè concordate.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, recante disposizioni urgenti in materia di sanatoria delle opere edilizie abusive.

Avverto che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e dell'emendamento inteso a introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già fissato al 30 novembre 1985 dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è prorogato fino al 31 marzo 1986. La domanda di concessione in sanatoria può comunque essere presentata fino al 30 settembre 1986 con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta a titolo di oblazione per ciascun mese o frazione di mese.

2. All'articolo 40, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

« In ogni altra ipotesi di abusivismo, la presentazione della domanda dopo il termine del 30 settembre 1986, e comunque non oltre il 31 marzo 1987, comporta il pagamento di una somma pari al doppio dell'oblazione ».

3. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nel testo integralmente sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è prorogato al 30 giugno 1986.

4. Il termine per la denuncia al catasto di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già fissato al 31 dicembre

1985 dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è prorogato al 31 dicembre 1986.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 1986» con le altre: «30 giugno 1986» e le parole: «30 settembre 1986» con le altre: «31 dicembre 1986».

1.1 MITROTTI, CROLLALANZA

Al comma 2, sostituire le parole: «30 settembre 1986» con le altre: «31 dicembre 1986» e le parole: «31 marzo 1987» con le altre: «30 giugno 1987».

1.2 MITROTTI, CROLLALANZA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. ...

«All'articolo 35, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la data: «1° ottobre 1983» è sostituita con la seguente: «16 marzo 1985».

1.0.1 MITROTTI, CROLLALANZA

Invito i presentatori ad illustrarli.

MITROTTI. Ho già illustrato gli emendamenti nel corso del mio precedente intervento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BASTIANINI, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario a tutti e tre gli emendamenti.

NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Mitrotti e Crollalanza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Mitrotti e Crollalanza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dai senatori Mitrotti e Crollalanza.

Non è approvato.

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge è il seguente:

Art. 2.

All'articolo 35, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente periodo:

« Per le costruzioni realizzate prima della dichiarazione di sismicità della zona, gli accertamenti sono eseguiti senza tener conto della dichiarazione stessa ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Decorso il termine del 30 settembre 1986 senza che sia stata presentata domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, la sospensione di cui al precedente primo comma perde efficacia ».

Art. 4.

All'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente al 31 dicembre 1986, l'ammenda prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata a lire 250.000 ».

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge.

È approvato.

Dichiaro improponibile il seguente emendamento, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. ...

«Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, sono prorogate fino al 31 dicembre 1986.

1.0.1 MITROTTI, CROLLALANZA

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso

È approvato.

GARIBALDI. Avevo chiesto di parlare per dichiarazione di voto e protesto per il fatto che mi sia stato negato questo diritto.

PRESIDENTE. Lei ha ragione, senatore Garibaldi, ma non si è trattato di volerle negare un diritto: a me è sfuggita la sua richiesta. Il Presidente è qui per tutelare tutti i diritti. Le chiedo scusa di nuovo, senatore Garibaldi, non ho notato la sua richiesta.

**Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 1609**

FIMOGNARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIMOGNARI. A nome della 12^a Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1609, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1985, n. 627, concernente disposizioni in materia di compe-

tenze professionali dei laureati in medicina e chirurgia nel settore delle analisi cliniche», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Fimognari si intende accolta.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1985, n. 627, concernente disposizioni in materia di competenze professionali dei laureati in medicina e chirurgia nel settore delle analisi cliniche (1609) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1985, n. 627, concernente disposizioni in materia di competenze professionali dei laureati in medicina e chirurgia nel settore delle analisi cliniche», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FIMOGNARI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento all'esame è stato, in un certo senso, necessitato dalle vicende che sono intervenute in questi ultimi mesi, specie sul piano giudiziario, e dall'accentuarsi della polemica tra varie figure professionali operanti nei laboratori di analisi.

È bene preliminarmente fare una breve ricostruzione dei fatti. Due sentenze, diametralmente opposte, hanno aperto la polemica tra medici e chimici. Una è quella del pretore di Napoli, il quale, con decreto di archiviazione del 15 ottobre 1984, osserva che l'esclusione della categoria dei chimici, nel disegno di legge regionale, dalla direzione dei laboratori di analisi, che ha determinato l'inoltro della denuncia da parte di detta categoria nei confronti dei medici e dei biologi per l'esercizio abusivo della professione, risulta giustificata dalle considerazioni che se-

guono, e che dimostrano altresì l'infondatezza della denuncia.

Va osservato, invero, che il laboratorio di analisi, nell'ambito della prestazioni cliniche, trova il suo impegno prevalente, o quanto meno non secondario nell'obiettivizzazione di indici patologici che non sono sempre soltanto legati alle variazioni sulla composizione chimica dei liquidi e dei tessuti organici. Esiste, infatti, una ben vasta gamma di prestazioni che esulano totalmente dalla competenza acquisita dai chimici nel corso degli studi universitari. Ad esempio, il laboratorio non esaurisce la sua attività nella identificazione e quantificazione di sostanze con mezzi puramente chimici, ma proietta il suo campo di azione nell'ambito di esigenze che interessano la più completa patologia umana.

Senza dire che anche l'esecuzione della indagine chimica va vista nell'ambito di una esigenza di inquadramento clinico, che assegna al laboratorista la figura non già di ausiliario, fornitore acritico di dati, bensì di un collaboratore, direttamente impegnato nel perseguimento nella diagnosi clinica, che è punto di partenza di ogni atto medico ulteriore.

L'altra sentenza è quella del pretore di Taranto — confermata da una sentenza della Corte di cassazione — il quale ha condannato i medici per esercizio abusivo di professione, ritenendo che soltanto i chimici sono abilitati ad effettuare le analisi con metodo biologico; i medici infine non sarebbero abilitati ad effettuare le analisi né con metodo biologico, né con metodo chimico, con preclusione, quindi, della possibilità di eseguire qualunque tipo di analisi e con conseguente responsabilità penale del medico per esercizio abusivo della professione di chimico. Il pretore ha sostenuto che esula dalla professione del medico l'esercizio di ricerche di laboratorio, perchè non oggetto dell'esame di abilitazione professionale. L'attività di analista, quando detta attività costituisce l'oggetto finale ed esauriente dell'attività professionale, è per legge riservata alle competenze di chimici e biologi.

Quindi i medici, quelli denunciati, hanno in concreto esercitato abusivamente l'attività di analista chimico o biologo, perchè al me-

dico non può essere riconosciuta la capacità giuridica di eseguire analisi. Non vi è alcuna ragione per distinguere tra analisi cliniche in senso stretto e analisi chimiche finalizzate all'accertamento diagnostico. Le analisi chimico-cliniche non costituiscono giammai attività sanitaria.

Il fatto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1969 prevede negli ospedali un posto di primario preposto alla direzione del laboratorio di analisi chimico-cliniche è, per il pretore, un semplice fatto di omogeneità organizzativa rispetto alle altre divisioni pur dirette da sanitari. Secondo detta sentenza, la competenza sino ad ora riconosciuta ai medici in carenza di un ordinamento professionale deriverebbe da provvedimenti amministrativi e da interpretazioni non corrette della vigente normativa o comunque da situazioni di fatto consolidate nei tempi.

Il pretore di Taranto trae le proprie basi in una interpretazione, a mio avviso non corretta, dell'articolo 48 della legge n. 396 del 1967, che consente in via transitoria l'iscrizione nell'albo dei biologi ai laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia, nonché agraria e medicina veterinaria, i quali dimostrino di avere esercitato effettivamente come attività esclusiva, o almeno prevalente, per almeno cinque anni, l'attività che forma oggetto della professione di biologo.

Il pretore ritiene argomento assolutamente decisivo per la soluzione del problema la fattispecie considerata dal suddetto articolo 48, da cui trae il proprio convincimento affermando che la forma *de qua* sancisce uno sbarramento normativo per il futuro e che quindi nel campo delle analisi, a partire dall'entrata in vigore della legge n. 396 del 1967, non può reputarsi lecita l'attività di esecuzione di analisi da parte dei medici quale unico oggetto finale della propria attività di liberi professionisti.

Il pretore di Città della Pieve, con sentenza del 1984 sempre sullo stesso ordine di motivi, afferma invece: «Sostenere che i risultati di operazioni eseguite da strumenti richiedono la presenza del chimico è sicuramente errato, perchè l'interpretazione dei dati spetta

al medico». Ma vi è di più, il suddetto giudice afferma che «l'evoluzione delle metodologie e lo sviluppo delle cognizioni tecniche, in una con le più sofisticate strumentazioni a disposizione, hanno finito per rendere superfluo l'intervento del chimico».

D'altra parte il Consiglio di Stato nella adunanza del 21 maggio 1985, rispondendo ai quesiti del Ministero della sanità concernenti la legittimità, da parte di un laureato in medicina e chirurgia, di svolgere attività di analisi e di ricerca nei laboratori di analisi cliniche, contrariamente a quanto opinato dal pretore di Taranto, ha sostenuto la tesi favorevole alla competenza del laureato in medicina e chirurgia, considerando che l'attività dell'analista rientra a pieno titolo nel *proprium* dell'arte medica.

In relazione a tale diversità di giurisprudenza e alla confusa e disordinata normativa in materia di competenze di esecuzione e direzione nel settore delle analisi cliniche, la Corte di cassazione invita a porre riparo con una legge chiara e possibilmente esauriente. Di tale raccomandazione si sono fatti già carico numerosi senatori presentando disegni di legge per disciplinare la materia dei laboratori di analisi: Garibaldi ed altri, Bompiani ed altri.

Il Governo peraltro ha presentato nel mese scorso il decreto-legge n. 627 con la funzione di tamponare la situazione di precarietà e di confusione che si era determinata. Il provvedimento lasciava impregiudicato il problema di una disciplina organica delle competenze professionali dei vari laureati operanti nel settore.

Esso in particolare riconosceva, come rientranti tra le competenze professionali dei laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale sia l'esecuzione di qualsiasi tipo di analisi che la direzione di laboratorio, e precisava, comunque, che tali competenze non pregiudicavano quanto può formare oggetto delle attività delle altre categorie di professionisti.

La Camera dei deputati ha profondamente modificato il provvedimento. Quest'ultima ha distinto le competenze di esecuzione da quelle di direzione prevedendo che entrambe possano essere esplicitate anche dai laureati in

medicina e chirurgia; tuttavia, mentre per l'attività di esecuzione è richiesto il semplice requisito dell'abilitazione dell'esercizio professionale e dell'iscrizione all'ordine, per la direzione dei laboratori è richiesto il possesso del diploma di specializzazione o della libera docenza in una delle branche attinenti al laboratorio di analisi, ovvero un'attività di servizio di almeno 5 anni presso un laboratorio di analisi di struttura unica.

La Camera ha poi precisato che le norme del provvedimento avranno una loro vigenza temporanea, cioè sino alla emanazione di una regolamentazione organica delle competenze professionali dei laureati delle diverse discipline per l'esercizio delle attività dei laboratori. Si riconosceva ai biologi e ai chimici la possibilità di accedere alla direzione dei laboratori, secondo le competenze e le modalità previste dai decreti del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 e n. 821 del 1984.

Si operava, infine, una sanatoria per coloro che alla data di entrata in vigore del provvedimento già dirigono laboratori di analisi cliniche.

La Camera, dunque, ha approfondito e ampliato l'originaria problematica proposta dal Governo dando un notevole contributo al dibattito in corso su tale delicata materia.

Ciò nonostante, dal dibattito in Commissione è emerso che la materia ha bisogno di ulteriori riflessioni, che peraltro il tempo ristretto a disposizione non consente di fare immediatamente. Pertanto, proprio in considerazione della ristrettezza dei tempi, della complessità e vastità della materia in esame, la Commissione ha ritenuto più opportuno ripristinare il testo del decreto, con una lieve modifica e cioè la soppressione al primo comma dell'articolo 1 delle parole «aperti al pubblico».

Con il seguente ordine del giorno ha, contestualmente, invitato il Governo a presentare al più presto un disegno di legge organico:

Il Senato,

rilevato che è iscritto all'ordine del giorno della 12^a Commissione permanente l'esame dei disegni di legge n. 1556 e n. 1598 che prendono in considerazione in modo organi-

co e globale la materia delle competenze professionali nel settore delle analisi cliniche e che altri disegni di legge sulla stessa materia sono in corso di presentazione,

invita il Ministro della sanità;

a presentare al Parlamento, in tempi rapidi, un provvedimento che, con particolare riferimento alle problematiche concernenti la classificazione dei laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, alle qualificazioni del personale ivi operante e alle competenze professionali richieste per la esplicazione delle funzioni di direzione, disciplini in modo organico, chiaro ed esauriente l'intera materia nel suo complesso, nel rispetto delle norme istitutive degli ordinamenti professionali di tutte le figure professionali operanti nel settore dei laboratori.

9.1609.1

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Imbriaco. Ne ha facoltà.

* **IMBRIACO.** Signor Presidente, intervengo brevemente precisando che questa mia rapida incursione sulla questione che stiamo discutendo va intesa anche come dichiarazione di voto.

Voglio precisare che la necessità deriva del fatto che il testo che stiamo per approvare è profondamente modificato — del resto lo ha sottolineato lo stesso relatore — rispetto al testo pervenuto dalla Camera. Va chiarito quindi che il nostro atteggiamento nei confronti del lavoro svolto nell'altro ramo del Parlamento è stato necessitato dalla verifica fatto sul campo che quel provvedimento, di per sé encomiabile perchè tentava di porre ordine in una materia così contestata, si è rivelato alla luce dei fatti un provvedimento che complicava ancor più le cose.

Abbiamo avuto un sentenza della Corte di cassazione che ha dichiarato abusivi i medici che effettuano analisi di laboratorio. C'erano pertanto due strade: quella di colmare questo vuoto determinatosi con la sentenza, e quindi ridurre il provvedimento al minimo, riconoscere cioè ai medici la possibilità di continuare, come per il passato, a praticare

indagini di laboratorio o, viceversa, porre mano ad una rivisitazione profonda della materia.

Il Governo si è mosso lungo la prima ipotesi; la Camera invece ha lavorato per cominciare a rigovernare la materia. Quel che è accaduto in questi giorni, signor Presidente, ha indotto, almeno il mio Gruppo — ma io penso anche i colleghi della altre forze politiche — a riflettere perchè il provvedimento della Camera era stato capace di suscitare un autentico vespaio; questo provvedimento, che doveva portare ordine e quindi dare legittima soddisfazione alle categorie interessate, si era risolto in un'ennesima complicazione per la vita stessa di questa categorie, sicchè nessuna di esse, dai medici ai biologi, ai clinici si è ritenuta soddisfatta.

A questo punto dunque la considerazione che questa materia dagli anni 1920 in poi ha visto susseguirsi numerosissimi interventi di ordine legislativo ed amministrativo, in una sorta di affannosa rincorsa burocratica dei grandiosi mutamenti scientifici e tecnologici che soprattutto negli ultimi venti anni abbiamo registrato, cioè la riflessione su quello che è avvenuto in questi sessanta anni, ha indotto alcuni di noi a valutare se questa materia una volta tanto poteva essere affrontata senza improvvisazioni e con adeguato approfondimento. Del resto, la sentenza della Corte di cassazione, ma non solo essa, le controversie e sentenze dei pretori, del Consiglio di Stato, e da ultima quella del tribunale amministrativo del Lazio inducono a riflettere e invitano il Parlamento ad impegnarsi seriamente su questo problema. Noi riteniamo che sia ora di porre mano a una rivisitazione profonda della materia, ponendo termine a questo stillicidio di proposte che, lungi dal porre ordine e garantire stabilità e sicurezza, crea incertezze, confusione, disordine, danni e guasti gravi all'erogazione di un servizio delicato come quello della tutela della salute.

Per queste ragioni siamo dell'avviso che vada approvato un provvedimento nel quale si risolve il problema posto dalla sentenza della Corte di cassazione, consentendo ai medici di continuare a lavorare come per il passato, facendo salve le prerogative delle altre

categorie, il tutto inquadrato in un impegno parlamentare affinché nel breve volgere di qualche mese l'intera materia venga affrontata complessivamente.

Il Gruppo comunista dunque voterà a favore del provvedimento che la Commissione questa mattina ha licenziato all'unanimità ed impegna il Governo a farsi parte diligente affinché, lungi dal rincorrere le varie spinte e le pressioni che possono arrivare, ci si impegni in un settore decisamente importante qual è quella della laboratoristica che, ripetuto, dagli anni '20 in poi non ha mai trovato una sistemazione razionale, lucida e definitiva. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garibaldi. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Devo ammettere che la sentenza della Corte di cassazione prima e lo stravolgimento del testo del decreto-legge presentato a rimedio dal Governo poi, stravolgimento perpetrato dalla Camera dei deputati, mi hanno profondamente turbato e seriamente preoccupato. Per dare ragione di tale mia reazione devo fare qualche accenno tecnico-culturale sull'attività del laboratorio a fini medici.

Questo tipo di laboratorio è una struttura organizzativa la cui attività ha come fine l'acquisizione, con l'ausilio di opportuni mezzi tecnici, di dati a carattere diagnostico relativi alla patologia umana. Nel suo ambito vengono sottoposti ad indagini materiali biologici oppure vengono eseguite prove di funzionalità sull'organismo umano con o senza somministrazione di sostanze a ciò specificamente deputate. Questo comporta una serie di attività finalizzate, in quanto facenti parte di un processo di accertamento diagnostico, al raggiungimento di obiettivi di assistenza sanitaria e di tutela della salute.

È facile comprendere come tutto ciò si inserisca naturalmente nel contesto dell'attività medica perchè solo il corso di studi in medicina e chirurgia contempla gli insegnamenti indispensabili abilitanti ad un corretto esercizio di tale attività. Sono infatti a tal fine necessarie nozioni di chimica il cui insegnamento sia però organizzato e finalizzato

alla formazione di una mentalità di tipo chimico-biologico. In facoltà medica l'insegnamento specifico si chiama chimica e propeudeutica biochimica, e a queste compete lo scopo di fornire al futuro medico le nozioni in termini molecolari dell'attività delle strutture cellulari e sub cellulari. Ciò rappresenta infatti l'obiettivo principale dell'esame di chimica biologica del secondo biennio della facoltà di studi di medicina e chirurgia.

Alla fisiologia umana poi è demandato il compito formativo riguardante il funzionamento di organi ed apparati e a tale complesso culturale si riallacciano tutte le prove di funzionalità proprie del laboratorio: prove che si configurano come una vera e propria fisiologia clinica.

Gli insegnamenti poi di patologia medica, di anatomia e istologia patologica ed infine di clinica medica, rappresentano lo sbocco che permette di inquadrare le nozioni acquisite nel primo triennio del corso di laurea nell'ambito del processo morboso o, se si preferisce, della patologia umana. È dunque sotto questo punto di vista che il laboratorio assume l'aspetto di semeiotica, cioè di un complesso di dati indicativi dello stato di normalità o di deviazione patologica di organi, apparati, tessuti, e si configura come un complesso conoscitivo tipicamente medico e gestibile correttamente solo da medici anche all'atto stesso della produzione dei dati, soprattutto di quelli che non siano in sé compiuti.

Infatti anche in questa fase, apparentemente solo tecnica, è da riconoscere al medico il ruolo principale perchè chimica clinica, immunologia, istopatologia, ematologia, batteriologia, virologia e farmacologia sono insegnamenti ufficiali propri del corso di laurea in medicina e chirurgia. Nessuna di queste materie fa parte del corso di laurea in chimica dove abbondano insegnamenti che nulla hanno a che fare con i capitoli quali proteine, carboidrati, lipidi, farmaci e cellule, che invece sono tipici dei materiali biologici oggetto di indagine nei laboratori di analisi cliniche. Infatti la chimica organica dei clinici è orientata verso settori che nulla hanno a che vedere con la chimica biologica, da tempo differenziatasi come scienza autonoma di tipica appartenenza medico-biologica.

Per quanto concerne la laurea in scienze biologiche, anche considerando l'indirizzo più favorevole, cioè quello fisiologico biochimico con orientamento ospedaliero, appare chiara un'impostazione che è al massimo di tipo paramedico, poichè mancano tutti quegli indispensabili approfondimenti di patologia, di clinica e di terapia, che permettono il naturale completamento sul piano dell'interpretazione delle analisi mediche e del loro riferimento alle applicazioni diagnostiche, terapeutiche e di monitoraggio. Allo stato dunque, manca al biologo la possibilità di dialogare con il curante e quella di fare della ricerca produttiva in termini di evoluzione delle conoscenze, configurandosi la relativa professione in chiave tecnica, essendo carente la visione generale ed esauriente di un fatto che è essenzialmente diagnostico. In questo senso è centrale solo il ruolo del medico ed appare paradossale qualunque tentativo di escludere questi dal campo delle analisi cliniche.

È ovvio che a questi medici, come a chiunque abbia o voglia avere competenze o responsabilità attive nel laboratorio medico, non debbono difettare i requisiti di un perfezionamento post-laurea che può essere acquisito solo nell'ambito di una scuola di specializzazione. Questo perchè le cosiddette analisi cliniche racchiudono nozioni tipiche di almeno una decina di materie, quelle sopra elencate, che sono già percorse dallo studente medico nel suo *iter* formativo, ma che debbono essere rimesse a fuoco, approfondite, ampliate, aggiornate e verificate nelle loro specifiche finalità. Tanto più che questo complesso di conoscenze è oggetto di rapida quotidiana innovazione, amplificazione e affinamento. È insomma una realtà lungo la quale il progresso medico più rapidamente evolve. Appare quindi irrinunciabile una specifica formazione post-laurea di questo tipo e la CEE ne ha quantificato la durata, come per le altre specialità mediche, in quattro anni.

Detto questo, perchè mi pare che le cose realizzate alla Camera abbiano fatto completamente astrazione da qualsiasi postulato e da qualsiasi fondamento tecnico elementare, devo dire, e riconoscere, a merito dei colleghi della Commissione, che la decisione di ripristinare nel testo originario il decreto-legge

proposto dal Governo è stato un atto di estrema responsabilità e di sicura affidabilità tecnica: infatti, se il Senato avesse accreditato le enormità tecniche e culturali e le approssimazioni giuridiche sottese al testo del decreto così come modificato dalla Camera, si sarebbe reso complice di una normativa destinata a sconvolgere buona parte del sistema organizzativo del servizio sanitario nazionale e soprattutto avrebbe vanificato il postulato dell'articolo 32 della Costituzione, in forza del quale la Repubblica si fa carico di tutelare la salute dei cittadini. Mi spiego meglio: per secolare pacifica interpretazione al medico è riconosciuta la capacità giuridica di compiere qualsiasi atto diretto o indiretto afferente al complesso di operazioni tecnico-professionali finalizzate alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie e alla riabilitazione dalle conseguenze dei loro reliquati. Quando il legislatore ha ritenuto di dover porre dei limiti o comunque di condizionare questa illimitata facoltà, lo ha fatto in termini espliciti: si veda ad esempio l'articolo 197 del testo unico delle leggi sanitarie che ha condizionato l'esercizio della radioterapia al possesso della specializzazione in radiodiagnostica e radioterapia; ovvero indirettamente, come per l'attività di anestesiologia e rianimazione, condizionando l'accesso ai ruoli degli specifici servizi al possesso della specializzazione e, più recentemente, con le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1969, alla frequenza protratta in reparti specifici.

In buona sostanza, dall'ordinamento complessivo e dalla prassi al medico è stato dato di esercitare qualsiasi atto sanitario subordinatamente all'ordinamento degli studi universitari della facoltà di medicina, mentre alle altre attività cosiddette paramediche, almeno fino ad un certo tempo, gli spazi di esercizio professionale erano determinati da espresse norme legislativo-regolamentari: così dicasi, ad esempio, per gli infermieri professionali, per i tecnici di radiologia e via di seguito.

Di conseguenza, tutta la normativa secondaria, ivi compresa quella regionale, ha, negli anni, consegnato il medico in un ruolo centrale anche nell'attività di analisi di laboratorio.

Con la legge n. 396 istitutiva della professione di biologo e del relativo ordinamento, il legislatore ha disegnato un campo di azione di questa categoria di professionisti, praticamente individuandolo in quasi tutto lo scibile delle scienze biologiche, con ciò creando le premesse dell'odierno equivoco, in particolare con la norma dell'articolo 48 che — interpretata *ad usum delphini* dal pretore di Taranto — dava facoltà ai medici di iscriversi all'ordine dei biologi nei primi cinque anni di attuazione della legge. Il pretore di Taranto si è avvalso di questo argomento per sottolineare come da quel tempo in poi il medico non fosse più capace giuridicamente di effettuare cose che peraltro aveva sempre effettuato e che tuttavia il legislatore del 1967 aveva ancora salvaguardato con la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della stessa legge, non considerata dal pretore di Taranto, e pure dalla Cassazione, nella sua frettolosa sentenza. In questo comma si afferma che l'oggetto della professione di biologo non preclude quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti a norma di legge o di regolamento. Dunque, questa legge dei biologi, nel momento in cui individuava i compiti dei biologi, implicitamente avrebbe espulso, fatta salva la riserva di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, dall'attività di laboratorio medici e chimici. Tuttavia dal 1967 all'anno scorso nessuno ha mai posto la questione per i medici in ordine alla loro idoneità all'esercizio del laboratorio; comunque i chimici da qualche anno a questa parte hanno intentato diverse azioni giudiziarie tese a dimostrare che i medici analisti esercitavano abusivamente la professione di chimico. Non ho ben compreso come questi abbiano ritenuto di doversi assimilare ai professionisti biologi (tutto sommato si tratta di una questione che adesso interessa relativamente) ma si sono visti — come ha ricordato il relatore — censurare le loro istanze sia da provvedimenti del pretore di Napoli che da provvedimenti del pretore di Città della Pieve. Solo lo scorso anno (è stato ricordato) sulla base dell'assunto che non esiste per i medici una legge organica professionale che ne puntualizzi le specifiche competenze, il pretore di Taranto ha sostenuto che le attività esercitabili dai medici sono solo

quelle verificate con l'esame di Stato o di abilitazione nel quale, contrariamente al 1938, nel 1956 e nel susseguente regolamento ministeriale del '57 non è stata prevista l'esecuzione della prova pratica di laboratorio. Da ciò, secondo tale pretore, l'incapacità giuridica dei medici di cui si è fatto cenno.

Il pretore ha portato altri argomenti sostanzialmente marginali e la Cassazione ha fatto propria la tesi del pretore di Taranto. Ne consegue, come è stato osservato, che, sulla base di questa interpretazione giurisprudenziale, i medici eserciterebbero abusivamente la professione di biologo e di chimico, quest'ultima — ripeto — non si sa come sia venuta in ballo attesa la cosmica distanza tra la formazione di base dei chimici e quella dei biologi, per non parlare di quella dei medici.

Credo non competa al legislatore confutare le deduzioni e le interpretazioni della legge dell'ordine giudiziario, spetta però al legislatore verificare se nell'applicazione delle norme l'interprete sia o no andato contro la volontà del legislatore stesso in forza di smagliature, contraddizioni o carenze dell'ordinamento e di conseguenza decidere cosa fare: se ribadire maggior precisione la propria volontà ovvero se prendere atto, individuata la propria volontà, o comunque chiarita la propria volontà, di adattarla alle nuove esigenze. A questo punto ciò che conta è che cosa vuole in materia il Parlamento; è sapere che cosa vuole. La situazione, a seguito della nota sentenza, a mio parere è stata drammatizzata; si sarebbero potute aspettare altre eventuali pronunce giurisprudenziali che non è da escludere possano andare di contrario avviso; si è ritenuto di dover intervenire con questo decreto-legge n. 627 che era partito correttamente (lasciando spazio a più meditate considerazioni della realtà nel suo complesso) e che è stato modificato dalla Camera.

Oggi la Commissione lo propone nella originale versione. È stata una scelta saggia, responsabile ed equilibrata e credo che l'Aula ben faccia ad accettare la proposta della Commissione che, a mio parere, è di assoluta correttezza tecnica ed organizzativa, essendo ispirata alla preoccupazione di garantire professionalità e qualità alle prestazioni dei la-

boratori di analisi clinico-chimiche, e che soprattutto ha espulso da una normativa di tanto impegno, di tanto valore e di tanta valenza sociale quelle incomprensibili e incredibili modificazioni che sono state introdotte al decreto-legge in sede di conversione alla Camera dei deputati. Io credo che l'ordine del giorno che la Commissione ci propone si possa comunque accettare, quale che sia l'esito della decisione che quest'Aula intenderà adottare e i riflessi che essa avrà sull'altro ramo del Parlamento a cui destino, forse con un po' di presunzione, il contenuto del mio intervento, ancorchè possa, dai colleghi presenti, essere considerato un'inutile esibizione di sapere biologico. Credo però che debba essere inteso come un opportuno richiamo all'assoluta — per lo meno dimostrata dai comportamenti — ignoranza dei presupposti tecnico-culturali che sono alla base di provvedimenti di questo tipo, che non possono essere adottati sotto la spinta di più o meno qualificabili interessi professionali o corporativi; in quanto essi provvedimenti non possono mai prescindere dalla preoccupazione di fondo che da queste scelte deriva; in buona sostanza la tutela dell'interesse primario della salvaguardia della salute dei cittadini.

Noi quindi siamo favorevoli alla proposta della Commissione e in questo senso il Gruppo socialista voterà.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FIMOGNARI, relatore. Signor Presidente, non ho altro da aggiungere a quanto già detto nella mia relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* **DE LORENZO, sottosegretario di Stato per la sanità.** Onorevole Presidente, onorevoli senatori, solo brevemente alcune considerazioni. Il Governo ha dovuto emanare questo decreto-legge per risolvere un problema che è stato qui ampiamente esposto, quello cioè di evitare che fosse addebitato ai medici il reato di esercizio abusivo della professione di chimico nell'ambito della loro attività, nelle

strutture, private e pubbliche, di analisi chimico-cliniche. Da sempre — come è stato evidenziato — i medici hanno svolto questa attività ed essa è prevista da una serie di leggi del testo unico sanitario e da altre norme, per cui è chiaramente assurdo ritenere che si potesse rimanere insensibili rispetto ad eventuali incriminazioni, che i medici potevano subire nell'esercizio della loro attività, dopo la sentenza della Corte di cassazione. Ecco la ragione del decreto-legge; il Governo non era impreparato rispetto a questo evento, aveva cercato con il quesito rivolto al Consiglio di Stato di risolvere i problemi che erano stati sollevati dalle sentenze dei pretori, e l'intervento della Corte di cassazione ha costretto il Governo ad emanare questo decreto.

Si tratta, in realtà, di consentire ai medici, che da sempre hanno svolto questa attività con competenza — ricordo che è il primario medico il responsabile del servizio di analisi chimico-cliniche nelle strutture pubbliche — di continuare nella loro attività e di evitare destabilizzazioni nel servizio sanitario nazionale, che è costretto ad affrontare già numerose difficoltà.

Il Governo aveva emanato un decreto-legge molto sintetico ed esso prevedeva tra l'altro una norma che salvaguardava i diritti sia dei biologi che dei chimici. La Camera ha ritenuto di dover modificare il decreto, anticipando alcuni temi che sono stati trattati largamente in Commissione igiene e sanità stamane e che sono stati ripresi negli interventi dei senatori Imbriaco e Garibaldi. In occasione della discussione alla Camera, il Governo ha fatto presente che alcune norme, soprattutto il comma terzo del decreto-legge, che riguarda l'affidamento della direzione dei laboratori ai biologi e ai chimici, poteva essere nella sua genericità portatore di contraddizioni e quindi di aperture di nuovi dissensi nell'ambito dei rapporti tra biologi, chimici e medici riaprendo il discorso del contenzioso attraverso ricorsi alla magistratura. Quindi, ritengo che le riflessioni che sono state fatte stamattina dalla Commissione igiene e sanità del Senato, tese a migliorare il testo della Camera, nell'ambito delle considerazioni giuste fatte dalla Camera, abbiano rappresentato uno sforzo molto utile che ha arricchito il

dibattito in questa materia. Così come anche i problemi sollevati stamattina in Commissione igiene e sanità rispetto alla sperequazione che si andava a determinare tra i medici da una parte e i biologi e chimici dall'altra, quando si prevedeva l'obbligatorietà della specializzazione e dell'esercizio per cinque anni in strutture pubbliche per la direzione dei laboratori, hanno fatto riflettere la Commissione, che è giunta alla conclusione che un adeguato approfondimento avrebbe comportato una modifica sostanziale del testo prodotto dalla Camera, con la difficoltà di vararlo nei tempi richiesti dai termini per l'approvazione del decreto-legge.

Il Governo, che aveva avanzato le riserve che sono state ampiamente riprese al Senato, è del parere che, di fronte all'unanimità della posizione assunta dalla Commissione igiene e sanità, si debba tenere conto che allo stato, per superare il problema determinato dalla sentenza della Corte di cassazione, è restituire ai medici la tranquillità di poter continuare a svolgere la loro attività, il ritorno al testo originario del Governo rappresenta la soluzione migliore. Fermo restando però che, così come è stato proposto dall'ordine del giorno della Commissione, sia l'atteggiamento della Commissione stessa, che ha già all'ordine del giorno due disegni di legge che tendono a dare organicità e un assetto più preciso e puntuale alle competenze dei biologi, dei chimici e dei medici nel settore delle analisi chimico-cliniche, sia l'impegno del Governo di far fronte a questa esigenza con un suo disegno di legge si inquadrano nell'ambito di quella modifica che la Camera aveva iniziato a porre in essere e che il Senato voleva attuare con ulteriori approfondimenti e che rende questo provvedimento, anche se a sanatoria di una condizione particolare, tutto sommato transitorio rispetto all'esigenza di sistemare tutta la materia nel più breve tempo possibile.

È proprio nell'ottica di queste considerazioni, onorevoli senatori, che il Governo ritiene che la soluzione proposta dalla Commissione igiene e sanità, presa all'unanimità, sia oggi quella più conveniente anche se non la migliore e si augura che, sulla scorta dei contributi che sono venuti dal Senato, la Camera voglia approvare, dopo il voto favorevole

del Senato, questo provvedimento per riaprire poi il problema in maniera più organica e risolverlo nei tempi più brevi possibili.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, ella esprime dunque parere favorevole sull'ordine del giorno presentato dalla Commissione?

DE LORENZO, *sottosegretario di Stato per la sanità.* Certamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo unico nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Articolo unico.

Il decreto-legge 15 novembre 1985, n. 627, concernente disposizioni in materia di competenze professionali dei laureati in medicina e chirurgia nel settore delle analisi cliniche, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fino alla emanazione di una regolamentazione organica delle competenze professionali richieste ai laureati delle diverse discipline (medici, biologi e chimici) per l'esercizio dell'attività di laboratorio, l'esecuzione di qualsiasi tipo di analisi che viene effettuata nei laboratori di analisi cliniche, di natura pubblica o privata, rientra anche

nell'ambito delle competenze professionali dei laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscritti all'ordine.

2. Per la direzione dei laboratori privati di analisi cliniche aperti al pubblico da parte di laureati in medicina e chirurgia è necessario il possesso del diploma di specializzazione o della libera docenza in una delle branche attinenti al laboratorio di analisi cliniche o l'aver svolto un periodo di servizio in ruolo o con incarico per almeno cinque anni presso laboratori di analisi di strutture pubbliche.

3. I laureati in scienze biologiche e in chimica possono accedere alla direzione dei laboratori pubblici di analisi cliniche secondo le competenze previste ed alle condizioni, con le procedure e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821.

4. Sono fatte salve le posizioni giuridiche di coloro che dirigono laboratori di analisi cliniche, di natura pubblica o privata, alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 1.

1. Fino alla emanazione di una regolamentazione organica delle competenze professionali richieste ai laureati delle diverse discipline (medici, biologi e chimici) per l'esercizio dell'attività di laboratorio, l'esecuzione di qualsiasi tipo di analisi che viene effettuata nei laboratori di analisi cliniche, di natura pubblica o privata, rientra anche nell'ambito delle competenze professionali dei laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscritti all'ordine.

2. Per la direzione dei laboratori privati di analisi cliniche aperti al pubblico da parte di laureati in medicina e chirurgia è necessario il possesso del diploma di specializzazione o della libera docenza in una delle branche attinenti al laboratorio di analisi cliniche o l'aver svolto un periodo di servizio in ruolo o con incarico per almeno cinque anni presso laboratori di analisi di strutture pubbliche.

3. I laureati in scienze biologiche e in chimica possono accedere alla direzione dei laboratori pubblici di analisi cliniche secondo le competenze previste ed alle condizioni, con le procedure e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821.

4. Sono fatte salve le posizioni giuridiche di coloro che dirigono laboratori di analisi cliniche, di natura pubblica o privata, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Ripristinare il testo del Governo, sopprimendo al primo comma le parole: «aperti al pubblico».

1.1

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE LORENZO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è il seguente:

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Passiamo alla votazione finale.

BOMPIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Sul complesso del provvedimento, vorrei associarmi alle considerazioni positive che già sono state svolte dai miei colleghi Imbriaco e Garibaldi e annunciare il

voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana.

Che sia materia complessa lo sappiamo tutti, lo abbiamo anche verificato dal breve ma esauriente dibattito che c'è stato in quest'Aula, tanto più se si considera che ben sei strumenti normativi, anche se dal differente peso giuridico, sono intervenuti in questi anni sulla materia; ma soprattutto vi sono state ben 14 occasioni di intervento del potere giurisdizionale. Quando si è in queste situazioni,

è chiaro che occorre una legge organica, una legge-quadro che venga a definire la complessa materia. Non era possibile, certamente, nel giro di poche ore, giungere a questa definizione.

Nel settore del laboratorio si confrontano parecchie esigenze. Da un lato c'è la problematica della competenza specifica dell'analista, esecutore dell'analisi, e dall'altra c'è la responsabilità e la competenza di colui che ha la responsabilità direzionale. D'altra parte c'è il problema della metodologia dell'analisi, che si confronta con il problema della interpretazione dell'analisi. Si tratta di una materia estremamente complessa, che vede però il tempo della esecuzione sempre più spostato con la moderna tecnologia verso processi di automazione, che si muovono sui grandi strumenti, o viceversa processi che vanno verso il *personal laboratory system*, cioè che metteranno a disposizione del singolo medico macchine realizzatrici delle analisi.

Quindi noi abbiamo veramente, nel giro di pochi anni, trovato sconvolta tutta la disciplina della materia esecutiva delle analisi di laboratorio. Il problema dell'interpretazione, si ricollega non c'è dubbio, ad un atto diagnostico e come tale non solo la tradizione, ma la realtà stessa viene ad affidarlo esclusivamente alla cultura medica e quindi all'area del medico.

Vorrei fare due ulteriori considerazioni molto brevi, che sottolineano il motivo della nostra scelta di oggi. C'è una situazione giuridica del personale estremamente complicata. Nel settore del laboratorio non solo abbiamo il medico, cioè il laureato in medicina come tale, ma anche il medico specialista con particolari responsabilità; abbiamo poi il laureato in biologia, il laureato in chimica ed anche tecnici analisti: a ciascuno spetta, e dobbiamo dare, un particolare tipo di qualificazione e di espressione di professionalità specifica. Ma, accanto a ciò, abbiamo anche il problema della classificazione dei laboratori.

Nessuno dei provvedimenti fin qui, salvo norme di tipo regionale o un recente decreto del Presidente del Consiglio, ha affrontato la problematica dei laboratori generali e dei laboratori settoriali, che va vista anche in ter-

mini moderni nell'ambito soprattutto della strutturazione dei grandi complessi sotto forma di servizi differenziati, monospecialistici affiancati, ma ricondotti a modello unitario e dipartimentale. Questo comporta l'approntare anche una problematica specifica della direzione di questi servizi.

C'è, infine, un problema di formazione professionale e specifica. Un tempo si ipotizzava un corso di laurea della facoltà di medicina diretto alla medicina di laboratorio. Oggi non si pensa più a questa soluzione, ma si pensa piuttosto alla necessità di promuovere specializzazioni alle quali possano accedere sia medici che biologi e, in talune circostanze e per taluni settori, anche i chimici.

Teniamo presente che le norme CEE sono ancora *in fieri*. C'è una Commissione che sta lavorando, ma abbiamo davanti a noi oggi una specializzazione polivalente o generale, che è applicata solo in tre paesi della CEE e abbiamo invece specializzazioni monosettoriali, rispettivamente di microbiologia e batteriologia in sei paesi, di anatomia patologica in otto, di biochimica in cinque. Per tutti questi motivi, che, come vedete, sono di ordine tecnico e che si aggiungono a quelli già sottolineati dai senatori Imbriaco e Garibaldi, che io non sto a ripetere — perchè è chiaro che poi la lettura complessiva del provvedimento e delle nostre dichiarazioni consentirà ai tecnici e all'opinione pubblica di capire in maniera unitaria il perchè del nostro atteggiamento — non posso far altro che confermare, anzitutto, l'apprezzamento per la tempestività dell'iniziativa del Governo nel presentare il decreto-legge, che ha consentito quindi serenità di operatività ai medici del settore del laboratorio in attesa della norma definitiva. Dall'altro lato, apprezzo il lavoro che è stato già svolto dalla Commissione sanità della Camera dei deputati, che certamente ha cominciato ad arare il terreno, ma non è arrivata — a parere unanime della Commissione del Senato — ad una verifica di tutti i problemi posti sul tappeto.

Questi motivi ci hanno appunto indotto a riproporre tutti insieme il testo iniziale del Governo con l'impegno, essendo già due disegni di legge stati depositati ed iscritti all'or-

dine del giorno della Commissione, di continuare questa opera di approfondimento, fermi restando i principi della pari dignità di tutte le professioni inerenti il settore del laboratorio, ma nell'esaltazione di quello che può essere lo specifico ruolo professionale ed il rispetto degli ordinamenti delle professioni già esistenti.

D'altra parte — pur esaltando le singole professioni —, dobbiamo considerare anche l'interesse collettivo e globale di sviluppo del sistema sanitario nazionale e della tutela del cittadino.

Accettando di lavorare in profondità su questo argomento mi sembra che, in questo modo, abbiamo dato una prima risposta a quell'invito, molto pressante e caldo, rivolto ci dalla quinta sezione penale della Corte di Cassazione nell'ultima sentenza, in cui si chiedeva l'emanazione di una norma chiara, precisa e definitiva che facesse testo per il settore del laboratorio.

Ci auguriamo che tutte le categorie, ora che viene fornita questa occasione di lavoro nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, possano e vogliano collaborare in maniera civile con noi per trovare una soluzione idonea allo sviluppo del settore del laboratorio nel sistema sanitario nazionale e della tutela del cittadino. *(Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).*

MITROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Signor Presidente, svolgo una breve dichiarazione di voto per motivare l'astensione dal voto del mio Gruppo in merito a questo provvedimento.

Devo innanzitutto rilevare che il senso e la portata dell'ordine del giorno sono contraddittori con il testo del decreto approvato, in quanto ad una forma apodittica dell'articolo 1, quale si è restituito in quest'Aula, fa riscontro l'aspetto problematico dell'ordine del giorno che riconosce una situazione meritevole di approfondimento. L'aver dichiarato, ripristinando il testo dell'originario decreto, che la direzione di laboratori, nonchè l'esecuzione di qualsiasi tipo di analisi, rientrano

nell'ambito delle competenze professionali dei laureati in medicina, da un lato, e l'aver posto, nell'ordine del giorno, che si invita il Ministro della sanità alla presentazione al Parlamento, in tempi rapidi, di un provvedimento relativo anche alla definizione delle competenze professionali richieste per la esplicazione delle funzioni di direzione dei laboratori, mi sembra significhi aver percorso due strade diverse.

Non entrerò nel merito di queste affermazioni, non essendo il mio, un intervento in discussione generale: rilevo solo quegli elementi che posso assumere a base delle perplessità che voglio dichiarare, che mi pongo nelle condizioni di esprimere l'astensione della mia parte politica.

Devo altresì dire che la materia tanto semplicisticamente trattata risale a disposti della nostra Costituzione. Infatti, l'articolo 32, quinto comma, della Costituzione prescrive l'esame di Stato per l'esercizio della professione. Dare al quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione un valore relativo, mediante il riconoscimento dell'abilitazione all'espletamento di determinate funzioni o di determinate attività professionali, senza la certificazione di un esame di Stato, così come la normativa oggi richiede, mi sembra — come dicevo — una forzatura financo del dettato costituzionale. Ma dirò di più: l'esame di Stato ritengo fosse il vero ostacolo da rimuovere, in quanto non è una invenzione dell'ultima ora. V'è tutta la normativa che ruota intorno a questo momento di verifica professionale. Ritengo che avallare questo decreto, senza intaccare la normativa esistente e che sostanzia, nella prova dell'esame di Stato, la certificazione dell'abilitazione all'esercizio della professione, significhi eludere il vero problema.

Certo, posso condividere quel che, con tanta competenza, ha dichiarato il senatore Garibaldi. So anch'io che nel corso di laurea di medicina vi sono esami di chimica e di chimica biologica, mentre la specializzazione in patologia clinica comporta il superamento di nove esami di chimica.

Sono pienamente cosciente di questo stato di cose e sono anche cosciente che lo stato confusionale in cui siamo venuti a trovarci,

dopo le note sentenze, non è chiaramente ascrivibile alla categoria dei medici. I primi colpevoli siamo noi, i legislatori che, nel tempo, hanno affastellato una serie di norme a volte contraddittorie o, quanto meno, ignoranti di formulazioni normative pregresse che invece dovevano essere considerate prima di assentire a nuove formulazioni.

Riconosco anche che questo decreto — di qui un altro motivo di perplessità — non interviene per promuovere una unificazione delle categorie su basi comunque accettabili. Ad esempio, si poteva convenire sulla istituzione di una commissione paritetica fra medici e biologi a cui affidare la verifica, caso per caso, dei titolari di attività di laboratori di analisi. Tale soluzione avrebbe acquietato le attese su un versante e sull'altro — e qui invoco a gran voce la responsabilità e la sensibilità degli ordini professionali che invito, al di sopra della norma che verrà emanata dal Parlamento, ad assumere determinazioni autonome e concordate — avrebbe contribuito ad unire le categorie anziché a dividerle. La soluzione che prospetto è possibile e mi auguro che la sensibilità che non ho difficoltà a riconoscere sia sul versante dei medici che su quello dei biologi porti a questa determinazione comune, nell'interesse della collettività che sono chiamati a servire.

Vi è anche da denunciare la pigrizia governativa che ha trascinato nell'arco del tempo problemi che hanno comportato poi un impegno di decretazione, mentre potevano costituire, per tempo, materia legislativa da elaborare sulla base di proposte assembleari.

Dirò ancora che la laurea che corona gli studi universitari non rappresenta più oggi il suggello di una conquistata preparazione in una determinata branca dello scibile e della scienza, ma più semplicemente una preparazione di base che introduce ad un settore specifico del sapere umano che deve essere percorso con la esperienza quotidiana, con umiltà dai singoli operatori. Mi sembra che questo sia il concetto da sposare ad una diversa professionalità, sia che la si guardi sul versante modico sia che la si guardi sul versante dei biologi; al di fuori di questa strada, di questa direttiva, una schematizzazione, o meglio, una parcellizzazione di compiti perde di vista l'unitarietà del problema salute,

l'unitarietà del problema medico, collocando le professionalità negli orticelli degli interessi professionali ristretti sia nel campo della biologia sia nel campo medico.

Questa visione è da cancellare perché di certo le attese della medicina del 2000, della civiltà del 2000, se si vuole, vanno oltre l'ambito ristretto di queste collocazioni. Noi ci aspettiamo dal Parlamento un impegno concreto su questo fronte. A tal proposito possiamo anche condividere — lo faccio in questa dichiarazione di voto — l'invito che è stato formulato al Governo a presentare in Parlamento una proposta organica. Rimandiamo a quel momento un contributo ancor più significativo della nostra parte su questo problema, dichiarandoci, ancora una volta, impossibilitati ad esprimere un consenso a questo provvedimento per le motivazioni che ho sunteggiato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

È approvato.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3303-B. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597, recante disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro» (1559-D) (Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e modificato ancora dalla Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da parte del Governo della delega per il trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta» (1621).

È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore:

PALUMBO. — «Estensione ai dipendenti dell'ex carriera ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro dei benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319» (1622).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

Differimento del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni» (1539) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Differimento del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pintus. Ne ha facoltà.

* PINTUS. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il presente è un *cadeau natalizio* per il ministro Visentini; non so, data l'ora tarda, quanto sarà gradito.

Devo premettere che considero il disegno di legge oggetto di conversione come una esplicazione di un atto dovuto da parte del

Senato; non ho dubbi circa la necessità di aggiornare gli strumenti operativi utili per completare l'*iter* legislativo che è stato iniziato nell'ormai lontano 1971 all'atto dell'approvazione della legge delega.

Perché allora ho deciso di intervenire? Ci sono almeno due ragioni: una ragione di carattere generale ed una più specifica ragione con riguardo al disegno di legge.

La ragione di carattere generale: durante l'esercizio del mandato parlamentare che ormai data due anni e mezzo, ho tentato tutte le strade per ottenere risposte ad alcuni interrogativi che non venivano formulati per mero capriccio, ma soltanto per un migliore esercizio da parte mia del mandato parlamentare. Sul modo di esercizio di questo mandato è chiaro che io non posso accettare sindacati che provengano da altri che non siano i miei elettori. Ritengo di avere avuto e di avere tuttora diritto ad una risposta agli interrogativi che ho formulato e se ho diritto a una risposta è chiaro che il Governo ha il dovere di darmela, se le domande che io pongo sono legittime e coerenti al mandato che espleto. Invece fino a questo momento mi si è opposto un radicale silenzio. È vero che i latini dicevano: *qui tacet neque negat, neque utique fatetur sed verum est eum non negare*. Qui intendo formulare le medesime domande che ho posto in sede di Commissione per la riforma tributaria ed è l'ultimo strumento che posso utilizzare per avere una risposta, perchè in effetti su questi argomenti e su argomenti analoghi ho presentato interrogazioni e interpellanze. La prima di queste interrogazioni risale all'ormai lontano 1983, l'ultima a qualche giorno fa: non ho mai avuto risposta. Ho formulato richieste di dati e soltanto oggi ho avuto la promessa da parte del Sottosegretario alle finanze che questi dati mi sarebbero stati consegnati. Ho proposto domande sul modo di gestione dell'amministrazione finanziaria, in occasione della mozione sul fisco che è stata svolta l'anno scorso, ma anche in quella sede non ho avuto risposta.

La ragione specifica sul disegno di legge all'esame dell'Aula: la mia domanda è di chiarimenti sull'opinione del Ministro circa l'ambito della delega e circa il suo concreto

esercizio. Quali sono le finalità? Avere chiaro il limite dell'esercizio di tale delega, nè mi si dica che questa non è la sede opportuna, perchè la sede legislativa è la sede ideale per la ricognizione della portata della norma che si intende prorogare.

La prima domanda è relativa alle notizie sul funzionamento di quell'oggetto misterioso che risponde al nome di comitato tecnico, in cui vi è una netta preponderanza di titolari di studi professionali, di rappresentanti della associazione bancaria italiana, di rappresentanti dell'Assonime e una minoranza se non quantitativa certo qualitativa di quelli che dovrebbero essere i difensori dell'erario. La prima domanda è questa: è compatibile la presenza di queste persone con l'esercizio dell'attività professionale che poi svolgono? Non viene il dubbio, anche se gli elenchi in mio possesso risalgono all'ottobre 1983, che gli interessi dei quali sono portatori in definitiva giochino un ruolo negativo nell'esercizio della tutela degli interessi dell'erario? Non è possibile supporre che vi siano vicinanze sospette tra chi, per esercizio dell'attività professionale, propone quesiti e chi concretamente ne dà risposta (faccio riferimento specifico alle risoluzioni ministeriali)? Questa è una prima serie di domande che ho proposto anche in altra sede e che oggi avranno una risposta.

Con riferimento specifico ai testi unici, questa è la settima o ottava proroga: non trovo affatto scandaloso che si sia arrivati a tante proroghe prima di pervenire alla redazione dei testi unici, ma trovo sia scandaloso l'esercizio della potestà di integrazione, correzione e modificazione del quale il Governo in passato ha fatto uso e talvolta abuso, aprendo la strada all'elusione di imposta, all'erosione di imposta e talvolta anche all'evasione di imposta. La discussione nell'ambito della Commissione dei trenta per la riforma tributaria circa l'estensione dei poteri del Governo nella redazione dei testi unici si è svolta in assenza del Ministro delle finanze e quindi nessuna risposta è pervenuta, se non a livello personale, ad un membro della Commissione. Quale occasione migliore se non la presente per procedere ad un tentativo di ricognizione di questi poteri del Gover-

no? È già accaduto in sede legislativa, come vedremo più avanti.

Il testo all'esame del Senato tace per quello che riguarda l'estensione di questi limiti; richiama solo il termine di scadenza del potere di esercizio della delega per l'emanazione dei testi unici. Occorre quindi rifarsi al contenuto del terzo comma dell'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 68: secondo tale norma, i testi unici possono contenere norme contenute in leggi precedentemente entrate in vigore, norme contenute in leggi successive e precedenti all'emanazione dei testi unici, integrazioni e correzioni di cui al secondo comma dell'articolo 17 della legge-delega, modificazioni necessarie per attuare il coordinamento sistematico secondo principi unitari, modificazioni necessarie per prevenire l'evasione fiscale. Conosco in proposito l'opinione del Ministro e mi permetto di dissentirne. Esprimo qui una mia personale opinione: apparentemente, l'esercizio di una delega di così vasta ampiezza, come è stata esercitata, è lecito. Integrazioni, correzioni e modificazioni sono in effetti contenute in quel famigerato articolo 1, terzo comma, della legge del 1984, ma solo apparentemente. In effetti, integrazioni, correzioni, modificazioni e coordinamento non sono sinonimi tra loro: i concetti tendono a sovrapporsi ma non sono la stessa cosa. Integrare, nella lingua italiana, significa completare, rendere intero o perfetto, supplendo a ciò che manca o aggiungendo quanto è utile e necessario. Correggere vuol dire raddrizzare, regolare, rendere migliore e più esatto, eliminando errori, difetti e simili. Modificare significa mutare in parte il modo di essere di qualche cosa, apportandovi cambiamenti nella forma o nella sostanza. Se queste definizioni sono esatte, devo concludere che nel verbo integrare è compreso tutto, perchè ogni integrazione è per sua natura capace di completare, supplire a ciò che manca, aggiungere quanto è utile e necessario. Quindi, si realizza in pratica una modifica della situazione preesistente alla quale si apportano cambiamenti, perchè la situazione alla fine è diversa da quella che era in origine.

Per quale ragione allora il legislatore ha inteso tenere distinte le due ipotesi, integra-

zioni e correzioni da una parte e modificazioni dall'altra? E perchè ha addirittura fissato termini diversi per l'esercizio delle relative potestà da parte del legislatore delegato? La risposta a parer mio non può che esser una: di fatto si trattava e a mio parere si tratta tutt'ora di concetti diversi e distinti, soggetti a diversa disciplina. Integrazioni e correzioni, il cui diritto trova fondamento nell'articolo 17, sono effettivamente connesse all'esercizio della delega, ma questo potere è finito nel 1982 e a mio parere non è più utilizzabile. Le modificazioni, invece, traggono origine dal terzo comma dell'articolo 17 e sono in relazione ai testi unici per il coordinamento e oggi anche per prevenire l'evasione fiscale.

Insomma, la mia tesi è che nella redazione dei testi unici integrazioni e correzioni sono oggi possibili solo se già apportate in precedenza del legislatore delegato, in presenza e in attuazione di una valida delega. Le modificazioni, invece, sono utilizzabili soltanto in sede di coordinamento e al fine di prevenire l'evasione fiscale, così come ha precisato l'ultima parte del terzo comma dell'articolo 17 della legge del 1984. Prevengo l'obiezione: è intervenuta *in itinere* la legge n. 146 del 1980 che ha fatto un po' di confusione. L'articolo 48 di questa legge ha messo in effetti insieme modificazioni, integrazioni e correzioni e insieme ha richiamato il secondo e il terzo comma dell'articolo 17. Ma la confusione è solo apparente: come emerge dalla lettura più attenta del testo, il legislatore ha tenuto distinte le varie ipotesi: infatti le modificazioni sono praticabili soltanto per finalità di coordinamento e di eliminazione di contrasti nonchè per coordinamento con la legge 13 aprile 1977, n. 114. Invece, le integrazioni e le correzioni sono possibili solo se già emesse in provvedimenti precedenti all'esercizio della delega per l'emanazione dei testi unici.

Insomma, per integrare e correggere il Governo ha ancora i poteri conferitigli dalla legge delega del 1971? Per le ragioni che ho espresso prima, la mia risposta è negativa. La frase contenuta nella legge n. 68 del 1984 «Oltre le integrazioni e le correzioni di cui al secondo comma dell'articolo 17» non mi pare che possa essere altrimenti interpretata che con riguardo alle integrazioni e correzioni già intervenute in precedenza e quindi

non possa suonare assolutamente come autorizzazione a operarne delle altre in sede di esercizio della delega per l'emanazione dei testi unici.

Del resto sono in buona compagnia. Leggendo gli atti della Camera ho trovato un intervento dell'onorevole Visentini il quale — leggo testualmente — «ringrazia la Commissione del consenso manifestato alla decisione del Governo di non chiedere proroghe di delega per i decreti integrativi e correttivi. Una delega per questa materia» — prosegue l'onorevole Visentini — «era indispensabile per i primi anni di vigenza della riforma, ma successivamente è servita non ad integrare, ma a deformare la legislazione precedente. Se venisse ipotizzata una ulteriore delega» — conclude il Ministro — «per i decreti integrativi e correttivi il Governo non accoglierebbe la richiesta e, se decisa, non eserciterebbe la delega». Sono assolutamente d'accordo con il Ministro. Nessuna nuova delega è stata quindi concessa per integrazioni e correzioni e l'aggiunta «oltre le integrazioni e correzioni...» riguarda le integrazioni e correzioni già intervenute in passato, non quelle che possono essere apportate mediante l'esercizio della delega per l'emanazione dei testi unici.

A questo punto mi pare sia indispensabile un chiarimento ufficiale, perchè già in sede di esame del testo unico sull'imposta di registro ci siamo imbattuti in discipline, come quella della tassazione dei titoli atipici, che con la delega per il coordinamento e la delega per la lotta contro l'evasione fiscale non avevano assolutamente niente a che vedere e adesso nei testi unici dell'IRPEG ci sono norme, come quelle relative al fondo rischi su cambi, all'acquisto di azioni proprie e alla fusione di società, che sono assolutamente nuove rispetto alla disciplina passata; una disciplina nuova che, se è vero quello che ho detto prima, è assolutamente illegittima. Ringrazio fin d'ora il Ministro per la risposta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LAI, relatore. Brevemente, onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,

per ringraziare il senatore Pintus per l'intervento svolto e per dirgli che certamente il Ministro risponderà con puntualità a tutte le domande che egli ha posto. Debbo altresì aggiungere al senatore Pintus che ci troviamo di fronte ad una proroga di termini per la delega e l'emanazione di testi unici e che la sua puntualizzazione certamente verrà accolta e avrà la sua risposta. A me preme soltanto ricordare che l'emanazione di testi unici in materia fiscale è importante e urgente. È importante perchè, a fronte del susseguirsi, anche caotico, di sempre nuove norme in materia tributaria, occorre dare ordine sistematico ed una più puntuale sistemazione alle diverse disposizioni fiscali in modo da realizzare il coordinamento delle varie norme di legislazione prodotta per l'attuazione della riforma tributaria e delle altre leggi concernenti la medesima materia. È urgente perchè l'amministrazione finanziaria ed i contribuenti devono finalmente essere posti in grado di districarsi nella congerie delle disposizioni sia per la loro puntuale applicazione, sia anche per la stessa ricerca ed il reperimento immediato delle norme.

In sostanza, la richiesta di differimento del termine al 31 dicembre 1986 è giustificata dal fatto che bisogna sottoporre gli schemi dei testi unici alla Commissione parlamentare competente, prevista dalla citata legge n. 825 del 1971 — ricordata dal senatore Pintus — secondo scadenze raccordate ai tempi necessari a tale organo per pronunciarsi ed al Governo per emanare i testi definitivi, tenuto conto dei pareri obbligatoriamente espressi dalla predetta Commissione.

La 6ª Commissione, nell'approvare all'unanimità il provvedimento in esame, ha posto al Governo due richieste specifiche, vale a dire: fornire il dettaglio degli oneri derivanti dall'applicazione delle leggi di proroga del termine per l'emanazione dei testi unici, ribadire che l'oggetto della delega non deve superare il dettato delle leggi 9 ottobre 1971, n. 825 e 12 aprile 1984, n. 68. Detto questo, propongo l'approvazione del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VISENTINI, ministro delle finanze. Signor Presidente, mi scuso con i colleghi che attendono i provvedimenti successivi, ai quali avevo dichiarato che il nostro provvedimento avrebbe richiesto qualche minuto e non di più. Gli interventi che sono stati svolti, importanti e pregevoli, mi obbligano ad impiegare qualche minuto per rispondere.

Accade normalmente che quando, per molti anni, non si è fatto qualcosa, i vituperi se li prende chi comincia ad agire e quindi questa vecchia abitudine, senatore Pintus, non mi tocca affatto. Lei dice che questa è la decima proroga, la dodicesima, non so neanche io quale sia, ma è la prima volta che sono stati sottoposti i testi unici alla Commissione dei trenta. Pertanto, senatore Pintus, la pregherei di ricordare non tanto che ci sono state dieci proroghe, quanto che è la prima volta che sono stati sottoposti dei testi unici all'esame della Commissione dei trenta. E a tale proposito aggiungo — se mi consente — che la Commissione dei trenta, che ha dei termini, li ha largamente superati e non ha espresso nei termini previsti dalla legge il parere che doveva esprimere, dopo di che il Governo accetta tutti i rinvii, ne prende atto, ma, quanto meno, non può essere ritenuto responsabile dal momento che ha elaborato ben quattro testi unici, che la Commissione dei trenta si è ben guardata dall'esaminare, benchè siano scaduti i termini. E siccome lei fa parte della Commissione dei trenta, io la pregherei di essere sollecito in quella sede e non rimproverante in questa.

PINTUS. Non ho fatto critiche di alcun genere a questo riguardo.

VISENTINI, ministro delle finanze. Questo mi sia consentito, perchè, con un certo spirito di indipendenza e con animo di servizio, a un certo momento, qualche esasperazione, o anche qualche fastidio, rispetto a certe cose, viene.

Nel merito si tratta di prorogare un termine di qualcosa che esisteva. Le sue considerazioni o le considerazioni fatte sono pregevoli, ma lo erano l'anno scorso, non quest'anno. Dopo di che ella può valutare se in quell'am-

bito vi sia o no da concedere la proroga. Esisteva — e se ne sono avvalsi largamente a mio parere, e li ho criticati in quella sede, i Governi precedenti — il testo unico sulle norme integrative e correttive di cui alla legge n. 825. Non abbiamo chiesta, allora, una siffatta proroga di delega, ma semplicemente una delega per l'emanazione dei testi unici, con questa diversità. Questo è il primo elemento diverso. Infatti, non si tratta soltanto di coordinare i testi unici, le disposizioni delegate e le disposizioni precedenti; ma, ahimè, dal 1971 e poi dai provvedimenti delegati del 1972 per le imposte indirette e del 1973 per le imposte dirette (n. 597 relativo all'IRPEF, n. 598 relativo all'IRPEG, e così via), essendo sopravvenuta una serie di altri provvedimenti importanti e modificativi in modo sostanziale, si è manifestata la necessità di coordinare anche questi nei testi unici. Se emanassimo testi unici che coordinano solo le disposizioni delegate e quelle precedenti, effettivamente non coordiniamo nulla. Questo è il fatto innovativo importante, che lei giustamente ha rilevato e io la ringrazio.

Per il resto, lei giudica sulla base dei provvedimenti che abbiamo presentato. Io prendo atto che ella con concretezza ha detto alcune cose — chiedo scusa della parola generica «cose» — ma le ritengo non rientranti nella

delega. Per esempio, il fondo rischi in materia di cambi. Esamineremo questo punto nella Commissione dei trenta e io sarò a disposizione. Devo dire che a mio parere — e appunto in quella sede l'ho previsto — il fondo rischi in materia di cambi rientra nella legge n. 825, alla quale anzitutto ci richiamiamo, e particolarmente alla norma che prevede che la legislazione tributaria deve adeguarsi alla realtà economica delle aziende. Mi soffermo su questo argomento, perchè si tratta di un esempio estremamente concreto e la ringrazio per averlo richiamato. Quando un'azienda ha un debito in dollari con un cambio che dal valore di 625 lire in pochi anni raggiunge le 1.000-1.200 e poi arriva alle 2.000 lire, che vi sia un accantonamento, non una detrazione specifica, risponde alla situazione dell'economia aziendale. Si tratta cioè di non attendere il momento in cui l'azienda deve pagare le 2.000 lire anzichè le 625, ma di ammettere un accantonamento che compensa i cambi che variano in un senso o in un altro senso. Quindi l'esempio che faceva lei, a mio parere, rientra esattamente nella legge n. 825, laddove essa afferma che la tassazione e la imposizione, nella determinazione del reddito, devono adeguarsi alla determinazione del reddito effettivo su base economica e non discostarsi da questi elementi.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

(Segue VISENTINI, ministro delle finanze). Comunque in quella sede li vedremo. I testi che ho presentato sono i più importanti, perchè le norme sul reddito d'impresa sono quelle che contano. L'IVA è tecnicamente più complessa, ma nel merito è meno pregnante, devo dire. Per quanto riguarda i redditi d'impresa — credo che lei l'avrà riscontrato o che potrà riscontrarlo — come del resto si vede dalle critiche che arrivano da tutt'altra parte, le norme sono notevolmente rigorose: basti pensare alle valutazioni di magazzino, alle rettifiche che vengono apportate o alla stessa rispondenza del bilancio civilistico in confronto al bilancio fiscale, nella volontà di unirli.

Vorrei chiudere, perchè non ho l'intenzione di togliere tempo ai colleghi impegnati successivamente e che già stanno protestando. L'innovazione della legge dell'anno scorso è là dove il coordinamento deve avvenire anche con le norme nuove. Si tratta di un coordinamento sistematico, nel quale rientrano queste ipotesi, principi unitari per prevenire l'evasione fiscale, cosa della quale spero ci si possa avvalere, ma è forse uno degli aspetti più difficili.

Quello che oggi si chiede è quindi una proroga e sia consentito a me di sottolineare la innovazione unica che c'è in questa proroga in confronto alla situazione precedente. Infatti si chiarisce che questi testi unici non

sono soggetti all'esame del Consiglio di Stato. La ragione per cui non ho emanato ancora il testo unico concernente il registro, pur avendo avuto il parere della Commissione dei trenta, è che poteva sorgere il dubbio — ed era sorto, perchè siamo il paese dei giuristi, io dico dei legulei — se si dovesse sottoporre questi testi unici all'esame del Consiglio di Stato. Perchè, come lei sa, essendo magistrato, e di livello, c'è una norma la quale dice che i testi unici devono essere preventivamente posti all'esame del Consiglio di Stato.

C'è un testo di due autorevoli, e di grandi capacità, presidenti di sezione o ex presidenti di sezione del Consiglio di Stato, cioè Landi, giurista egregio, e Potenza, giurista egregio e uomo anche di gestione amministrativa, il quale esclude che in questi casi, vale a dire di testi unici delegati legislativamente, ci sia la necessità del parere del Consiglio di Stato. Però questa è una opinione autorevolmente espressa; e altri mi avevano espresso il dubbio in senso inverso. Siccome noi siamo il paese, appunto, dei legulei, c'era il rischio che qualcuno impugnasse la legge davanti alla Corte costituzionale, perchè quando non si sa più che cosa fare si ricorre alla Corte. Questa è la sola novità, cioè non si applica la disposizione di cui al numero tre dell'articolo 16 del decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Tutto il resto è puramente proroga di ciò che esiste.

Io prendo atto di quanto il senatore Pintus ci ha indicato, perchè devo dire che in gran parte, nonostante qualche aspetto polemico, concordo con lui. Ma la polemica è su un punto, mi consenta, cioè il comitato tecnico. Ora, dei testi che presento alla Commissione dei trenta sono responsabile io e non dico io solo, perchè c'è il Governo attraverso il quale passano i provvedimenti, ma ne assumo io tutta la responsabilità. In sede di comitato tecnico o fuori di questo posso sentire il parere di tutti, perchè ho ragione e interesse di ascoltare le opinioni di tutti. Sento infatti l'opinione della CGIL, che ha un degno e capace tributarista, sento l'opinione della CISL, che ha una signorina capace in materia tributaria, sento l'opinione della UIL, che ugualmente è fornita di esperti in questa ma-

teria, sento l'opinione della Confindustria e di tutte le categorie che ritengo opportuno interpellare al riguardo. Ma alla fine sono io che rispondo e il comitato tecnico ha eventualmente la funzione di consentirmi di sentire le varie voci, che vi sono tutte rappresentate. Però poi il solo responsabile politicamente sono io e — diciamo — il Governo, nella sua collegialità.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

Articolo unico.

1. Il termine del 31 dicembre 1985, stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 68, per l'emanazione dei testi unici di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 1986. Non si applica la disposizione di cui al n. 3) dell'articolo 16 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

2. L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è estesa fino al 31 dicembre 1986.

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1986 in lire 350 milioni, si provvede mediante utilizzo di quota parte della proiezione per detto anno dell'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei testi unici, sono fornite le relative norme di attuazione e transitorie con particolare riguardo alle fattispecie per le quali in precedenza siano state emesse istruzioni non più in vigore.

Passiamo alla votazione.

BONAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Voteremo a favore di questo provvedimento. Voglio brevissimamente spiegarne il perchè dal momento che il nostro voto è accompagnato da una riserva e da una raccomandazione.

Ho sentito con piacere — mi si consenta di rilevarlo — il Ministro delle finanze indicare come metodo prodromico alla legislazione una consultazione così ampia, perchè ricordo che in occasione di altri provvedimenti è stato più restio ad accettare gli inviti a consultare le categorie interessate senza distinzione. Mi sembra un buon metodo, che naturalmente non toglie nulla alla responsabilità del Ministro e del Governo nella presentazione delle loro proposte.

Mi pare sia un po' paradossale, senatore Lai, parlare di urgenza quando si decide una proroga, tanto più che si tratta della undicesima o dodicesima dal 1971, anche se è vero — ne do atto con piacere — che per la prima volta la proroga viene decisa essendo stati presentati alcuni testi unici, di cui due tra i più importanti.

Il nostro voto ha una riserva, che io puntualizzo anche perchè il Ministro ha richiamato abbastanza severamente la Commissione dei trenta ai suoi doveri. È una riserva che non so se debba, se è vero quel che ci ha detto poco fa, essere rivolta al lavoro del ministro Visentini. La Commissione dei trenta è stata ricostituita all'inizio di questa legislatura; il primo testo unico ci è stato presentato in giugno. Certo, se il ministro Visentini ha trovato una situazione di niente di fatto prima di lui...

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Senatore Bonazzi, esamino i testi unici articolo per articolo, comma per comma.

BONAZZI. Capisco bene che nei confronti dei suoi predecessori lei abbia applicato il principio che fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, e abbia giustamente svolto un lavoro, che ha richiesto tempo. Ma bisogna anche

dare atto che la Commissione dei trenta ha potuto iniziare il suo lavoro nel giugno di questo anno e si è trovata, e si trova, anche per la sollecitudine con cui è stato condotto il lavoro nel periodo di questa legislatura, ad avere due grossi testi unici trasmessi quasi contemporaneamente. Forse, se il termine che era stato dato inizialmente per la formazione dei testi unici si è rivelato insufficiente anche — mi consenta di dirlo — per l'attività dei governi che si sono succeduti dal 1971 ad oggi, salvo questa ultima fase, anche il termine di 45 giorni attribuito alla Commissione, nella pratica, si sta rivelando del tutto insufficiente.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Per i più importanti sono 90 giorni.

BONAZZI. Ad esempio, i testi dell'IRPEF e dell'IRPEG ci sono stati consegnati in coincidenza anche con le sessioni di bilancio...

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Non pongo nessun limite alla Commissione dei trenta.

BONAZZI. Lei infatti ha riconosciuto l'insufficienza di questi termini.

La raccomandazione è la seguente: a me pare che effettivamente la delega attribuita al Governo abbia una possibilità di ampiezza molto discrezionale: lotta all'evasione e coordinamento. Per un certo verso, considero persino opportuno che ci sia una certa latitudine di possibilità di intervento. Non dobbiamo nasconderci, tuttavia, che in questo modo si attribuisce al Governo, in sostanza, un potere legislativo. Per questo, come d'altra parte è successo credo normalmente nei rapporti tra la Commissione dei trenta ed il Governo nell'emanazione dei testi delegati, raccomando che i pareri della Commissione che quasi sempre sono stati espressi, per esempio in occasione dell'esame della legge sul registro, unanimemente, ma anche i pareri che non trovano unanimità vengano attentamente considerati e solo per ragioni molto serie si superino le obiezioni della Commissione dei trenta.

Queste sono le ragioni per cui voteremo a

favore della proroga. Mi si consenta un'ultima osservazione: il Ministro ci ha detto che la mancata emanazione del testo unico del registro dipende soprattutto dal fatto che si è voluto sciogliere il dubbio relativo al parere del Consiglio di Stato. Io mi chiedo se ci siano tuttavia le condizioni per emanare il testo unico del registro, posto che alcune norme rimandano a disposizioni che saranno oggetto di testi unici successivi, ad esempio per la parte che riguarda, se non sbaglio, le esenzioni. Potrebbe allora capitare che il testo unico emanato sia monco, non sia attuabile, per una parte che deve ancora essere coordinata ed esaminata.

* PINTUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PINTUS. Brevissimamente, per annunciare il voto favorevole del mio Gruppo e per rassicurare il Ministro circa il fatto che non c'era la benchè minima intenzione di censurare il ritardo. Se per caso le mie parole hanno dato adito ad una censura di questo genere, la prego di volermi perdonare. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Mette ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Norme sui miglioramenti economici al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato» (1581) (*Approvato dalla Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sui miglioramenti economici al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato», già approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

* PACINI, *relatore*. Onorevole presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame è stato approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati il 21 novembre scorso e dalla 8ª Commissione di questo ramo del Parlamento nella seduta di ieri; con esso si recepisce il contratto di lavoro del personale ferroviario siglato il 21 febbraio ultimo scorso con il quale viene recuperata una contrattazione scaduta il 31 dicembre 1983. Secondo le informazioni desumibili dalla relazione introduttiva al disegno di legge presentata dal Governo, con esso si determina un equilibrio retributivo ed un superamento degli appiattimenti derivati all'intero sistema retributivo dalle direttive economiche generali sulle quali era basato il primo assetto retributivo. Con tale disegno di legge, si afferma ancora nella suddetta relazione, si riduce inoltre la rivendicazione salariale del personale ferroviario nei suoi contenuti ad un atipico contratto di completamento che resta compreso nei limiti di spesa programmati dal Governo per gli anni 1984 e 1985.

Mi siano consentite anche in quest'Aula alcune considerazioni già espresse in Commissione che probabilmente potranno apparire anche inutili, visto che ogni qualvolta ci troviamo di fronte ad un disegno di legge di questa natura le osservazioni critiche che emergono dal dibattito, non soltanto non possono contribuire a modificare il contenuto del testo, ma non vengono nemmeno tenute presenti in occasione dei successivi rinnovi contrattuali.

Ritengo doveroso comunque esprimere alcune riflessioni per offrire un modesto contributo a quell'azione di controllo sull'operato del Governo cui il Parlamento è istituzionalmente demandato. Ricorderanno i colleghi che esattamente il 20 giugno 1984 abbiamo approvato il precedente contratto di lavoro per tale categoria di personale che è l'attuale legge 10 luglio 1984, n. 292. Ci trovammo anche in quella circostanza di fronte ad un provvedimento con effetto retroattivo che aveva seguito un *iter* particolare in quanto non conforme ad alcune disposizioni della legge-quadro sul pubblico impiego, anche se essa era già in vigore da un anno, che la giustificazione che si trattava di una norma-

lizzazione di situazioni pregresse, anche se invece si operavano scivolamenti nella progressione di carriera e si istituivano livelli e categorie nuove che ancora oggi non si riscontrano in altri settori pubblici anche di aziende autonome.

Il 18 aprile 1985 è stata approvata la legge 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'ente ferrovie dello Stato. All'articolo 21 di tale legge è stato stabilito che il rapporto di lavoro del personale dell'Ente ferrovie dello Stato è regolato su base contrattuale collettiva ed individuale e che i contratti sono stipulati in via esclusiva dal consiglio di amministrazione nell'ambito delle disponibilità finanziarie a ciò destinate nei bilanci dell'ente.

Ora, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame recepisce, come ho ricordato all'inizio, il contratto relativo agli anni 1984-1985 ed è stato siglato il 12 febbraio 1985 in un regime di vero e proprio rapporto di lavoro pubblico ed in più si prevede sia a carico dello Stato nei limiti di spesa programmata per gli anni 1984-1985.

A parte alcune riserve circa la copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione di detto contratto, sciolte dal parere positivo espresso dalla Commissione bilancio, ho manifestato in Commissione alcune perplessità che qui ribadisco circa la procedura seguita nell'emanazione del disegno di legge, in quanto non risulta esserci stato il concerto del Ministro della funzione pubblica, a mio avviso necessario ai fini della salvaguardia di quei principi di omogeneità che devono contraddistinguere il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti.

Mi conforta che qualche perplessità nell'approvazione del disegno di legge sia stata avanzata anche alla Camera dei deputati, sia in Commissione bilancio che in Commissione affari costituzionali, oltre che nella Commissione di merito. Un'altra considerazione critica che è emersa nel dibattito alla Camera dei deputati e che non è argomento nuovo per il Senato riguarda la sanatoria che Governo e Parlamento hanno in più circostanze riconosciuta giusta, ma la cui soluzione è stata sempre rinviata al rinnovo contrattuale successivo: si tratta dei ferrovieri pensionati andati in quiescenza negli anni 1979-1980

che non avevano visto riconosciuta una certa perequazione economica, come invece era stato fatto per altre categorie di lavoratori.

Anche in questo contratto, che era l'ultimo stipulabile fra la delegazione governativa e la delegazione sindacale, non si trova traccia di tale soluzione nonostante l'impegno assunto dal Governo in occasione dell'approvazione dei precedenti contratti con l'accoglimento di appositi ordini del giorno. Inoltre il Senato ha assunto in passato un impegno particolare per questa categoria di lavoratori, in quanto i componenti dell'8^a Commissione unanimemente chiesero al Governo — e ne attendono il consenso — che venisse presentato un apposito disegno di legge. Stante il ritardo dell'iniziativa governativa, sono stati proposti alcuni disegni di legge d'iniziativa parlamentare che ancora sono da esaminare per le difficoltà di quantificazione da parte del Governo della spesa e di ricerca dei modi per farvi fronte.

Passando ora all'esame dei singoli articoli, possiamo constatare che essi hanno un contenuto di natura prevalentemente economica. Infatti l'articolo 1 prevede la sostituzione delle tabelle riguardanti gli stipendi annui lordi iniziali, previsti dalla legge 10 luglio 1984 n. 292, con quelle allegate al disegno di legge in discussione sia per l'anno 1984 che per l'anno 1985. Gli altri articoli, dal 2 al 6, si riferiscono ognuno con specificità diversa all'adeguamento dell'indennità di reperibilità, servizio notturno, lavoro domenicale, pernottazione, supplemento di orario, premio industriale, attualmente percepiti dal personale ferroviario.

L'articolo 6, in particolare, prevede che l'adeguamento del premio industriale sia disposto con decreto del Ministro dei trasporti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie, nei limiti di spesa di 43,4 miliardi.

Risulta chiaro che la contrattazione di questo premio, già stabilito nella sua entità complessiva, riguarderà solo la distribuzione fra le varie categorie del personale.

L'articolo 7 prevede che anche il personale con qualifica dirigenziale possa godere del-

l'adeguamento e dell'indennità accessoria nella misura percentuale di rivalutazione prevista per le altre categorie.

Il meccanismo dell'incremento dell'indennità, così come è congegnato, fa presumere che in tempi assai brevi il consiglio di amministrazione dell'Ente ferrovie si troverà di fronte all'esigenza di provvedere a nuovi conglobamenti.

Gli articoli 8 e 9 riguardano la copertura finanziaria sia per i premi di produzione sia per gli adeguamenti degli stipendi e delle varie indennità.

A conclusione, dirò solo che questo contratto appare avere tutte le caratteristiche di un contratto positivo per i lavoratori delle ferrovie e noi non possiamo che augurarci che il nuovo ente, con la collaborazione dei lavoratori dipendenti, sappia trovare la via giusta per ridare al nostro sistema ferroviario quell'efficienza ed economicità più volte reclamata.

Consiglio pertanto ai colleghi l'approvazione del disegno di legge n. 1581. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Maurizio Lotti. Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole dei senatori comunisti al disegno di legge n. 1581, voto che viene accompagnato da un certo sollievo per il fatto che d'ora in avanti il Parlamento sarà liberato da questo rito di approvare contratti di lavoro di per sé già compiuti dopo la trattativa tra Ministero della funzione pubblica, Ministero dei trasporti e organizzazioni sindacali: quindi si tratta di una cerimonia che è bene ci venga risparmiata.

Con l'istituzione del nuovo ente ferrovie dello Stato le cose muteranno profondamente e ci auguriamo che mutando anche lo *status* giuridico dei dipendenti delle ferrovie dello Stato possano cambiare le condizioni di efficienza delle ferrovie.

Associandomi a quanto ricordato dal relatore Pacini, penso al problema dei ferrovieri collocati a riposo tra il luglio 1979 e il di-

cembre 1980, confermo che si tratta di un'annosa questione attorno alla quale il Governo aveva assunto precisi impegni che, purtroppo, per diverse ragioni, non sono stati ancora mantenuti. Sarebbe importante, signor Ministro, che lei questa sera in sede di replica desse assicurazioni in proposito.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PACINI, relatore. Non ho nulla da aggiungere alla relazione orale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dei trasporti.

SIGNORILE, ministro dei trasporti. Signor Presidente, desidero ringraziare il relatore ed il senatore Lotti per il suo intervento che mette in luce l'ultimo contratto che viene approvato per legge, pratica abbastanza singolare. Devo ribadire che le considerazioni del relatore sono state oggetto di riflessione, anche da parte del Governo, ma la strada che si è seguita ha dovuto tenere conto anche del fatto che era sopravvenuta, nella fase di definizione legislativa del contratto, la definitiva riforma dell'ente e quindi ci si trova di fronte ad una situazione nella quale i lavoratori già si considerano fuori del pubblico impiego e una tradizione di trattativa e di definizione dei contratti dell'ente aveva seguito questo rapporto diretto tra il Ministro dei trasporti e le organizzazioni sindacali.

Per quello che riguarda i lavoratori pensionati, voglio dire al senatore Lotti che ci troviamo di fronte ad una situazione che era stata ed è oggetto, da parte del Governo, di uno sforzo volto a risolverla una volta per tutte. Le questioni, come egli sa benissimo, sono nella quantificazione degli oneri e nella valutazione, da parte del Governo, della spesa di quanto è opportuno oltre che di quanto è necessario. In questo senso posso ripetere quello che ho già detto altre volte, ossia che considero le indicazioni più volte espresse nelle Commissioni parlamentari come linee lungo le quali il Governo lavora, come è necessario, nella sua collegialità, tenendo conto

392ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

19 DICEMBRE 1985

non solo dei propositi e delle volontà, ma anche delle necessità e delle condizioni in cui si trova ad operare.

Grazie, comunque, per le considerazioni volte all'approvazione di questo contratto che è l'ultimo atto di una situazione giuridica finalmente superata: tutti dobbiamo augurarci che questo si traduca anche in un rapporto economico diverso nell'azienda delle ferrovie, ma questo è affidato al lavoro che verrà fatto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 con le allegate tabelle.

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1984 al personale ferroviario, escluso il personale con qualifiche dirigenziali, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

	Lire —
prima categoria	4.110.000
seconda categoria	5.014.200
terza categoria	5.384.100
quarta categoria	5.671.800
quinta categoria	6.288.300
sesta categoria	6.617.100
settima categoria	7.439.100
ottava categoria	8.466.600
nona categoria	10.439.400

2. A decorrere dal 1° gennaio 1985 al personale di cui al precedente comma competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

	Lire —
prima categoria	4.740.000
seconda categoria	5.782.800
terza categoria	6.209.400

	Lire —
quarta categoria	6.541.200
quinta categoria	7.252.200
sesta categoria	7.631.400
settima categoria	8.579.400
ottava categoria	9.764.400
nona categoria	12.039.600

3. La progressione economica degli stipendi annui lordi iniziali indicati ai commi precedenti si sviluppa in otto classi biennali di stipendio in cifra fissa ed in successivi aumenti periodici biennali, in numero illimitato, sempre di importo fisso, nelle misure sottoindicate:

Categorie	Importo delle classi di stipendio	Importo degli aumenti periodici dopo l'ottava classe
—	—	—
1	316.800	162.360
2	386.496	198.079
3	415.008	212.691
4	437.184	224.056
5	484.704	248.410
6	510.048	261.399
7	573.408	293.871
8	652.608	334.461
9	804.672	412.394

4. Sulla base di quanto disposto ai precedenti commi 1, 2 e 3 dal 1° gennaio 1984 la tabella 2 degli stipendi allegata alla legge 10 luglio 1984, n. 292, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge e dal 1° gennaio 1985, quest'ultima tabella è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

5. Al fine dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio per situazioni particolari le misure iniziali e le successive classi di stipendio previste dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge, sono suscettibili di aumenti perio-

dici convenzionali pari per importo a quelli calcolati, per ogni categoria, sulle corrispondenti classi di stipendio di cui alla tabella 2 allegata alla legge 10 luglio 1984, n. 292.

6. In occasione delle trasformazioni tabellari previste dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 1984 e dal 1° gennaio 1985, l'attribuzione delle relative posizioni stipendiali va fatta con riferimento alla classe di stipendio o all'aumento periodico, anche convenzionale, in godimento alle suddette date, con la conservazione dell'anzianità maturata nella classe o nell'aumento periodico stessi, ai fini dei successivi aumenti.

7. Resta ferma l'eventuale differenza stipendiale di cui al decimo comma dell'articolo 7 della legge 10 luglio 1984, n. 292, la quale viene riassorbita in occasione dell'attribuzione della successiva classe o del successivo aumento periodico di stipendio.

8. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrate del tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, fatta salva la quota parte dell'indennizzo stesso da calcolarsi sulla base dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, limitatamente a coloro che abbiano presentato la domanda per concessione del beneficio entro il 1° settembre 1983 o che siano cessati dal servizio entro tale data.

TABELLA I

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
DAL 1° GENNAIO 1984

	1° cat	2° cat	3° cat	4° cat	5° cat.	6° cat	7° cat	8° cat	9° cat
Classe iniziale	4 075.584	5 014 200	5 384 100	5 671 800	6 288 300	6 617 100	7 439 100	8 466.600	10 439 400
1° classe	4 389 630	5 400 696	5 799 108	6 108 984	6 773 004	7.127 148	8 012 508	9 119 208	11 244 072
2° classe	4 703 676	5 787 192	6.214 116	6 546 168	7.257 708	7 637.196	8 585 916	9 771 816	12.048 744
3° classe	5.017 722	5 060 400	6 173 688	6 983 352	7 742 412	8.147.244	9.159.324	10 424 424	12 853 416
4° classe	5 331 768	5 377 200	6 560 184	7 044 132	7 420 536	8 227 116	8 657 292	9 732 732	11 077 032
5° classe	5 645 814	5 694 000	6 946 680	7 459 140	7 857 720	8 711 820	9 167 340	11 729 640	14 462 760
6° classe	5.959 860	6 010 800	7.333 176	7 874.148	8 294 904	9 196.524	9 677 388	10 879 548	15 267 432
7° classe	6 273 906	6 327 600	7 719 672	8 289.156	8 732 088	9 681.228	10.187.436	11 452 956	16 072 104
8° classe	6 587 952	6 644 400	8 106.168	8 704.164	9 169 272	10 165.932	10 697.484	12 026 364	16.876 776
1° aumento periodico	6.748 900	6 806 760	8 304 247	8 916 855	9 393 328	10 414 342	10 958 883	12.320.235	17 289 170
2° aumento periodico	6 909.848	6 969 120	8 502 326	9 129 546	9 617.384	10 662 752	11 220 282	12 614 106	17 701 564
3° aumento periodico	7 070 796	7 131 480	8 700 405	9 342 237	9 841 440	10 911.162	11 481 681	12 907 977	18 113 958
4° aumento periodico	7.231 744	7 293 840	8 898 484	9 554 928	10 065 496	11 159.572	11 743 080	13 201 848	18 526 352
5° aumento periodico	7 392 692	7 456 200	9 096 563	9 767 619	10 289 552	11 407 982	12 004 479	13 495 719	18 938 746

TABELLA 2

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
DAL 1° GENNAIO 1985

	1° cat.	2° cat.	3° cat.	4° cat.	5° cat.	6° cat.	7° cat.	8° cat.	9° cat.
Classe iniziale	4.705.584	5.782.800	6.209.400	6.541.200	7.252.200	7.631.400	8.579.400	9.764.400	12.039.600
1° classe	5.019.630	6.169.296	6.624.408	6.978.384	7.736.904	8.141.448	9.152.808	10.417.008	12.844.272
2° classe	5.333.676	6.555.792	7.039.416	7.415.568	8.221.608	8.651.496	9.726.216	11.069.616	13.648.944
3° classe	5.647.722	6.942.288	7.454.424	7.852.752	8.706.312	9.161.544	10.299.624	11.722.224	14.453.616
4° classe	5.961.768	7.328.784*	7.869.432	8.289.936	9.191.016	9.671.592	10.873.032	12.374.832	15.258.288
5° classe	6.275.814	7.715.280	8.284.440	8.727.120	9.675.720	10.181.640	11.446.440	13.027.440	16.062.960
6° classe	6.589.860	8.101.776	8.699.448	9.164.304	10.160.424	10.691.688	12.010.848	13.680.048	16.867.632
7° classe	6.903.906	8.488.272	9.114.456	9.601.488	10.645.128	11.201.736	12.593.256	14.332.656	17.672.304
8° classe	7.217.952	8.874.768	9.529.464	10.038.672	11.129.832	11.711.784	13.166.664	14.985.264	18.476.976
1° aumento periodico	7.378.900	9.072.847	9.742.155	10.262.728	11.378.242	11.973.183	13.460.535	15.319.725	18.889.370
2° aumento periodico	7.539.848	9.270.926	9.954.846	10.486.784	11.626.652	12.234.582	13.754.406	15.654.186	19.301.764
3° aumento periodico	7.700.796	9.469.005	10.167.537	10.710.840	11.875.062	12.495.981	14.048.277	15.988.647	19.714.158
4° aumento periodico	7.861.744	9.667.084	10.380.228	10.934.896	12.123.472	12.757.380	14.342.148	16.323.108	20.126.552
5° aumento periodico	8.022.692	9.865.163	10.592.919	11.158.952	12.371.882	13.018.779	14.636.019	16.657.569	20.538.946

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

ART. 2.

1. I compensi previsti dal primo comma dell'articolo 30 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, nel testo sostituito dall'articolo 6 della legge 1° agosto 1978, n. 448, per il personale ferroviario, escluso quello rivestito di qualifiche dirigenziali, il quale viene incluso in turno di reperibilità, sono sostituiti, a decorrere dal 1° settembre 1984, dai seguenti:

- | | |
|---|----------|
| 1) indennità di reperibilità
per ogni giornata di
turno | L. 4.050 |
| 2) indennità per ogni
chiamata | » 6.750 |

2. A decorrere dal 1° novembre 1985 i compensi di cui al precedente comma sono maggiorati del cinquanta per cento calcolato sulle misure dei compensi stessi in vigore al 31 agosto 1984. L'articolazione di tale maggiorazione sarà definita con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

È approvato.

ART. 3.

A decorrere dal 1° settembre 1984, la misura oraria del soprassoldo per servizio notturno prevista dal primo comma dell'articolo 36 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, viene fissata in lire 1.650. A decorrere dal 1° novembre 1985 la misura oraria del soprassoldo suddetto è stabilita in lire 2.200.

È approvato.

ART. 4.

1. A decorrere dal 1° settembre 1984, la misura del soprassoldo per lavoro domenicale prevista dalla lettera A) dell'articolo 37 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, viene fissata in lire 10.500.

2. A decorrere dal 1° novembre 1985 la misura del soprassoldo suddetto è stabilita in lire 14.000.

È approvato.

ART. 5.

1. A decorrere dal 1° settembre 1984, le misure dell'indennità di pernottazione e del supplemento orario previste dagli articoli 40, 47 e 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono entrambe fissate in lire 1.650.

2. A decorrere dal 1° novembre 1985 le misure suddette dell'indennità di pernottazione e del supplemento orario, sono entrambe stabilite in lire 2.200.

È approvato.

ART. 6.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1984 il Ministro dei trasporti provvederà con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, alla rivalutazione degli importi giornalieri del premio industriale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, n. 145 ed alla legge 22 dicembre 1980, n. 885, a favore del personale ferroviario nei limiti di spesa di lire 43,4 miliardi.

2. A tal fine è abrogata la tabella di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, n. 145, sopra citato.

È approvato.

ART. 7.

1. Al personale ferroviario con qualifica dirigenziale sono estesi i miglioramenti previsti per il restante personale dai precedenti articoli 3 e 4 ed i miglioramenti di cui all'articolo 2 della presente legge adottando la stessa misura percentuale di rivalutazione applicata in quest'ultimo articolo, nonché i criteri in esso previsti.

2. Al medesimo personale è estesa la rivalutazione prevista per il restante personale dal precedente articolo 6 nelle misure che verranno stabilite dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

È approvato.

ART. 8.

1. La spesa per il premio di produzione di cui all'articolo 2 della legge 1º agosto 1978, n. 448, viene confermata per gli anni 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984, rispettivamente nelle cifre accertate nei bilanci dei relativi anni per lire 121.225,6 milioni, lire 184.589 milioni, lire 206.129 milioni, lire 202.258,7 milioni, lire 195.643,2 milioni e lire 192.536,4 milioni.

2. Per l'anno 1985 la spesa per il premio di produzione non potrà superare l'importo di lire 64.800 milioni.

3. Per ciascuno degli anni successivi il predetto importo di lire 64.800 milioni potrà essere aumentato in funzione delle variazioni che, rispetto al 1984, saranno accertate nel rapporto tra unità di traffico e consistenza numerica del personale relativa all'anno cui il premio si riferisce.

È approvato.

ART. 9.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 136.700 milioni per l'anno 1984 ed in lire 489.500 milioni per l'anno 1985, si provvede, quanto a lire 334.300 milioni, mediante specifica sovvenzione del Tesoro che trova copertura in una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo numero 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 e, quanto a lire 291.900 milioni, mediante riduzioni degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1985: capitolo 101 (milioni 111.500), capitolo 108 (milioni 9.200), capitolo 113 (milioni 25.800), capitolo 117 (milioni 115.600), capitolo 1011 (milioni 14.600), capitolo 1015 (milioni 600) e capitolo 1019 (milioni 14.600).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

**Approvazione di questione sospensiva
per il disegno di legge n. 1551**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

PAGANI ANTONINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI ANTONINO, *relatore*. Onorevole Presidente, anche per i gravosi e concomitanti impegni della sessione di bilancio, la Commissione non ha potuto concludere l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 561. Pertanto chiedo che la discussione sul provvedimento debba rinviarsi alla Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Pagani, poichè la sua richiesta configura una questione sospensiva per il rinvio in Commissione, le chiedo se ritiene di poter indicare nella giornata di domani il termine entro il quale l'Assemblea potrà riprendere l'esame del disegno di legge n. 1551.

PAGANI ANTONINO, *relatore*. Non credo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ai sensi del quarto comma dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione sospensiva possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare e ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

CALICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CALICE. Solo per porre un problema, signor Presidente. Il rinvio è un atto dovuto, scadendo il 24 dicembre il provvedimento e

noi vorremmo soltanto pregare il Ministro di tener conto degli orientamenti emersi nel dibattito della Commissione, solennemente riaffermati dal Presidente della Commissione bilancio, e del parere della Commissione parlamentare per il Mezzogiorno, parere votato all'unanimità, nella eventuale ipotesi di reiterazione del decreto.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Signor Presidente, ho già avuto modo in Commissione, in avvio di discussione sul provvedimento, di soffermarmi su alcuni aspetti richiamati dal senatore Calice: ho dato alcune assicurazioni e anche confermato alcune posizioni non condivisibili da parte del Governo. Certamente i tempi non sono sufficienti e posso anticiparle che nella seduta del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre il decreto sarà reiterato.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva.

È approvata.

**Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 969-B**

PAGANI ANTONINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI ANTONINO. A nome della 5ª Commissione permanente chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 969-B, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Antonino Pagani si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno» (969-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale. Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PAGANI ANTONINO, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli membri del Governo, onorevoli colleghi, il dibattito parlamentare sulle forme e le modalità del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno si è sviluppato con ampiezza e profondità nei due rami del Parlamento per circa un anno. Questioni di rilievo cruciale per lo sviluppo dell'economia meridionale e di quella nazionale nel suo insieme hanno formato oggetto di un dibattito estremamente franco e costruttivo che, come è noto, ha avuto momenti di conflitto e di tensione. Tuttavia, ritengo di dover dire che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, pur introducendo correzioni importanti all'impostazione del testo licenziato dal Senato, non contraddicono alcune scelte di fondo che dovrebbero ispirare la filosofia del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Come è noto, la modifica più importante riguarda la soppressione dell'articolo 2 (Fondo nazionale per lo sviluppo), avendo la Camera dei deputati, in sostituzione del fondo, previsto la creazione di un'agenzia con personalità giuridica. Questa nuova figura soggettiva sottolinea e valorizza quei caratteri di snellezza e di operatività che comunque s'intendevano assicurare al soppresso fondo. L'attività dell'agenzia viene opportunamente raccordata sia con il programma triennale,

già varato dal Governo, sia con il piano d'attuazione. Sul piano istituzionale va anche poi segnalata la normativa, contenuta nel nuovo articolo 2, per quanto attiene al coordinamento degli interventi.

In sostanza, mentre si conferma la funzione centrale del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, quale soggetto preposto al coordinamento, si rafforzano le strutture di supporto, istituendo presso la Presidenza del Consiglio il nuovo dipartimento per il Mezzogiorno.

Le modifiche poi introdotte nel titolo secondo (Disposizioni agevolative per le attività produttive e norme finanziarie) possono tutte considerarsi migliorative del testo trasmesso dal Senato, nel cui alveo tuttavia si inseriscono perfettamente.

In conclusione, ritengo di poter affermare che il lavoro svolto dall'altro ramo del Parlamento sia andato nella direzione giusta e ciò sia per le soluzioni di carattere normativo che sono state ipotizzate, sia per il largo concorso di forze politiche che si è realizzato sulle proposte avanzate dal Ministro per il Mezzogiorno. In linea, quindi, con una tradizione mai disattesa, il testo al nostro esame, pur con le naturali differenziazioni, rappresenta il frutto di un lavoro politico molto ampio e convergente. Ritengo che vada dato atto al ministro De Vito di un'attenzione e di un impegno costante che ha consentito di superare in modo costruttivo passaggi talvolta veramente difficili. Ritengo quindi che il rapido esame, già nel corso di questa giornata, del testo trasmesso dalla Camera dei deputati costituisca il positivo punto d'arrivo di un lavoro parlamentare sicuramente di grande significato per il Mezzogiorno e per tutto il paese. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Rastrelli. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, signor Ministro, abbiamo aderito con responsabilità all'invito rivoltoci dal senatore Jannelli di

restringere, per quanto possibile, il dibattito di questa sera, sia perchè l'argomento del Mezzogiorno è stato a lungo dibattuto, sia perchè vi era la preoccupazione che eventuali, ulteriori slittamenti o ripensamenti potessero pregiudicare un provvedimento legislativo organico, quale quello che serve certamente alla causa del Mezzogiorno. Già in quest'Aula, qualche giorno fa, quando discutemmo della legge finanziaria, ci opponemmo fermamente ad una proposta che veniva, anche responsabilmente, da taluna parte politica di una immediata dislocazione a favore di altri strumenti legislativi di una parte delle disponibilità stanziare nel bilancio dello Stato, proprio perchè ritenevamo che un eventuale atteggiamento di questo genere potesse pregiudicare un più rapido passaggio del disegno di legge organica e potesse essere quindi l'equivalente di un ulteriore termine, un ulteriore remora ad affrontare problemi generali la cui soluzione il Mezzogiorno aspetta con questa legge e da questa legge.

Certo, dobbiamo dire — e con ciò contrastando il parere del relatore di maggioranza — che non tutti gli aggiustamenti che la Camera ha apportato vanno nella linea che noi ci eravamo prefissi. Già il testo varato dal Senato non ci soddisfaceva al cento per cento, in quanto la nostra visione, molte volte ripetuta, era o quella di realizzare per il Mezzogiorno l'incardinamento nelle competenze dirette del Ministro del bilancio, e quindi nella responsabilità della programmazione economica nazionale, o quanto meno di realizzare un Ministero, con la presenza di un Ministro che avesse dignità e ruolo di Ministro finanziario e, come tale, impegnato al concerto di tutte le operazioni che riguardano la finanza pubblica e i flussi di spesa. Ci troviamo, con le mutazioni che la Camera ha apportato, di fronte ad una figura di Ministro investito della responsabilità come punto centrale della tutela degli interessi del Mezzogiorno d'Italia, ma anche di fronte ad un Ministro che è stato, per così dire, ingabbiato in una serie di ulteriori strutture, di ulteriori ambiti che molto difficilmente renderanno quella agibilità anche decisionale che noi aspettavamo per un Ministero efficiente.

Sappiamo che le ragioni di Stato, le ragioni politiche impongono al Ministro di accettare, ad un certo momento, una condizione del genere, ma non ci sembra che la sussistenza di tanti elementi di raccordo, di un reticolo anche burocratico, creato a fianco e forse al di sopra del Ministro, possano risolvere felicemente la causa del Mezzogiorno che abbiamo enunciato.

Speriamo, ci auguriamo fermamente, che le risultanze dell'esperienza contraddicano questa nostra valutazione pessimistica, ma sappiamo come funziona la burocrazia italiana, sappiamo quali remore possano essere poste da strutture quali quelle che si sono create a livello di dipartimento. Il nostro timore è che, nonostante le buone volontà e nonostante i discorsi sempre fatti da tutti in quest'Aula, poi il tutto si risolva in un ulteriore freno e in una ulteriore paralisi. Di questo rendiamo sul piano personale responsabile il Ministro. Il Ministro è l'uomo che deve portare avanti questo discorso del Mezzogiorno e deve, se è necessario, superare le difficoltà che si frapperanno. Ove lo ritenga opportuno, deve chiamare il Parlamento a sciogliere certi nodi che si possono verificare così valutando veramente lo spirito meridionalista delle forze politiche, denunciando senza riserve quelle forze frenanti che pur possono esistere, che esistono nel Parlamento e nel paese e che potrebbero servirsi di questi strumenti per paralizzare ulteriori evoluzioni nella politica a favore del Mezzogiorno. Quindi, nell'ambito di questa visione complessiva, e tenuto conto che taluni indirizzi sono andati in un certo senso e che aprono prospettive, per lo meno dal Ministro, noi ci auguriamo che venga un chiaro discorso sul controllo della legislazione ordinaria.

Il flusso ordinario della spesa dello Stato è il punto essenziale che noi poniamo. L'intervento straordinario ha ragione di essere ed è intervento straordinario soltanto nella misura in cui sia garantita, prima di tutto, la giusta distribuzione dell'intervento ordinario. Noi sappiamo, dai lavori che si sono svolti in Commissione, che il ministro De Vito ha dichiarato che 25.000 miliardi che appartenevano alla riserva per il Mezzogiorno non sono stati sfruttati negli ultimi due anni

e 25.000 miliardi costituiscono una somma inferiore alla dotazione che nei due anni è stata conferita all'intervento straordinario. Siamo quindi in una fase non solo di mera perequazione, ma addirittura siamo creditori, come Mezzogiorno, rispetto al flusso ordinario previsto nel cosiddetto intervento straordinario.

Ecco, questa funzione il Ministro dovrà assolverla con grande responsabilità. Le strutture che ci creeranno a suo fianco, il concerto che egli deve avere con il Ministero del bilancio e della programmazione sono gli elementi che ci fanno sperare in una possibile evoluzione della politica governativa a favore del Mezzogiorno.

Sulla base di queste premesse, non potendo essere soddisfatti dal disegno di legge, ma non volendo neanche contraddire le possibili speranze, la nostra astensione dal voto ha una significazione politica precisa, intesa ad affidare al Ministro la responsabilità di condurre al meglio l'esecuzione di questo strumento legislativo, garantendo quelle finalità che poi, a voce, sono nelle aspirazioni di tutte le forze politiche.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ottavio Spano il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

ritenuto che l'articolo 9 comma 13 estende l'esercizio della locazione finanziaria degli impianti anche ad altre società, privando la FIME *leasing* del diritto di esclusiva;

considerato la necessità che vi sia un periodo di raggustamento per i provvedimenti di ristrutturazione del settore;

invita il Governo a prevedere un periodo transitorio tale che la suddetta estensione diventi operativa a partire dal 1° gennaio 1988.

9.969-B.7 CASTIGLIONE, SPANO Roberto, SEL-LITTI, FRASCA, CIMINO, SEGRETO, DI NICOLA, MONSELLATO, SPANO Ottavio.

SPANO OTTAVIO. Signor Presidente, l'ordine del giorno si illustra da sè.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 969-B sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno segna una tappa importante non solo per le popolazioni del Meridione del nostro paese, ma per l'intera comunità nazionale.

Questo piano novennale, che ha visto il Governo e il Parlamento impegnati per lungo tempo, sono certo risolleverà le sorti economiche di quella parte così duramente provata del nostro territorio, non fosse altro che per l'imponente stanziamento di mezzi finanziari che esso contiene. Bisogna dare atto al Governo Craxi della sensibilità e dell'impegno senza precedenti assunto con il finanziamento previsto di 120.000 miliardi, che rappresentano una somma considerevole e forse risolutiva a favore del nostro Meridione, oltre alle provvidenze già previste dalla legge finanziaria per il 1985.

Questa può essere considerata una svolta storica per gli investimenti massicci nel Mezzogiorno e per il comune impegno posto in essere da tutte le forze politiche di questo Parlamento, opposizioni comprese. I comuni intenti di queste forze devono far bene sperare nella efficace e positiva applicazione di questa legge che stiamo per approvare e ci conforta una recente dichiarazione del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, senatore Salverino De Vito, quando afferma: «La diversità di posizioni è emersa sul modo di usare e di gestire le risorse destinate all'intervento straordinario». Nel contempo il Ministro ha parlato di un nuovo meccanismo, diverso dal passato, che riproponga un'alleanza tra Stato e regioni, in modo da superare conflittualità e precarietà e ha aggiunto: «C'è il rischio che usciamo dal novero dei paesi industrializzati se continuiamo a litigare tra Nord e Sud e sugli strumenti per attuare l'intervento straordinario, che dovrà risultare non di sostegno, ma di sviluppo».

Affermazioni che noi condividiamo. Un meridionalista convinto, cioè Carlo Levi, in uno dei suoi memorabili scritti disse a proposito di mancati e inadeguati investimenti nel Sud del nostro paese: «Le opere pubbliche, le bonifiche sono ottime, ma non risolvono il problema. La colonizzazione interna

potrà avere dei discreti frutti materiali, ma tutta l'Italia, non solo il Mezzogiorno, diventerebbe una colonia. I piani centralizzati possono portare grandi risultati pratici, ma sotto qualunque segno resterebbero due Italie ostili». Non abbiamo dubbi sull'attualità di queste considerazioni pronunciate dall'autore di «Cristo si è fermato a Eboli» oltre quarant'anni or sono.

Con questo atto il Parlamento del nostro paese rende un doveroso omaggio a molti autentici meridionalisti come, ne cito alcuni, Fortunato, Gramsci, Silone, De Gasperi, Compagna, Francesco De Martino e, per ultimo, un convinto assertore di questo provvedimento, cioè l'attuale presidente del Consiglio Bettino Craxi. A parte queste brevi citazioni di uomini illustri, nel concreto, gli obiettivi che si prefigge questa legge sono pienamente condivisi dalla mia parte politica per il contenuto altamente positivo che in essa sussistono, dal programma triennale per lo sviluppo nel Mezzogiorno al fondo nazionale, all'agenzia, agli enti di promozione, ai poteri del Ministro competente, agli incentivi finanziari per l'industria, l'artigianato, il commercio e l'agricoltura, agli incentivi per i servizi reali, alle innovazioni tecnologiche e ricerca scientifica, alle agevolazioni tariffarie e riserva di forniture e lavorazioni, alle precise disposizioni in fatto di personale, oltre alle snelle disposizioni di carattere finanziario.

Come si evince dall'articolato, l'impianto della legge è ottimo, in quanto frutto di un lavoro attento e meticoloso, svolto da parte di tutti i rappresentanti di questo e dell'altro ramo del Parlamento.

Debbo riconoscere, e finisco, signor Presidente, che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, senatore Salverino De Vito, ha seguito il lungo e tormentato iter di questo disegno di legge con grande impegno. La sua costante e autorevole presenza in Commissione e in Aula, con opportuni interventi e suggerimenti, sono la testimonianza più convincente della sua competenza, ma soprattutto della sua passione per i problemi che assillano le popolazioni del Mezzogiorno d'Italia.

Grazie, signor ministro De Vito, per la sua meritoria e instancabile opera di redenzione

a favore del Sud e delle Isole del nostro paese. (*Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Calice. Ne ha facoltà.

* CALICE. Chiedo scusa ai colleghi, ma resterò esattamente nei termini concordati.

Signor Ministro, noi conserviamo la nostra contrarietà all'impianto del provvedimento per una ragione di fondo, cioè la permanenza di una duplicazione di poteri tra Ministro e agenzia che conserva la sua autonomia gestionale e finanziaria. Non ne comprendevamo allora e non ne comprendiamo ora la necessità. Tale duplicazione di poteri può rappresentare un inceppo serio al funzionamento dell'intervento.

Certo, riconosciamo le novità profonde, già introdotte al Senato, in verità migliorate alla Camera, come quella di un ruolo forte delle regioni su cui scommettiamo, augurandoci che ricomincino a navigare in mare aperto, nel mare aperto di una impostazione per progetti della spesa, se ci riescono, rompendo con una tradizionale ed avvilita contrattazione e compensazione, nel chiuso del comitato delle regioni, di fette della spesa pubblica, inserendosi a pieno titolo nella proposta e nella capacità di gestire tutta la spesa pubblica.

La seconda novità è appunto questa: la spesa pubblica, non solo straordinaria ma anche ordinaria, questo problema è timidamente posto ma attraverso un'imputazione di responsabilità primaria alla Presidenza del Consiglio che non riteniamo affatto formale, anche se abbiamo appreso stasera con sommo piacere dell'iscrizione, nella lunga tradizione dei meridionalisti, del presidente del Consiglio onorevole Bettino Craxi. Non riteniamo formale l'imputazione di responsabilità primaria alla Presidenza del Consiglio, attraverso la costituzione del dipartimento e anche attraverso tecniche di bilancio che avremmo voluto più perfette, più stringenti nel controllo delle riserve di spesa al Mezzogiorno. Staremo attenti, e ci auguriamo che tutti siano attenti, ogni anno che si discuteranno le tabelle di bilancio e la legge finanziaria.

Regioni e Presidenza del Consiglio sono i termini istituzionali di una possibile tensione unitaria della politica generale del Governo e di un possibile coordinamento di politica di settore. Si badi, coordinamento richiesto da una ragione fondamentale: che il problema vero di questo paese è il problema dei disoccupati che è soprattutto meridionale. Il problema dello sviluppo del paese non può non porre al centro la questione del Mezzogiorno, al di là delle retoriche. Certo dipenderà dalla forza, dalla autorevolezza, dalla correttezza della gestione dell'intervento straordinario. E qui valgono due considerazioni. Una è classica, da prima di Saraceno in poi: non si giustifica la presenza di un Ministro per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno se non riesce a fare, non personalmente ma istituzionalmente, una politica nazionale per il Mezzogiorno.

In secondo luogo c'è nel dibattito e nella politica del meridionalismo un sovraccarico di istituzionalismi e di sospetti che deriva dalla competizione di poteri sulla gestione e sul controllo della spesa pubblica in cui — lo dico a voi che ci date lezioni di mercato — non si riserva spazio alla società civile, alle forze imprenditoriali, ai produttori. È per questo che la navigazione del meridionalismo e delle sue leggi nel Parlamento ma anche fuori dal Parlamento è diventata sempre più corsara, perciò esposta ad imboscate, a tranelli, a trabocchetti e nei migliori dei meridionalisti, che non stanno solo nel mio partito, quasi offuscata da sensi di colpa, quando dobbiamo affrontare tali questioni.

Perché avviene questo? Non avviene per un destino ineluttabile. Noi crediamo che molto dipenda da quelle competizioni di potere che sono presenti anche nella logica di questa legge e dalla triste eredità della Cassa del Mezzogiorno nella fase ultima, quando si era ridotta a eseguire opere pubbliche in un modo che la Corte dei conti ed il comitato tecnico per la spesa pubblica deliziosamente ci hanno raccontato di quale tempra fosse fatto.

Occorre gestire questa legge, signor Ministro, e questa è un'altra ragione della nostra sfiducia non in lei ma nel pentapartito, dando spazio e voce a quello che chiamate il mercato: i lavoratori, i produttori, la coope-

razione nel Mezzogiorno. Occorre far crescere l'autonomia di questa società civile, liberarla dalle pastoie dei poteri che pretendono di farsi imprenditori quando non sconfinano in una politica di affari. Questa è la sfida vera che vi lanciamo nella gestione del Mezzogiorno e con questo impegno abbiamo disimpantanato, dopo cinque anni di discussioni, il provvedimento di legge con la iniziativa dei nostri due Capigruppo qui ed alla Camera dei deputati. Anche dopo il varo di questa legge, che per tali ragioni sollecita un voto di astensione, se volete anche per queste speranze, noi non demorderemo qui nel Parlamento, con i poteri che questa legge ci consente, nei consigli regionali, se ce la faremo, perché le risorse di questa legge servano le ragioni dello sviluppo e della democrazia meridionale. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sellitti. Ne ha facoltà.

SELLITTI. Onorevole Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, il provvedimento sul Mezzogiorno che, dopo un lungo e travagliato cammino, ci accingiamo a varare, speriamo tutti noi che segni finalmente l'inizio di una nuova fase, la nascita di un nuovo strumento, di una nuova politica nella logica dell'intervento di produzione, dello sviluppo delle aree tradizionalmente più arretrate del nostro paese. Il Mezzogiorno, condannato storicamente a portare il peso dei più bassi livelli di sviluppo, a far serbatoio di manodopera per lo sviluppo di aree più industrializzate, a richiamare imprese a capitale più speculativo che produttivo, deve poter finalmente imboccare la strada della riforma dell'intervento straordinario, la strada dello sviluppo endogeno e autopropulsivo, la via della produzione sociale e culturale, il rafforzamento delle sue migliori tradizioni e potenzialità per recuperarsi fino in fondo ad un ruolo europeo, al rango anche di area al passo col progresso economico e tecnologico che esige una moderna ed organizzata società civile.

Egredi colleghi, molti sono gli elementi che fanno ben pensare e sperare in questo cam-

biamento: chi vive la realtà del Mezzogiorno come molti di noi parlamentari non può non rilevare, fra le molte ombre, anche la viva luce di una evoluzione in atto. Fra i fatti di questa fase congiunturale di crisi occupazionale che investe tutto il paese e in particolare il nostro Mezzogiorno si colgono i fermenti di un tessuto vivo, reattivo direi, tenacemente determinato a rispondere ai nuovi impulsi, alla domanda dell'intero paese di tirar fuori finalmente il meglio delle possibilità in esso presenti.

L'approfondito dibattito che ha cadenzato l'incedere lento e tormentato di questo provvedimento ha portato alla luce in modo chiaro ed inequivocabile il nuovo volto del Mezzogiorno.

Si registrano i risultati di un miglioramento costante di zone che sono riuscite ad incanalarsi nella scia del circuito della crescita, guadagnando posizioni preziose nella scala dei redditi meridionali e regionali, rispondenti alle migliori attese. Purtroppo, dobbiamo dirlo, permangono situazioni di tenace ed apparentemente irreversibile stagnazione di altrettante vaste zone; permangono aree che appaiono come imprigionate nella morsa dell'inerzia economica, impenetrabile roccaforte di povertà, di sfruttamento, terreni di cultura voluttuosa. Ma noi siamo convinti che questo quadro deve cambiare, che la mappa del nuovo sviluppo deve vedere il Mezzogiorno schierato nella prima linea della ripresa: togliere finalmente al Mezzogiorno le tradizioni stampelle della CASMEZ che fino ad oggi hanno fatto da corriere di risorse finanziarie pubbliche, da collettore di incentivi più o meno stimolanti e comunque da cantiere di lavoro delle popolazioni locali; dare al Mezzogiorno degli anni '90 la sua autonomia di guida e di proposta, attraverso l'azione delle ordinarie amministrazioni abilitate a rivendicare e a governare i processi di crescita, di produzione culturale e sociale e di sviluppo tecnologico.

L'agenzia preposta alle operazioni di finanziamenti ancora necessari per ridurre lo zoccolo di sottosviluppo meridionale assolve infatti alla funzione di razionalizzazione e di ottimizzazione nell'impiego delle risorse

pubbliche. Non sottrae però nè duplica funzioni e ruoli che competono ad enti istituzionali presenti nel territorio. Gli articoli 2, 3 e 4, riguardanti il coordinamento degli interventi, la creazione di un dipartimento per il Mezzogiorno, l'istituzione dell'agenzia per l'attuazione degli interventi, rappresentano e rappresenteranno il cuore del sistema del rinnovato intervento straordinario da cui dovrebbero scaturire risultati nuovi più convincenti per le attese meridionali. Inoltre, le disposizioni previste dalla normativa incardinano nelle procedure del nuovo sistema tutte quelle condizioni che le esperienze negative del passato hanno indicato essere requisiti essenziali per il perseguimento degli obiettivi preordinati. Si pensi al collegamento ed al coordinamento al vertice del potere governativo, che trova espressione nel conferimento al Presidente del Consiglio del compito di provvedere a coordinare l'azione pubblica del Mezzogiorno. Si tratta di una funzione che nella lettera della legge trova successivamente più ampia esplicitazione quando viene formalmente stabilito che tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad evidenziare programmaticamente le loro previsioni di intervento straordinario nel Mezzogiorno. Ci sembra, almeno in via teorica, colleghi, che il modello prefigurato sia il più rispondente alle esigenze di pianificazione, progettazione, coordinamento e tempestività di intervento che il caso Mezzogiorno richiede. Bisogna aggiungere che molte attese per il lancio strutturale del Mezzogiorno sono riposte nelle capacità delle regioni del Mezzogiorno di svolgere appieno il loro ruolo di programmazione. Poste alla snodo cruciale tra lo straordinario livello statale di intervento e quello sub-regionale, esercitato dal Governo locale dei comuni e delle province, le regioni sono chiamate a svolgere una funzione essenziale di raccordo.

Compete infatti a questo livello territoriale e governativo l'azione di armonizzare le iniziative di verifiche di compatibilità dei tempi, dei contenuti e dei progetti, di collegamento dei soggetti operanti sul territorio, di coerenza programmatica delle stesse iniziative. È nel futuro ricco di prospettive ma gra-

vido di responsabilità che il Mezzogiorno deve dare la propria prova con questo strumento della sua capacità di rispondere dando il meglio di se stesso ma anche chiedendo con determinatezza quello che la legge giuridicamente gli attribuisce. Infatti, onorevoli colleghi, in mancanza di una volontà endogena, della forza di rivendicare fino in fondo i diritti sanciti dalla legge, nessuna norma sarà mai in grado di garantire il decollo a meno che non si voglia ricadere un'altra volta nell'assistenzialismo: ma su questo credo che non ci siano ormai più dubbi, altrimenti si tratterebbe soltanto di effimere conquiste. *(Applausi dalla sinistra e dal centro-sinistra).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Amelio, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerata l'assoluta esigenza di accelerare l'azione straordinaria nel Mezzogiorno in questa delicata fase di crisi specie sul piano occupazionale;

rilevato che il CIPE fin dal 10 luglio 1985 ha approvato il programma triennale per il Mezzogiorno per il triennio 1985-1987;

considerata la complessità delle procedure previste per la definizione del piano annuale di attuazione,

invita il Governo a porre in essere con la massima sollecitudine tutti gli adempimenti necessari per una rapida approvazione del primo piano annuale recuperando i ritardi verificatisi a causa della mancanza di un quadro normativo definitivo.

9.969-B.4 PINTO Michele, D'AMELIO, COLELLA, MASCARO, DI LEMBO, RIGGIO, COCO, SAPORITO, DI STEFANO

D'AMELIO. Signor Presidente, l'ordine del giorno si illustra da sè.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, senza trionfalismi, ma con la obiettività che si impone, credo si debba salutare con particolare favore il fatto che stia per diventare legge dello Stato il provvedi-

mento che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Con il voto che il Senato — ne sono certo — non vorrà far mancare, si metterà in movimento il meccanismo di programmazione, di incentivazione e di sviluppo del Mezzogiorno, in una visione nuova che mi auguro riesca non solo a mobilitare risorse finanziarie, ma — quel che più conta — ad operare scelte, iniziative e localizzazioni capaci di mobilitare le energie fisiche, intellettive ed umane che costituiscono l'insostituibile patrimonio umano del Sud.

Sono sotto gli occhi di tutti i gravi danni provocati in questi anni dalla mancanza di una pronta iniziativa delle forze politiche e del Parlamento per assicurare una nuova legge al Mezzogiorno, allo scadere naturale dell'intervento straordinario. I molteplici rinvii e poi la mancata approvazione della legge nel luglio 1984 hanno pesantemente e negativamente influito sul già debole tessuto economico meridionale, paralizzando l'attività di programmazione, bloccando le poche iniziative in atto, facendo crescere la disoccupazione a dismisura — dei circa 3.000.000 di disoccupati che si registrano, quasi 2.000.000 appartengono alle aree meridionali — fiaccando le preziose energie di intere generazioni di giovani, umiliando il loro diritto all'inserimento nel mondo produttivo, fiaccando la loro stessa speranza nel domani.

Non sarà facile superare i ritardi nè sarà facile organizzare la ripresa economica, sociale, culturale ed umana delle popolazioni meridionali che già registrano da anni gli effetti negativi della caduta della tensione meridionalista, della mancanza di una seria programmazione organica non solo dell'intervento straordinario ma anche del persistere di ritardi nell'erogazione dei finanziamenti ordinari, se non addirittura del loro taglio.

È stato giustamente anche questa sera lamentato come al Mezzogiorno d'Italia non solo è venuto a mancare l'intervento straordinario, ma sono state tolte risorse ordinarie. L'approvazione del disegno di legge al nostro esame è un atto di giustizia nei confronti del Mezzogiorno e dell'Italia tutta, dal momento che dovrebbe essere ormai patrimonio comune l'idea illuminata che fa di quello meridionale un problema nazionale. Dovrebbero es-

sere lontani e dimenticati i tempi in cui il problema meridionale era visto come un accidente nazionale e il mondo meridionale giudicato come un surrogato di sottosviluppo endemico, fatalmente votato al perenne sottosviluppo, per il quale era pur necessario fare qualcosa per dovere di solidarietà più che per intima convinzione ed esigenza nazionale.

La lunga, paziente opera dei meridionalisti illuminati, tra i quali piace ricordare Sturzo, De Gasperi, Pastore, Moro, Colombo e tanti altri, ha fatto giustizia di tali visioni e ha abbondantemente dimostrato il danno economico oltre che sociale che riceverebbe l'Italia tutta dal permanere del divario tra Nord e Sud. Economisti di tutte le scuole concordano ormai sulla necessità di sviluppare il Sud, per potenziare la crescita delle altre aree nazionali, il cui potenziale invece verrebbe fiaccato se non del tutto bloccato dal mancato ristabilimento dell'equilibrio economico e sociale nazionale.

Del resto, il positivo sviluppo registrato nelle regioni meridionali negli anni dell'intervento straordinario non ha forse concorso in misura determinante allo sviluppo e alla crescita anche — qualcuno dice soprattutto — del Nord?

Nel momento in cui le forze politiche, deponendo la puntigliosa, quanto irrazionale astiosità e litigiosità che le ha contrapposte su un tema così importante, vitale, qual è quello del Mezzogiorno, si sintonizzano finalmente con le forze culturali e sociali più illuminate; nel momento in cui si apre per il Mezzogiorno la possibilità di utilizzare risorse e movimentare energie preziose in una visione nuova dell'intervento straordinario grazie anche all'intelligente azione del ministro De Vito; nel momento in cui la stessa gente meridionale, forte dell'esperienza compiuta, anche di quella negativa, e forte degli indubbi progressi registrati, si pone con mente aperta all'utilizzo e alla valorizzazione delle sue risorse migliori, sentendosi quale artefice e protagonista del proprio avvenire, innovando metodi e comportamenti, senz'altro rifuggendo dai nocivi sistemi clientelari, in questo momento la gente del Sud chiede alle forze politiche, sociali e culturali,

al Parlamento e a tutti di saper trovare la forza unificante dell'impegno meridionalistico dei tempi migliori, concorrendo a cancellare definitivamente l'aberrante idea di un Mezzogiorno accattone, assistito, permanentemente in ginocchio, arretrato perchè ormai votato al sottosviluppo.

Ecco perchè, al di là della mobilitazione delle risorse finanziarie, pure previste in questa legge, certamente utili, piace sottolineare la positività di alcune scelte di fondo che non sono affatto in contrasto, anzi accentuano la filosofia del nuovo intervento nel Mezzogiorno, come ha giustamente rilevato il relatore e collega, senatore Pagani, che ringrazio per il diligente e paziente lavoro che ha saputo svolgere, così come sento il dovere di ringraziare il presidente della 5^a Commissione, senatore Ferrari-Aggradi, e la Commissione bilancio nel suo insieme, nonchè le forze politiche tutte che hanno trovato finalmente un'intesa, quella che consentirà il varo di questo disegno di legge.

Non entro nel merito delle scelte operate e dell'indirizzo conseguente. Tra le tante cose positive vorrei solo evidenziare, come fatto assai rilevante, la posizione assunta, e poi tradotta nei fatti, in legge, dal segretario della Democrazia cristiana, onorevole De Mita, in ordine alla possibilità di destinare al Mezzogiorno d'Italia il 2 per cento in più delle somme necessarie o previste per compensare, almeno in parte, gli effetti negativi dell'inflazione.

Sento anche il bisogno di richiamare all'attenzione di tutti il dovere di accelerare al massimo i tempi, annullando le lungaggini bloccanti. Se in particolare, onorevole Ministro, l'affidamento della scelta degli indirizzi e delle localizzazioni al nucleo di valutazione presso il Ministero del bilancio è di per sé garanzia di un minimo di indirizzo organico e di programmazione, non vorrei che anche questa felice condizione si trasformasse, nel volgere dei tempi, in ritardi strumentali e in definitiva bloccanti. Mi permetto di raccomandare quindi all'onorevole Ministro di saper trovare gli strumenti idonei per un raccordo celere e puntuale tra il programma triennale e il piano nazionale, anzi colgo l'occasione — è stato presentato un ordine del

giorno in merito — per rivolgere viva preghiera al Ministro, e a tutto il Senato, perchè spinga nella direzione giusta affinché il programma triennale possa essere definitivamente varato. Il coordinamento degli interventi non può conoscere diversi soggetti, ma postula un'unica autorità decisionale. Dio non voglia che ai tempi perduti si aggiungessero anche le diatribe divaricanti nella gestione della fase operativa della legge. Mi preme, inoltre, sollecitare per il Mezzogiorno d'Italia scelte qualificanti nei settori tecnologicamente avanzati, di sicuro avvenire, capaci di dare speranza alle genti meridionali per concorrere al rafforzamento dell'economia nazionale.

La qualità degli interventi previsti, la loro dislocazione sul territorio per un maggiore equilibrio all'interno delle aree meridionali sono postulati essenziali perchè lo sviluppo del Mezzogiorno sia reale, solido, vero, duraturo. Al resto, cari colleghi, penserà la ricchezza, l'inventiva, la forza dell'intelligenza e della volontà e soprattutto la grande insostituibile umanità della gente meridionale. *(Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Debbono ancora essere svolti i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

considerato che l'articolo 6 delega il Governo alla riforma organizzativa e istituzionale delle società finanziarie meridionali;

considerato che i criteri di delega già prevedono un largo coinvolgimento del movimento cooperativo;

impegna il Governo

nel riordinamento di tali società, a valutare l'opportunità di una partecipazione delle centrali cooperative nazionali nel riassetto azionario delle società stesse.

9.969-B.1 CALICE, BOLLINI, CANNATA, CROCETTA, ALICI

Il Senato,

tenuto conto che l'articolo 9, comma 13 estende l'esercizio della locazione finanziaria

degli impianti anche ad altre società, privando la FIME *leasing* del diritto di esclusiva;

tenuto conto dell'opportunità di un periodo di aggiustamento;

invita il Governo

a prevedere un periodo transitorio tale che la suddetta estensione diventi operativa a partire dal 1° gennaio 1987.

9.969-B.2 CALICE, CANNATA, BOLLINI, CROCETTA, ALICI

Il Senato,

in relazione alle agevolazioni tariffarie ferroviarie per il trasporto di prodotti agricoli sancite dall'articolo 17, comma 13

impegna il Governo

ad emanare i relativi decreti attuativi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

9.969-B.3 CALICE, CROCETTA, ALICI, BOLLINI, CANNATA

Il Senato,

in considerazione della necessità di accelerare il processo di trasferimento e liquidazione della cessata Cassa per il Mezzogiorno, data la complessità delle procedure e la mole del lavoro, invita il Governo ad adottare iniziative idonee a tal fine, ivi compresa l'utilizzazione della maggior parte del personale dalla cessata Cassa per il Mezzogiorno per tutto il tempo necessario a chiudere definitivamente le procedure in corso.

9.969-B.5 SCARDACCIONE, CIMINO, FRASCA

Il Senato,

vista la legge per il Mezzogiorno che istituisce il «Dipartimento per il Mezzogiorno»;

considerata l'esigenza che detto dipartimento debba adempiere, in tempi brevissimi, a compiti e funzioni importanti che richiedono competenze e professionalità, invita il Governo ad utilizzare prioritariamente, presso il dipartimento, il personale attualmente operante presso il Ministro per il Mezzogiorno, che le competenze sopra accennate ha già acquisito.

9.969-B.6 SCARDACCIONE, CIMINO, BASTIANINI, FRASCA

Invito i presentatori ad illustrarli.

CALICE. Gli ordini del giorno si illustrano da sè.

SCARDACCIONE. Gli ordini del giorno si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

PAGANI ANTONINO, *relatore*. Per quanto concerne l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Calice e da altri senatori, il parere è positivo.

Per quanto concerne l'ordine del giorno n. 2, mi rimetto al Governo.

Per quanto concerne l'ordine del giorno n. 3, il mio parere è positivo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 4, presentato dal senatore Michele Pinto e da altri senatori, sono d'accordo soprattutto in riferimento al recupero dei ritardi cui faceva riferimento il senatore d'Amelio.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 5, presentato dal senatore Scardaccione e da altri senatori, il parere è favorevole come pure sull'ordine del giorno n. 6, ugualmente presentato dal senatore Scardaccione e da altri senatori.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 7, presentato dal senatore Castiglione e da altri senatori, mi rimetto al Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

* DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Ringrazio l'onorevole relatore per il suo particolare contributo alla conclusione di questa vicenda legislativa riguardante l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Un ringraziamento sentito rivolgo ai colleghi Rastrelli, Spano Ottavio, Sellitti e D'Amelio che sono intervenuti, sia pure con sintesi, per l'ora tarda, in questa discussione generale. Sentimenti di gratitudine rivolgo complessivamente alla Commissione bilancio di questo ramo del Parlamento e al suo presidente, se-

natore Ferrari-Aggradi per la sensibilità sempre dimostrata verso i problemi riguardanti il Mezzogiorno, sensibilità che ha contribuito significativamente a portarci questa sera alla chiusura di un *iter* parlamentare che completa il rinnovamento della legislazione sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Un *iter* lungo, tormentato, spesso contraddittorio, come alcuni interventi hanno sottolineato, che ha registrato, in alcune fasi, momenti politici certamente poco esaltanti (perchè non dirlo?).

Le vicende parlamentari sulla legge per il Mezzogiorno confermano quanto sia difficile liberarsi da concezioni politiche, da procedure amministrative, da metodi di Governo incompatibili con l'esigenza diffusa, nella società civile, di rinnovamento delle istituzioni e con la complessità dei problemi che le grandi trasformazioni pongono alla questione meridionale.

Gli stessi eventi confermano che la cultura e la tensione politica meridionalistica non sono — come è stato qui sottolineato — una costante nel processo di governo dell'economia nazionale, ma sono espressione di dibattiti che sussultano prevalentemente e puntualmente alla scadenza delle leggi sul Mezzogiorno. Questa discontinuità del dibattito culturale e politico genera inevitabilmente, all'atto della produzione di nuove norme legislative, contraddizioni, confusioni di ruoli e talora anche contrapposizioni.

Per anni le forze politiche di Governo e di opposizione avevano segnalato l'urgenza dell'aggiornamento dei tradizionali indirizzi politici dell'intervento straordinario e del conseguente strumento di gestione, sia per i mutamenti degli scenari economici esterni e interni all'area meridionale, sia per l'emergenza di nuove soggettualità istituzionali, culturali ed economiche.

Il lungo regime delle proroghe testimonia, con tutta evidenza, quanto la resistenza del vecchio abbia preferito la strada della lunga agonia, impedendo la realizzazione dei processi di ristrutturazione e di riconversione delle politiche e degli strumenti di gestione dell'intervento straordinario. Quanti hanno creduto e credono nell'impegno politico di riforma delle istituzioni, per adeguarle ai nuovi profili economici e sociali, che le gran-

di trasformazioni prospettano, hanno resistito con pazienza e tenacia sulla trincea del rinnovamento. Con la legge n. 775 si è voluto interrompere un processo di lento logoramento e si è segnato certamente — e qualcuno lo ha ripetuto questa sera — un fermo ai meccanismi perversi della politica delle opere pubbliche, che in certi casi hanno rischiato di indebolire le istituzioni e i comportamenti politici.

È stato un atto traumatico, al quale sono state date letture di segno opposto: la preoccupazione di quanti responsabilmente hanno temuto le gravi conseguenze dell'interruzione, in assenza di un nuovo quadro di riferimento, e la tendenza di altri ad incoraggiare atteggiamenti di esasperata drammatizzazione, forse con l'inconfessato desiderio di bloccare il reale processo di rinnovamento. La responsabilità politica ha comunque prevalso sulle insidiose tendenze centrifughe.

L'approvazione della legge n. 651 ha consentito l'avvio di un aggiornato processo di programmazione degli interventi nel Mezzogiorno. È stato un aggiornamento negli obiettivi programmatici, nelle previste procedure per l'elaborazione del programma triennale, nella concezione di modalità più partecipate dei nuovi soggetti istituzionali, economici e culturali alla impostazione dei programmi di intervento. Con la legge n. 651 si è realizzato un più avanzato processo di democratizzazione nel programmare gli interventi a sostegno dello sviluppo del Mezzogiorno.

Non ho rinunciato all'impegno di sollecitare il Parlamento a concludere la produzione legislativa dell'intervento straordinario e — ripeto ancora una volta — trovando nel Senato una costruttiva e responsabile disponibilità e significativi contributi. Come Ministro, ho ritenuto doveroso impegnare i miei uffici a definire, insieme alle regioni meridionali, il programma triennale con le procedure previste dalla legge n. 651, approvato dal CIPE nel luglio scorso. Ringrazio tutti i colleghi, innanzitutto il relatore, per gli apprezzamenti espressi nei confronti del Ministro che vi parla per l'impegno di questi ultimi due anni.

Gli obiettivi strategici e programmatici, le azioni organiche proposte, i criteri guida per la scelta delle priorità di intervento, i soggetti indicati per l'attuazione degli interventi previsti rappresentano la sintesi politica degli apporti di soggetti e di istituzioni interne ed esterne all'area meridionale. Dal programma triennale emerge il progetto politico per un Mezzogiorno da attrezzare e sviluppare in sintonia con le tendenze di trasformazione in atto nelle società industrializzate. Puntare sull'innovazione, sulla ricerca scientifica e tecnologica, sulla qualificazione del capitale umano, dei metodi di gestione e di organizzazione, sullo sviluppo delle nuove reti di servizi reali alla produzione e alla qualità dell'ambiente, significa attenuare i divari di produttività Nord-Sud, accrescere il processo di accumulazione interna all'area, impegnare le partecipazioni statali su funzioni e settori strategici, creare le nuove convenienze per i capitali privati nazionali ed esteri.

Le grandi innovazioni che investono l'economia industrializzata e che prospettano cicli di prodotto e di processo produttivo di segno tale da determinare una forte integrazione tra economia della produzione ed economia di servizi ci hanno imposto di tenere alto il profilo degli obiettivi e delle azioni del programma triennale. Per alcuni può apparire una fuga in avanti, per altri una scelta coraggiosa. Io la giudico una scelta obbligata se si vuole evitare il rischio di una irreversibile emarginazione del Mezzogiorno nei nuovi assetti produttivi delle società industrializzate.

A questi indirizzi abbiamo anche ispirato il decreto per la promozione di imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno. In virtù di questi indirizzi abbiamo espresso perplessità su alcuni meccanismi procedurali proposti nell'altro ramo del Parlamento al provvedimento che ci accingiamo ad approvare. Ho registrato sia in Commissione che in Aula le valutazioni che sono state fatte da alcuni colleghi, ma abbiamo più volte dichiarato che il ritardo del Mezzogiorno si supera con diverse politiche economiche nazionali e con reali strumenti di coordinamento tra intervento

straordinario e intervento ordinario. In altri termini, con una politica nazionale che ponga al centro del sistema dei problemi la questione meridionale.

Al superamento del ritardo concorre anche la dimensione temporale, e sono state queste le valutazioni di alcuni colleghi che hanno desistito dalla presentazione di emendamenti correttivi di alcune norme approvate nell'altro ramo del Parlamento. Esiste prioritariamente l'esigenza di porre fine ad un vuoto legislativo che crea incertezze e paurosi sbandamenti per chi intende investire, produrre ed operare nel Mezzogiorno, come esistono aspetti del provvedimento che segnano una svolta nel sistema degli interventi del Mezzogiorno. Ne elenco alcuni: la certezza delle risorse finanziarie nell'orizzonte temporale novennale; la concezione del sistema degli incentivi in un corretto equilibrio tra economia della produzione ed economia dei servizi; l'accordo di programma come strumento di coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali e momento qualificante del coordinamento tra intervento ordinario e straordinario; la rilevanza assegnata alla ricerca scientifica e alle innovazioni. Sono questi gli aspetti qualificanti del provvedimento che offrono opportunità e sostegno al nuovo che deve sviluppare una maggiore fertilità dell'esistente.

Approviamo questo provvedimento, con l'impegno di assicurare continuità al dibattito culturale e alla tensione politica per la questione meridionale. Con questo spirito si potranno registrare fasi di più costruttiva collaborazione tra Governo ed opposizione, anche per superare alcune rigidità che il testo attuale prospetta. L'applicazione della legge è anche un momento di reale sperimentazione sul valore e sui limiti delle scelte proposte ed approvate.

Con l'approvazione di questo provvedimento, onorevoli colleghi, si apre una nuova era della politica dell'intervento straordinario che quotidianamente deve operare nella consapevolezza che esso ha successo se è in grado, nel tempo, di cedere progressivamente il passo al solo intervento ordinario dello Stato. *(Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).*

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1, certamente con i limiti che sono previsti nell'articolo 6 cui fa riferimento, ma rendendomi conto delle esigenze di alcuni settori come quello dell'agricoltura, lo accetto.

L'ordine del giorno n. 2 prevede un periodo transitorio, indicando la data del 1° gennaio 1987. Mi sembra difficile per il Governo accettare questa data rispetto ad una formulazione della legge che lega la sospensione del regime di monopolio per la FIME *leasing* alla emissione di un decreto di attuazione. Tenuto conto, quindi, dei tempi necessari per la emanazione del decreto, penso che l'ordine del giorno possa essere accettato come raccomandazione.

Anche con l'ordine del giorno n. 3 si fissa un termine di novanta giorni per l'emanazione di un decreto interministeriale che impegna quattro Ministri.

CALICE. Possiamo fissare 120 giorni.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno*. Comunque accetto l'ordine del giorno per l'urgenza che viene sottolineata, anche se non posso giurare sui novanta giorni. All'ordine del giorno n. 4 sono favorevole. Accetto l'ordine del giorno n. 5 come raccomandazione per l'utilizzazione del personale. Certamente il Governo terrà conto delle considerazioni in esso contenute.

L'ordine del giorno n. 6 è accolto dal Governo per le ragioni che vi vengono espresse.

Per l'ordine del giorno n. 7, analogo all'ordine del giorno n. 2, valgono le stesse considerazioni. In altre parole, l'attuazione della norma in parola è legata a un periodo di tempo che prevede la emanazione dei decreti e la costituzione di un albo, quindi occorre lo spazio sufficiente per la realizzazione del nuovo modello di intervento previsto dalla legge in discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli ordini del giorno.

Senatore Calice, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

CALICE. Non insisto.

PRESIDENTE. Senatore Calice, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

CALICE. Dopo le spiegazioni del Ministro, che ritengo veritiere, mi dichiaro soddisfatto e non insisto.

PRESIDENTE. Senatore Calice, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 3?

CALICE. Non insisto.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno n. 4 se insistono per la votazione.

D'AMELIO. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Senatore Scardaccione, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 5?

SCARDACCIONE. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Scardaccione, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 6?

SCARDACCIONE. Non insisto.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori se insistono per la votazione dell'ordine del giorno n. 7.

FRASCA. Ci dichiariamo soddisfatti e non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati:

TITOLO I

OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE DEL NUOVO INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO

ART. 1.

(Intervento straordinario, programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno e piani annuali di attuazione).

1. L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'articolo 1

del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali è destinato agli interventi indicati all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985.

2. Le attività e le iniziative, con particolare riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle innovazioni, che concorrono al risanamento, all'ammodernamento e all'espansione dell'apparato produttivo, all'accrescimento dei livelli di produttività economica, al riequilibrio territoriale interno, alla valorizzazione delle risorse locali e al miglioramento della qualità della vita, al potenziamento e alla riqualificazione delle istituzioni locali economiche, tecnico-scientifiche e culturali, formative ed amministrative, possono rientrare nell'intervento straordinario ed essere finanziate o agevolate in esecuzione del programma triennale di sviluppo.

3. Il programma triennale di sviluppo, formulato ed approvato ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, è aggiornato annualmente con le medesime procedure anche con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria. Esso indica, tra l'altro, le attività e le iniziative da promuovere e realizzare nell'ambito degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 della citata legge 1° dicembre 1983, n. 651, ed al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, i soggetti pubblici relativamente agli interventi di cui alla lettera a) e i soggetti pubblici e privati relativamente agli interventi di cui alle lettere b) e c), le modalità sostitutive nel caso di carenza di iniziative o di inadempienza dei soggetti stessi; ripartisce le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori con particolare riguardo alle risorse da destinare alle incentivazioni delle

attività produttive, sulla base anche delle linee generali della politica industriale e delle indicazioni del piano agricolo nazionale; individua i criteri generali per lo sviluppo dell'attività promozionale e di assistenza tecnica alle imprese; formula i criteri per il finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 44 del citato testo unico.

4. Il CIPE determina, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le aree particolarmente svantaggiate di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651. La determinazione è compiuta sulla base di indicatori oggettivi di sottosviluppo quali, tra gli altri, il numero della forza-lavoro in cerca di occupazione e il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente, il reddito *pro capite*, l'emigrazione.

5. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, dopo le parole: « dalla presente legge », sono aggiunte le seguenti: « e tenendo conto dei programmi delle amministrazioni pubbliche ».

6. Alla realizzazione del programma triennale si provvede mediante piani annuali di attuazione, formulati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, sulla base sia di progetti di sviluppo regionale inviati dalle regioni entro il 31 maggio al Ministro stesso, sia di progetti interregionali o di interesse nazionale previsti dal programma triennale. Tali progetti indicano i riferimenti temporali, territoriali, occupazionali, i soggetti tenuti all'attuazione e le quote finanziarie correlate ai singoli interventi secondo criteri uniformi di rappresentazione fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.

7. I piani annuali di attuazione, da approvarsi contestualmente all'aggiornamento del programma triennale:

a) specificano, nel quadro di una rigorosa valutazione tecnica e finanziaria, l'occupazione derivante dalla realizzazione delle singole opere e degli interventi infrastrutturali, precisando strumenti, tempi e modalità per la verifica dei risultati e per la individuazione di iniziative volte a rimuovere le cause di eventuali scostamenti;

b) indicano i criteri, le modalità e le procedure di esecuzione delle opere ai sensi della legislazione vigente;

c) indicano i mezzi finanziari occorrenti al fine di garantire un quadro finanziario certo nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla presente legge, per la incentivazione, la promozione e lo sviluppo delle attività produttive, precisando i settori da agevolare ai sensi della legge medesima, tenendo anche conto della programmazione e del grado di attuazione della erogazione degli stanziamenti previsti da parte dell'intervento ordinario;

d) individuano i soggetti che dovranno curare la gestione delle opere finanziate dalla presente legge.

8. Ai fini della formulazione del primo piano di attuazione le regioni, nonché, per la parte riguardante i progetti interregionali o di interesse nazionale, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici economici trasmettono al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le rispettive proposte entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. I termini e le modalità per gli adempimenti di cui ai precedenti commi e le procedure sostitutive in caso di carenza delle proposte suindicate, sono fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Metto ai voti la modifica apportata dalla Camera dei deputati intesa a sopprimere l'articolo 2 del testo approvato dal Senato.

È approvata.

Passiamo all'esame delle modificazioni successive:

ART. 2.

(Coordinamento degli interventi).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede a coordinare il complesso dell'azione pubblica nel Mezzogiorno.

2. Al fine di consentire il coordinamento tra intervento straordinario ed intervento ordinario, le amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni meridionali e gli enti pubblici economici comunicano entro il 30 aprile di ogni anno al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica i programmi di intervento ordinario articolati per regioni, nonché le proposte per l'aggiornamento del programma triennale.

3. Le amministrazioni, le regioni e gli enti di cui al precedente comma comunicano semestralmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica lo stato di attuazione degli interventi di rispettiva competenza e le richieste di stanziamenti da prevedere nella legge finanziaria e nel bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ferme restando le competenze del Ministro del tesoro previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 468.

4. Le proposte di coordinamento con l'intervento straordinario previsto al quarto e quinto comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, sono formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni meridionali interessate.

5. Il CIPE delibera le direttive di coordinamento e dispone le misure ne-

cessarie alla loro attuazione. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno verifica in sede esecutiva la puntuale applicazione delle deliberazioni del CIPE e, in caso di inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche interessate, propone al Consiglio dei ministri l'adozione di misure integrative o sostitutive.

6. Sull'azione di coordinamento il Ministro riferisce annualmente al Parlamento.

7. All'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« Il bilancio pluriennale espone altresì le previsioni sulla ripartizione delle spese in conto capitale tra Mezzogiorno e resto del Paese con riferimento ai programmi di intervento straordinario per il Mezzogiorno ».

È approvato.

ART. 3.

(Dipartimento per il Mezzogiorno).

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento per il Mezzogiorno, per l'espletamento di tutte le funzioni previste dalla legislazione vigente, ivi comprese quelle relative alla valutazione economica dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione.

2. All'ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno, da articolarsi in servizi, si provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

3. Il personale del Dipartimento, nel numero massimo determinato dal decreto di cui al comma precedente, è composto

da dipendenti comandati o collocati fuori ruolo dalle amministrazioni statali, da enti pubblici anche economici e dagli organismi dell'intervento straordinario, nonché da esperti, tenendo conto di precisi requisiti di professionalità e specializzazione anche in materia di valutazione economico-finanziaria dei progetti.

È approvato.

ART. 4.

(Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno).

1. All'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, concorrono l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e gli enti di cui al successivo articolo 6.

2. L'Agenzia, con personalità giuridica e sede in Roma, opera per l'attuazione degli interventi promozionali e finanziari ad essa affidati dal programma triennale così come articolati dai piani annuali di attuazione di cui all'articolo 1, ed è sottoposta alle direttive e alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legislazione vigente.

3. Tali interventi, analiticamente indicati dai piani di attuazione, riguardano esclusivamente:

a) il finanziamento delle attività di partecipazione, assistenza e formazione svolte dagli enti di cui al successivo articolo 6, nonché dai soggetti pubblici e privati indicati dalla presente legge;

b) la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività economiche ai sensi della presente legge e in conformità alle direttive previste dal programma triennale;

c) il finanziamento dei progetti regionali e interregionali di interesse nazionale, assicurandone la realizzazione mediante apposite convenzioni con i soggetti indicati dal piano.

4. Il programma triennale e i piani di attuazione assegnano all'Agenzia le ri-

sorse finanziarie per l'espletamento dei suoi compiti, ivi comprese le spese di funzionamento.

5. Alla gestione dell'Agenzia è preposto un apposito Comitato composto dal presidente e da sette componenti, scelti tutti fra esperti di particolare competenza ed esperienza nominati per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Per la nomina del presidente è richiesto il parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

6. Il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, che dura in carica 3 anni, è composto da tre membri effettivi e tre supplenti; di questi, un membro effettivo, cui spetta la presidenza, ed uno supplente sono nominati dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa; gli altri quattro sono nominati dal Ministro del tesoro e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ciascuno nella misura di un membro effettivo e uno supplente. I membri effettivi, se appartenenti a pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo.

7. Il bilancio dell'Agenzia è formulato con i criteri e le modalità fissati dal Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Tale bilancio è sottoposto all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro del tesoro e viene presentato al Parlamento.

8. L'ordinamento dell'Agenzia, l'organizzazione e la disciplina del personale sono deliberati, previo parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, dal Comi-

tato dell'Agenzia medesima e approvati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« È istituito, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Bilancio e della programmazione economica, un fondo, straordinario e aggiuntivo, per lo sviluppo del Mezzogiorno, per il finanziamento delle attività previste nella presente legge ».

4.1 CALICE, CANNATA, CROCFETTA, BOLLINI, ALICI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CALICE. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PAGANI ANTONINO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Calice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alle successive modificazioni:

ART. 5..

(Completamenti, trasferimenti e liquidazioni).

1. Presso l'Agenzia è costituita una gestione separata, con autonomia organizzativa e contabile, per le attività previste dal decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775. Il commissario governativo, unitamente al comitato tecnico amministrativo e al collegio dei revisori, cessa dalla sua attività contestualmente all'insediamento degli organi dell'Agenzia.

2. All'inizio dell'attività della predetta gestione il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta al CIPE una dettagliata relazione sulle attività di completamento, di trasferimento e di liquidazione, ai sensi del citato decreto-legge n. 581 del 1984 e della relativa legge di conversione n. 775 del 1984, deliberate dal CIPE, e sullo stato di attuazione di tali deliberazioni.

3. Sulla base di tale relazione, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro 60 giorni:

a) le opere da trasferire, ivi comprese quelle da appaltare e da completare, agli enti competenti per legge con la indicazione dei relativi mezzi finanziari;

b) l'indicazione delle opere regionali e interregionali di interesse nazionale già previste nel piano di completamento, da realizzare nell'ambito del programma triennale;

c) le opere per le quali si rende opportuno revocare l'approvazione;

d) le opere appaltate che per lo stato finale di avanzamento dei lavori debbano essere completate, senza ulteriori estendimenti, da parte della gestione di cui al comma 1 e quindi trasferite;

e) i criteri per l'ultimazione delle attività di liquidazione.

4. Su tali deliberazioni il Ministro riferisce al Parlamento.

5. Il CIPE, nella ripartizione annuale degli stanziamenti destinati alle regioni, assegna alle regioni meridionali i fondi necessari per sostenere gli oneri di manutenzione e gestione delle opere trasferite e da trasferire ai sensi della presente legge. Tali assegnazioni per l'esercizio in corso integrano i trasferimenti attribuiti alle singole regioni a norma, rispettivamente, degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per le regioni a statuto ordinario e delle corrispondenti norme per le regioni a statuto speciale e costituiscono la base di calcolo per i trasferimenti dovuti a titolo di intervento ordinario nei successivi esercizi.

È approvato.

ART. 6.

*(Enti di promozione
per lo sviluppo del Mezzogiorno).*

1. Per la promozione e l'assistenza tecnica delle attività ed iniziative che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del programma triennale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono adottate disposizioni — anche in deroga alla legislazione vigente in materia e, in tal caso, previo parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno — per il riordinamento degli enti già collegati alla cessata Cassa per il Mezzogiorno in vista del raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati:

a) favorire la formazione di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi;

b) consolidare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base di programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione;

c) fornire agli operatori locali, pubblici e privati, assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttività, introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata.

2. Il riordinamento degli enti predetti, che potrà prevedere modifiche nel relativo assetto organizzativo e istituzionale, sarà effettuato sulla base del programma triennale in conformità dei seguenti criteri:

a) la Società finanziaria agricola meridionale (FINAM) ha per oggetto attività di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica, ivi comprese la prima trasformazione dei prodotti agricoli e la sperimentazione, nonché attività concernenti la forestazione produttiva;

b) la Società finanziaria meridionale (FIME) ha per oggetto attività per la promozione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle atte a favorire la locazione finanziaria;

c) la Società finanziaria nuove iniziative per il Sud (INSUD) ha per oggetto attività per la promozione e lo sviluppo delle imprese turistiche e termali;

d) la società ITALTRADE ha per oggetto attività di commercializzazione;

e) il Centro di formazione e studi (FORMEZ) ha per oggetto l'attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori pubblici e privati;

f) l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) ha per oggetto l'attività di assistenza tecnica e di promozione per la localizzazione nel Mezzogiorno di nuove imprese;

g) disciplinare e rafforzare la struttura finanziaria anche mediante la partecipazione di enti pubblici economici a carattere nazionale, prevedendo la costituzione di fondi di rotazione per finalità specifiche e la possibilità di avvalersi, per la provvista di fondi all'estero ed il finanziamento delle iniziative da loro promosse, degli istituti di credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno, com-

presi gli istituti meridionali di credito speciale;

h) prevedere che le partecipazioni finanziarie siano di minoranza, abbiano carattere transitorio e siano assunte con riguardo alla validità economica delle iniziative;

i) promuovere e favorire l'innovazione tecnologica e la più ampia diffusione, nei territori meridionali, di servizi reali alle imprese di piccole e medie dimensioni operanti nei vari settori produttivi, con particolare riguardo alle imprese agricole, industriali, turistiche e artigiane, anche attraverso la costituzione di apposite società con competenza territoriale a base regionale, alle quali possono partecipare istituti e aziende di credito, società finanziarie, nonché imprenditori singoli e associati;

l) favorire, con la partecipazione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, l'allestimento di aree attrezzate per lo sviluppo industriale. Tale obiettivo è perseguito sia mediante la realizzazione e la gestione di infrastrutture, di rustici industriali, di centri e servizi commerciali, di ogni altro servizio reale alle imprese e di servizi sociali essenziali, sia attraverso la acquisizione di infrastrutture di interesse collettivo e di terreni occorrenti per gli insediamenti avvalendosi delle agevolazioni finanziarie e sulla base di criteri, modalità e procedure indicate dal programma triennale;

m) assicurare, direttamente o indirettamente, la promozione e l'assistenza tecnica in materia di studi di fattibilità e di programmazione economica, di progettazione di massima ed esecutiva a favore di amministrazioni regionali, enti pubblici ed enti locali, anche al fine di costituire un patrimonio progetti per le opere pubbliche;

n) garantire il coordinamento delle attività promozionali e dei servizi reali e finanziari;

o) promuovere e sostenere una più efficiente manutenzione e gestione delle opere già realizzate e di quelle finanziate ai sensi della presente legge, anche attraverso

so la costituzione sia di consorzi fra enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali, sia di società a partecipazione pubblica avvalendosi anche delle strutture tecniche e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno;

p) promuovere e sostenere il potenziamento e lo sviluppo della cooperazione, anche al fine di favorire la occupazione giovanile;

q) promuovere la costituzione di una apposita società finanziaria per la predisposizione di progetti di investimento, specie di quelli ad alto contenuto tecnologico, e per la loro conseguente realizzazione da parte di imprese pubbliche e private, anche di natura cooperativa, alle quali essa partecipa;

r) promuovere e favorire, anche mediante la ristrutturazione organizzativa e finanziaria di organismi esistenti, la formazione di ricercatori altamente qualificati e l'esecuzione di programmi di ricerca interessanti il Mezzogiorno nei settori dell'economia agraria e dell'economia dello sviluppo, nonché la sperimentazione dell'assistenza tecnica in agricoltura in concomitanza con i programmi della Comunità economica europea.

3. Alla formazione del capitale o della dotazione finanziaria di tali enti possono concorrere, oltre all'Agenzia di cui al precedente articolo 4, gli istituti di credito, speciale ed ordinario, le società a partecipazione statale, gli enti pubblici economici ed i soggetti privati che partecipano all'attuazione dell'intervento straordinario.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione sull'attività svolta dagli enti predetti in attuazione del programma triennale, sulla base dei rendiconti di esercizio presentati dagli enti stessi.

È approvato.

ART. 7.

(Accordo di programma).

1. Per gli interventi previsti nel programma triennale che richiedono, per la completa attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e i soggetti interessati promuovono la conclusione fra di essi di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza e, fra l'altro, ne determini i tempi, le modalità e il finanziamento stabilendo, altresì, i destinatari della gestione, che può essere affidata a consorzi a tal fine costituiti.

2. L'accordo prevede altresì procedimenti di arbitrato rituale e interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'accordo approvato produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando, per quanto occorra, la conseguente variazione degli strumenti urbanistici e sostituendo, relativamente ai partecipanti, l'accertamento di conformità e le intese di cui al citato articolo 81, nonché le concessioni edilizie. La variazione degli strumenti urbanistici e la sostituzione della concessione edilizia non si producono senza il consenso del comune interessato nel caso in cui esso non abbia aderito all'accordo.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno vigila sulla esecuzione dell'accordo di programma e, in ca-

so di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive di cui al comma 2 del presente articolo, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.

5. Per gli accordi di programma relativi a progetti che riguardino esclusivamente le regioni a statuto speciale, i compiti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono esercitati dai presidenti delle regioni, d'intesa con il Ministro stesso, in relazione alle funzioni attribuite, rispettivamente, dall'articolo 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dall'articolo 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

È approvato.

ART. 8.

(Uniformità del trattamento praticato da aziende ed istituti di credito).

Le aziende e gli istituti di credito, salve le disposizioni della presente legge, debbono praticare, in tutte le proprie sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, principale o accessoria, tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti dei clienti della stessa azienda o istituto, a parità di condizioni soggettive dei clienti, ma esclusa, in ogni caso, la rilevanza della loro località di insediamento o della loro sfera di operatività territoriale.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

8.1 VENANZETTI, BERLANDA, FINOCCHIARO, FIOCCHI, DE CINQUE, BEORCHIA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* VENANZETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rendo conto dell'ora alla quale siamo giunti e pertanto il mio intervento sarà breve. Però non è colpa mia se è stato inserito un articolo che io ritengo veramente deleterio per l'economia del paese, per il sistema di imprese nel nostro paese. Pertanto devo richiamare l'attenzione su questo. Tanto più che mi sono reso conto — e con me se ne sono resi conto i firmatari dell'emendamento, la Commissione finanze e tesoro, nel suo complesso, che ieri, ritenendo di avere ancora del tempo, voleva chiedere di poter esprimere il parere su questo disegno di legge, per quanto riguarda l'articolo 8 introdotto dalla Camera dei deputati — che non era nemmeno conosciuta — ed ancora oggi credo che molti colleghi non la conoscano — la portata dell'articolo 8.

Tale articolo riguarda l'uniformità del trattamento praticato da aziende ed istituti di credito. Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi e dell'onorevole Ministro: so benissimo che alla Camera dei deputati il ministro per il Mezzogiorno, onorevole De Vito, si dichiarò contrario all'emendamento raccomandandone la trasformazione in un ordine del giorno. Successivamente, per quelle strane situazioni che si creano, questo emendamento alla Camera dei deputati è stato approvato contro il parere del Governo. Io lo ritengo — e con me i colleghi firmatari — di notevole gravità per tutto il sistema bancario. In effetti con questo articolo si va a modificare la legge bancaria per quanto attiene ai principali presupposti dell'attività bancaria stessa. È in netta contraddizione con tutto ciò che abbiamo fatto alcuni mesi fa nell'approvare una delega al Governo sulla direttiva comunitaria che riconosceva il carattere di impresa dell'attività bancaria: poi con un articolo di legge stabiliamo che deve essere fissato un unico tasso di interesse, per quanto riguarda, anche se a parità di condizioni, come dice l'articolo 8, tutte le zone d'Italia e tutti i tipi di clienti. Dice l'articolo: «a parità di condizioni soggettive dei clienti». Ma chi decide queste parità di condizioni? Qual è l'organo che lo stabilisce? È la banca?

Ma un altro problema che abbiamo aperto

in questo Parlamento già dalla passata legislatura riguarda il rapporto tra banchiere pubblico e banchiere privato. Noi avremo nuovamente la possibilità che un magistrato vada a sindacare se, nell'ambito dei poteri discrezionali che sono tipici di una impresa, ci sia stato un diverso tasso di interesse concesso a due clienti abitanti in zone diverse o nella stessa zona. Se si tratta di un istituto di diritto pubblico, a quel punto c'è l'accusa, come avveniva nel passato, addirittura di peculato. È possibile che possano essere emanate norme di questo genere?

Si parla poi di tassi: cosa intende l'articolo? Tassi attivi o anche tassi passivi? Cioè la banca deve concedere lo stesso tasso passivo ai clienti come se si trattasse di un unico mercato creditizio nazionale e non di diversi mercati locali. (*Commenti del senatore Calice*). O siamo in un sistema di impresa o stabiliamo che addirittura il sistema dirigistico è tale che c'è un unico tasso per un unico mercato creditizio nazionale, con il quale non sapevamo di poter convivere in questa situazione; a parte il fatto che continuiamo a parlare di *deregulation* e poi ci troviamo sempre più con regole.

Ho l'impressione che l'articolo addirittura vada contro — questo disegno di legge tratta, come caso specifico, del Mezzogiorno — gli interessi del Sud (*interruzione del senatore Cannata*) perchè non si creerà mai per legge un'imposizione ad un'impresa ad operare: si incontreranno allora difficoltà di credito ancora maggiori di quelle che trova oggi il Mezzogiorno.

Il problema va visto in un'ottica diversa, non con questo tipo di formulazione del disegno di legge. Dobbiamo dare incarico che attraverso il comitato di credito la Banca d'Italia renda trasparenti i tassi praticati dalle banche. Questo è il modo di agire, non attraverso un articolo di legge che stabilisce di fatto un unico tasso di interesse in tutte le zone del paese. Non considerate solo il discorso Nord-Sud, perchè ciò avviene nell'ambito delle stesse regioni del Nord. Il rapporto bancario è un rapporto personalizzato, fiduciario, di rischio. Se togliete questi elementi, andremo, attraverso questo articolo, a creare un sistema di vincoli, di rigidità tali che

inciderà su tutto il sistema bancario. Questa, chiaramente, non poteva essere la sede per inserire una norma che non riguarda solo l'aspetto territoriale ma aspetti più generali. Non si può trattare tale argomento nell'ambito del provvedimento in esame, senza che vi sia una discussione nell'ambito delle Commissioni a questo deputate, come la Commissione finanze e tesoro o la Commissione bilancio. Questo ramo del Parlamento si trova con una modifica di tale gravità e di tale portata senza avere la possibilità effettiva di discutere la portata del provvedimento.

Per questo, pur rendendomi conto dell'ora, ho voluto richiamare l'attenzione su questo punto ed è per questa ragione che, insieme ad altri colleghi, ho presentato l'emendamento soppressivo perchè riteniamo pregiudizievole per l'attività economica del paese il permanere di questo articolo 8 nella legislazione italiana.

BERLANDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BERLANDA. Una breve premessa e tre considerazioni tecniche.

La premessa è per esprimere la sorpresa ed un certo disagio perchè, ancora una volta, materia di specifica competenza della Commissione finanze e tesoro non viene assegnata nemmeno per il parere a tale Commissione: è la terza volta che dobbiamo rincorrere provvedimenti che contengono gravi norme fiscali o del credito senza esserne informati. La fretta e l'importanza del provvedimento possono però essere motivi di giustificazione.

Desidero svolgere tre considerazioni tecniche, oltre quelle che ha già avanzato, in modo appassionato, il presidente della Commissione. Si tratta di una norma che non serve, che è dannosa, perchè chi ha steso ed ha proposto tale emendamento alla Camera è affezionato evidentemente alla mentalità dei listini prezzi e crede che tutto si debba svolgere in quel modo. Il listino prezzi è possibile quando l'oggetto del negozio è uguale per ogni controparte, non quando varia caso per caso. Le condizioni soggettive cui pure si fa riferimento nell'articolo 8 del

disegno di legge sono valutate, da parte delle banche, di volta in volta e non sono stabili nel corso del tempo. Questo è il primo motivo per il quale la norma è tecnicamente sbagliata.

Il secondo motivo è che ci sono casi in cui una norma di questo genere può essere applicata, ma sono limitati. Il caso dei servizi può portare a determinare e a indicare i costi omogenei nelle varie zone d'Italia. Per i certificati di deposito, ad esempio, esiste un contratto di adesione, che costituisce un prodotto oggettivo al quale il cliente aderisce o meno e anche in questo caso si possono fissare norme omogenee. Però, quando si parla di depositi non siamo più nel campo delle obbligazioni e dei certificati, perchè anche all'interno dei depositi un deposito di 100 milioni, fermo permanentemente, e un deposito di 100 milioni in movimento sono due cose del tutto diverse e non si tratta di un contratto di adesione in quanto lo stesso depositante non conosce *a priori* la giacenza media nel corso dell'anno del suo deposito perchè deve essere libero di muoverlo e così si comporta.

Per questi motivi ritengo che la norma sia senza senso per i prestiti per cassa e sia applicabile soltanto per i servizi e i certificati di deposito. Si tratta di una norma di impossibile razionale applicazione per i depositi a vista, salvo imporre alle banche di attenersi al principio di graduare la remunerazione degli stessi sul fondamento delle giacenze medie liquide e allora questa costituisce materia di competenza della Commissione finanze e tesoro al fine di trovare le formule che, guardando gli obiettivi, siano in grado di dare tecnicamente indirizzi comprensibili. Facendo altrimenti, nessun banchiere nè privato nè pubblico, nè italiano nè straniero, sarà in grado di costruire un valido bilancio preventivo e un efficiente controllo di gestione.

La mia conclusione personale, e mi scuso con i colleghi meridionali, è che questo articolo configura l'inclusione di un corpo estraneo che tratta la materia generale sulle aziende di credito in un provvedimento specifico molto importante, ma che non meritava questa inclusione: è tecnicamente sbaglia-

to e inapplicabile, non serve nè al Mezzogiorno nè al sistema del credito pubblico o privato che sia, non è un buon esempio di corretta legislazione.

FERRARI-AGGRADI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, voglio dichiarare innanzitutto di essere convinto che il Senato fa bene ad approvare rapidamente questa legge.

Sulla questione specifica, condivido le preoccupazioni espresse, soprattutto condivido quanto molto bene ha detto il collega Berlanda. È un fatto inutile, non ha senso, rischia di creare confusione pur avendo l'ispirazione giusta. Vorrei aggiungere di più dicendo che, secondo me, si tratta di un manifesto, non di una norma di legge, ma di un manifesto che esprime una esigenza di fondo: bisogna che anche nel Mezzogiorno, come avviene nelle altre regioni d'Italia, si superino gradualmente nella sostanza certi scarti che avvengono per motivi di natura del tutto particolare. Questo potrebbe essere benissimo oggetto di un ordine del giorno.

In quale situazione balorda ci troviamo? Per espressioni che a mio modo di vedere sono andate oltre misura e rischiano di essere male interpretate, corriamo il pericolo di ritardare l'approvazione di questo disegno di legge. Signor Presidente, nel mio pensiero non c'è dubbio che vi è stata una volontà, ma un chiarimento va fatto. È necessario in questo senso esprimere un pensiero: nel limite del possibile, nel rispetto delle regole di fondo, nel rispetto della gestione del denaro è necessario fare ogni sforzo affinché l'obiettivo indicato venga effettivamente conseguito. Questo è il fatto utile, questa la cosa giusta e nei limiti in cui ci muoveremo in questa direzione costruiremo qualcosa anche nell'interesse del Mezzogiorno.

Se pretendessimo di fare cose rigide, cose al di fuori della materia che stiamo trattando, rischieremmo di fare confusione, di fare del non senso, cose inutili e dannose. Però, sono certo che verrà attuata la norma con questa interpretazione ed è in questo senso

che invito il presentatore dell'emendamento a non insistere perchè non vorrei che la votazione avesse un significato diverso. Chiedo dunque di non votare la soppressione della norma e di evitare un ritardo dannoso nell'approvazione della legge.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, signor Ministro, non è che il problema ci sia sfuggito perchè si tratta di un problema importante. Quello che in fondo hanno richiamato i senatori Venanzetti prima e Berlanda poi, sotto il profilo della tecnica bancaria e soprattutto dei rapporti di intermediazione finanziaria, è infatti un problema che esiste. Però ai senatori Venanzetti e Berlanda vorrei ricordare, come fatto concreto, che tra le operazioni di credito degli istituti bancari di tutti i tipi effettuate al Nord e al Sud Italia esiste in genere uno scarto di due punti. Sarà perchè la banca ritiene il cliente del Nord più capace di garanzie, sarà perchè vi è un affidamento sociologico sulla qualità imprenditoriale dell'operatore del Nord, ma comunque la realtà è che anche quando il Banco di Napoli, attraverso gli ultimi atti del direttore Ventriglia, ha cercato di ridurre dello 0,75 o di un punto il tasso di interesse per i finanziamenti alle aziende del Sud, ugualmente, complessivamente il tasso introdotto nel Mezzogiorno è risultato meno favorevole rispetto alle condizioni praticate dallo stesso Banco di Napoli nell'area Nord. E allora qualcosa bisogna fare e non possiamo aspettare la modificazione del sistema bancario. Diceva il relatore, senatore Ferrari-Aggradi, presidente della 5ª Commissione, che questa norma ha un valore di messaggio. Ebbene, ci basta il valore di messaggio, può essere che questa norma sia addirittura controproducente perchè quei minimi vantaggi che pur si avevano attraverso la presa di posizione di taluni istituti meridionali — parlo del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia — in virtù di questa norma, vengono ad essere revocati. La uniformità di trattamento può portare anche conseguenze negative, ma ci interessa

che finalmente questo sistema venga regolato.

Ed allora, questa norma l'abbiamo accettata e la prendiamo come buona, soprattutto perchè è un primo passo e un indirizzo nella giusta direzione. Anch'io sono convinto che avrà difficilissima applicazione, però nulla vieta al Parlamento in prosieguo di varare una norma interpretativa e precisativa di questo indirizzo.

Pertanto, anche per i motivi di urgenza, perchè si arrivi al più presto al varo del disegno di legge, pur nella convinzione che questa norma non porterà gli effetti voluti, io sarei dell'avviso di lasciarla così com'è, impegnandoci a renderla più operativa nel senso di una giustizia che anche sul piano del finanziamento bancario possa trovare Nord e Sud equiparati in un'unica linea di impostazione e di intervento.

CALICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CALICE. Prendo la parola per apprezzare innanzitutto, quanto detto nell'intervento del senatore Ferrari-Aggradi che mi auguro venga accolto perchè diversamente e del tutto obiettivamente le questioni diventano molto complicate, a partire dalla seduta di stasera. Non si possono però lasciare passare affermazioni che hanno la pretesa della scientificità, come quelle del senatore Venanzetti, ma che scientifiche non sono.

Il primo problema, senatore Venanzetti, è quello delle estraneità. Ebbene, uno dei temi dell'imprenditoria meridionale per lo sviluppo del Mezzogiorno è la questione del credito e quindi non riesco a capire in base a che cosa sarebbe estranea ad una legge che vuole sviluppare il Mezzogiorno la materia del credito. Io solo per questo prendo la parola, perchè non si possono lasciar passare sottogamba affermazioni avventate e questo è il meno che si possa dire. Una volta, senatore Venanzetti, vi era una giustificazione — io non so se avete La Malfa tra i meridionalisti, stasera ne ho sentiti lunghissimi elenchi anche aggiornati — al maggior costo del denaro nell'Italia meridionale in quanto si dice-

va: «Cosa volete, avete il credito speciale». Senatore Venanzetti, lei lo sa che dal 1979 il credito speciale, nato per agevolare lo sviluppo delle aree sottosviluppate, si è dirottato in modo consistente e decisivo nell'Italia settentrionale. E' giusto, io di questo non mi rammarico, descrivo un fatto, ma è troppo leggero, troppo avventato fare certe affermazioni, non siamo accattoni nel Mezzogiorno, bensì poniamo questioni di fondo.

In secondo luogo, ho apprezzato molto l'intervento, perchè ne conosco la competenza, del senatore Berlanda, ma, senatore Berlanda, nessuno è mai riuscito a farmi capire il seguente mistero: vada pure per i tassi attivi, ma nessuno mi ha mai spiegato perchè in una stessa azienda io debbo portare (se le ho) dieci lire e mi devono pagare tassi passivi differenziati a seconda che stia a Milano o se sto a Potenza. I tassi attivi possono avere una loro giustificazione, ma perchè le stesse banche devono pagare meno, a seconda di dove sono organizzate, il denaro che utilizzano?

Lei ha parlato della storia della mobilità. La conosciamo la regola della mobilità degli impieghi: non vi è un eccesso di differenza tra depositi e impieghi in Italia settentrionale; c'è una differenza, ma non tanto eccessiva. Non sono queste tuttavia le ragioni che la Banca d'Italia fa proprie. Essa invece dice che nel Mezzogiorno c'è più rischio. Ho letto alcuni dati del marzo 1985 della Banca d'Italia. Se il portafoglio delle differenze è un indice — so che non lo è — molto sintomatico delle sofferenze, le differenze fra il Nord e il Sud sono appena di un punto e mezzo. Questo dice il bollettino della Banca d'Italia del marzo 1985. La concorrenzialità, in secondo luogo, è l'altro elemento che ci deve costringere a far pagare di più. Certo, con legge non si può obbligare nessuno, ma mai nessuno ha spiegato perchè le tre banche di interesse nazionale, quelle che hanno la maggioranza di capitale pubblico hanno sedi rade e sparse, come i *rari nantes*, nel Mezzogiorno d'Italia. Allora, capisco — tant'è che avevamo presentato un ordine del giorno su tale questione — che questo può essere un invito anche a superare certe strozzature: concorrenzialità scarsa, rischi — si ritiene —

di un certo tipo, perchè il rapporto con la clientela sarebbe molto più facile di quanto non sia (e verso determinati settori) in altre circostanze; ma, allo stato delle questioni, non si può ritenere, per le ragioni di cui ha detto il senatore Ferrari-Aggradi, e che io condivido, ma anche per ragioni di merito perchè vorremmo sviluppare molto questa discussione circa il ruolo che ha il credito e il modo in cui si atteggiavano le banche meridionali e settentrionali rispetto al Mezzogiorno d'Italia, che la questione possa essere risolta puramente e semplicemente cassando questa norma.

Si badi, senatore Berlanda — ho finito e chiedo scusa — si tratta non del sistema bancario, ma delle stesse banche che hanno agenzie, filiali e sedi in territori diversi del paese. Si sa che la paternità di questo è dell'onorevole Augusto Minervini, che credo abbia almeno la competenza bancaria che ha il senatore Berlanda, perchè è uomo che proviene da determinati ambienti.

Per queste ragioni — ripeto — mi auguro che venga accolto dall'Assemblea l'invito che il Presidente della Commissione bilancio ha rivolto ai presentatori dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PAGANI ANTONINO, relatore. Signor Presidente, il dibattito che abbiamo svolto in Assemblea mi pare abbia confermato, ascoltando tutte le parti, la giustezza della scelta politica, operata dal Senato, volta a consentire una approvazione definitiva entro il 1985 (e desidero sottolineare questo particolare) del provvedimento che ridisciplina forme e modalità dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Le perplessità, non solo quella della quale stiamo discutendo, ma anche altre perplessità che sono state in parte accennate e alle quali gli interventi hanno fatto riferimento, pur avendo uno spessore obiettivo, non valgono tuttavia a inficiare il valore e la validità di questa legge, che noi ci proponiamo, non per decisione di oggi, ma perchè ne abbiamo già parlato in circostanze diverse, di varare entro il 1985. Per questo, signor

Presidente, invito i presentatori a ritirare l'emendamento. Se il mio invito non venisse accolto, sarei costretto — mi dispiacerebbe — per le ragioni che ho esposto, ad esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Signor Presidente, credo che a quest'ora della notte entrare nel merito del dibattito che è stato qui sollevato sia cosa poco opportuna; anche perchè — e ringrazio il senatore Venanzetti — è stato qui ricordato qual è stata la posizione del Governo su questo emendamento nell'altro ramo del Parlamento. La discussione iniziò già nel mese di luglio, poi si arrivò alla sospensione del dibattito; esso fu ripreso in quest'ultima fase con una posizione del Governo contraria; l'emendamento fu approvato a scrutinio segreto. Non aggiungo altre valutazioni se non quelle espresse dal collega senatore Ferrari-Aggradi e dall'onorevole relatore, che mi pare siano state anche all'attenzione della Commissione bilancio, cioè che ci sono altre perplessità di natura procedurale in questo provvedimento; ma è stato da tutti sottolineato che i tempi per il Mezzogiorno non sono una variabile indifferente. Siamo alla fine del 1985, a cinque anni dalla cessazione di attività della legge n. 183.

Sono queste le motivazioni, senatore Venanzetti e senatore Berlanda, che il Governo sottopone alla loro attenzione, prendendo atto che la maggioranza della Commissione finanze esprime una valutazione, sia di natura tecnica sulla formulazione dell'articolo, sia sulla praticabilità che certamente può essere oggetto di un'ulteriore attenzione del Governo e del Parlamento per la correzione di questo indirizzo, non favorevole. Ma nonostante ciò devo proprio scongiurare i presentatori di questo emendamento di ritirarlo, perchè questo ci costringerebbe a tornare nello altro ramo del Parlamento, nel momento in cui ci accingiamo a una chiusura del Parlamento stesso per un certo periodo e nel momento in cui la Commissione dell'altro

ramo del Parlamento è impegnata nell'esame della legge finanziaria; per cui credo, come il senatore Calice ha sottolineato, che, ove mai si imboccasse la strada di una terza lettura, evidentemente si riproporrebbero problemi anche su altre materie.

Quindi la mia è una preghiera calorosa ai presentatori, prendendo atto della posizione di questo ramo del Parlamento e specificamente della Commissione competente sulla materia. Credo che ci siano strumenti per il Parlamento e per il Governo per correggere sotto tutti i punti di vista una norma che certamente desta notevoli perplessità.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento se intendono mantenerlo.

* **VENANZETTI.** Ho avuto l'invito a ritirare l'emendamento da parte del presidente della Commissione bilancio, del relatore e del Governo, il quale addirittura ci ha scongiurato: una espressione piuttosto forte. Quindi credo che si debba aderire anche a nome degli altri presentatori ad una richiesta di questo genere. Ma il motivo decisivo non è il fatto che il Governo ci abbia scongiurato, anche se lo ringraziamo evidentemente dell'attenzione. Piuttosto quello che mi interessa è la conclusione; cioè il Governo stesso ritiene, come aveva detto del resto nell'altro ramo del Parlamento, che quanto meno questo articolo crea notevole perplessità e che va modificato.

L'argomento è talmente importante che, pur tenendo conto dell'ora, ha acceso un dibattito. Evidentemente non approfitterò del fatto di dover consentire o meno al ritiro dell'emendamento per replicare; però vorrei solo dire che nessuno aveva voluto sottovalutare i problemi del Mezzogiorno, ma se una legge bene la norma si accorge che (questo è il mio giudizio personale e lo do, nonostante l'opinione del presentatore della Camera dei deputati), sotto la trappola del discorso del Mezzogiorno, c'è un disegno di tipo diverso.

Questa norma non è solo un fatto territoriale. Infatti, se ci fosse solo la norma, senatore Rastrelli e senatore Calice, riferita al territorio, sarebbe già un fatto di tipo diverso: possiamo dividerlo o meno, ma sareb-

be di tipo diverso. Questa invece è una norma generale valida per tutto il paese, anche dal punto di vista istituzionale, non solo da quello territoriale. E' questa la gravità della norma.

Questo è l'aspetto tecnico che noi abbiamo voluto richiamare; non era solo un aspetto tecnico quello che richiamava il senatore Berlanda nella sua competenza. Infatti interveniamo per legge in un settore di questo genere, stabilendo le regole dell'impresa bancaria, non limitandoci ai bisogni del meridione, che necessitano di altre forme di intervento di iniziativa del comitato del credito o della Banca d'Italia. Invece si tratta di una normativa di tipo bancario, che modifica completamente l'impostazione finora valida dell'ordinamento bancario italiano: questo è l'obiettivo vero.

Ecco perchè siamo preoccupati e quindi accogliamo l'invito a ritirare l'emendamento, ma con l'impegno da parte del Governo e, per quanto ci riguarda, anche da parte nostra per una rapida modifica della norma.

BERLANDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **BERLANDA.** Prendo la parola, solo per un fatto di cortesia, perchè il senatore Ferrari-Aggradi ci aveva invitato a trasformare eventualmente il nostro emendamento in ordine del giorno.

Aderisco invece a quanto detto dal senatore Venanzetti: ritiriamo l'emendamento — è inutile fare degli ordini del giorno su questa materia — per ribadire che è improprio ciò che è successo, e dichiaro ancora la mia sorpresa per quanto è avvenuto nella assegnazione del provvedimento. Preferiamo ritirare l'emendamento perchè resti traccia di questa vicenda e se ne spieghi il perchè. In questa materia, non servono gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

VENANZETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENANZETTI. Dichiaro che voterò contro l'articolo 8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

TITOLO II

DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E NORME FINANZIARIE

ART. 9.

(Incentivi finanziari per le attività produttive).

1. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina, nell'ambito della politica industriale nazionale, gli specifici obiettivi di riequilibrio territoriale e di sviluppo dei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, adottando a tal fine le misure per il coordinamento delle attività delle amministrazioni pubbliche in materia di agevolazioni al settore industriale e tenendo conto dei seguenti obiettivi:

a) ammodernare, qualificare ed accrescere l'apparato produttivo industriale;

b) dotare il sistema delle imprese ed il territorio di una moderna ed efficiente rete di servizi, nonché di centri di ricerca;

c) contenere i consumi energetici e sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative;

d) favorire l'occupazione.

2. Per i fini e con le modalità di cui al precedente comma il CIPI provvede:

a) a coordinare le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle previ-

ste da altre norme statali, regionali e comunitarie anche mediante la fissazione di criteri per il cumulo delle agevolazioni concedibili, prevedendo in ogni caso che l'insieme delle agevolazioni, ivi comprese quelle di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, per le iniziative volte a sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative, non possa superare il 75 per cento del costo dell'investimento ammesso a contributo;

b) a fissare criteri per il finanziamento agevolato concedibile dal fondo di rotazione per la innovazione tecnologica e la ricerca;

c) ad impartire le direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni in favore delle iniziative meridionali.

3. Il piano annuale di attuazione indica criteri, modalità e procedure, in conformità alle norme del presente Titolo II, per la concessione delle agevolazioni industriali, con particolare riguardo:

a) ai settori produttivi agevolabili;

b) ai servizi reali, destinati al sostegno delle attività produttive da ammettere alle agevolazioni;

c) all'articolazione e graduazione, nell'ambito delle misure massime, delle agevolazioni industriali compresa l'eventuale loro sospensione ed esclusione;

d) alla delimitazione delle aree caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione nelle quali sono concedibili gli incentivi alle iniziative industriali sostitutive;

e) all'aggiornamento degli scaglioni di investimento ai fini della concessione del contributo in conto capitale e del limite del finanziamento a tasso agevolato sulla base del deflatore degli investimenti lordi riportati nella « Relazione generale sulla situazione economica del paese ».

4. I finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali di cui all'articolo 63 e i contributi in conto capitale di cui all'articolo 69 del citato testo unico sono concessi alle imprese operanti nei

vari settori produttivi indicati dal CIPI in attuazione del programma triennale.

5. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche alle iniziative di ristrutturazione e di riconversione.

6. Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese quelle relative all'acquisto di brevetti e di licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi, nonché quelle destinate all'impianto di uffici e alla creazione di una rete distributiva, anche se comuni a più imprese e anche se realizzati all'estero, purché riferite alla commercializzazione di beni prodotti nel Mezzogiorno.

7. Gli scaglioni di investimenti di cui all'articolo 69 del citato testo unico, sono così modificati:

- a) fino a 7 miliardi: 40 per cento;
- b) sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento;
- c) per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento.

8. Il limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 63 del citato testo unico, e successive modificazioni, è soppresso.

9. Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, è così fissato:

- a) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire: 36 per cento del tasso di riferimento;
- b) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire: 60 per cento del tasso di riferimento.

10. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolazione e alla graduazione, nell'ambito delle misure massime, delle agevolazioni previste dagli articoli 63 e 69 del citato testo unico sulla base delle condizioni di sviluppo industriale riscontrabili a livello del-

l'area meridionale, tenendo conto degli indici di disoccupazione, di emigrazione e del reddito *pro capite*.

11. Alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico si provvede avvalendosi, per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni. Le disposizioni riguardanti il parere di conformità previsto dall'articolo 72 del citato testo unico e l'autorizzazione per la localizzazione, nei territori meridionali, degli impianti industriali, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, sono soppresse.

12. L'anticipazione del contributo in conto capitale, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 546, è estesa a tutto il territorio meridionale; tale anticipazione, nonché la concessione provvisoria di cui allo stesso articolo 1, sono estese ai centri di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 70 del citato testo unico.

13. La locazione finanziaria disciplinata dal primo comma dell'articolo 83 del citato testo unico, da estendersi anche agli impianti commerciali e di servizi indicati nel presente articolo ed ai centri di ricerca di cui all'articolo 70 dello stesso testo unico, può essere esercitata anche dalle altre società iscritte in un albo speciale con le modalità fissate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

14. Le funzioni amministrative statali connesse alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico a favore delle iniziative di cui al comma 4 del presente articolo promosse dopo l'entrata in vigore della presente legge dalle imprese artigiane che realizzi-

no o raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire, sono delegate alle regioni competenti per territorio, che si avvalgono, per l'istruttoria e per l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni. I relativi oneri finanziari gravano sugli stanziamenti di cui alla presente legge con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

15. Gli interventi finanziari della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono estesi alle operazioni previste dal precedente comma per l'intero importo e per tutta la durata del credito agevolato e possono essere effettuati anche con apporti di disponibilità finanziarie da impiegare ai sensi dell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, con l'intermediazione e la garanzia degli istituti e aziende di credito autorizzati.

16. Alle iniziative industriali, per le quali alla data dell'entrata in vigore della presente legge sia già stata presentata domanda di agevolazioni finanziarie, ma non sia stato ancora emanato il provvedimento di concessione di tali agevolazioni, è data facoltà di optare per le nuove agevolazioni entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle delibere del CIPI previste dal presente articolo.

17. Le agevolazioni alle iniziative di cui al comma 14 del presente articolo sono concesse in attuazione del programma triennale ed in coerenza con i progetti di sviluppo che siano stati adottati dalle regioni interessate.

18. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo deve tra l'altro contenere la normativa di revoca totale o parziale delle agevolazioni stesse nel caso in cui l'iniziativa non sia stata realizzata alle condizioni stabilite.

19. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione illustrativa sulle agevolazioni concesse, sulle domande non ancora definite e su quelle non accolte.

20. All'articolo 11 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, le parole: « per le quali sia già stato emanato il decreto di concessione dei contributi previsti », sono sostituite, con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, dalle seguenti: « per le quali sia già stato emanato il decreto di approvazione del piano di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione ai fini della concessione dei contributi previsti ».

21. Le disposizioni concernenti la locazione finanziaria di attività industriali di cui all'articolo 83 del citato testo unico, comprese le agevolazioni concedibili agli utenti del servizio, sono estese, altresì, alle macchine, apparecchiature ed attrezzature comunque utilizzabili nell'ambito delle aziende agricole e zootecniche o negli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.

22. A valere sul fondo previsto dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, ai centri commerciali all'ingrosso ubicati nei territori meridionali sono concesse anche le agevolazioni previste per le imprese industriali dagli articoli 60, 61 e 69 del citato testo unico, e successive modificazioni. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma si applicano i criteri, le modalità e le procedure previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni. Le agevolazioni previste dal presente comma possono essere concesse anche alle iniziative commer-

ciali le cui domande di finanziamento, ai sensi della citata legge n. 517, risultino ancora in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

ART. 10.

(Agevolazioni concernenti l'emissione di prestiti obbligazionari).

1. Sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività produttive e di infrastrutture nel Mezzogiorno dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi le sezioni speciali di mediocredito e gli istituti meridionali di credito speciale, il Ministro del tesoro, a valere sugli stanziamenti di cui alla presente legge, può concedere un contributo, a decorrere dall'effettiva erogazione dei finanziamenti, fino alla misura massima pari alla differenza fra il tasso di inflazione previsto dalla « Relazione previsionale e programmatica » e il costo effettivo della collocazione delle obbligazioni sul mercato.

2. Nelle operazioni di impiego a medio termine della provvista ricavata dai prestiti obbligazionari di cui al comma precedente, gli istituti praticano un tasso effettivo ridotto in misura percentuale pari al contributo ottenuto sulle disponibilità di cui alla presente legge.

3. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive concernenti le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sono abilitati a finanziare le iniziative di cui alla presente legge per la parte non coperta dai finanziamenti dell'Agenzia.

È approvato.

ART. 11.

(Incentivi alle iniziative industriali sostitutive).

1. Nelle aree del Mezzogiorno delimitate dal CIPI e caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione derivanti da specifici casi di crisi di settori industriali, alle iniziative industriali sostitutive — per le quali sia presentata la domanda di agevolazioni previste dall'articolo 9 e siano stati avviati a realizzazione i relativi investimenti entro dodici mesi dalla suddetta delibera del CIPI — il tasso di interesse sui finanziamenti agevolati è applicato nella misura del 36 per cento del tasso di riferimento, a prescindere dall'ammontare degli investimenti fissi.

2. Ai fini della determinazione delle agevolazioni finanziarie gli investimenti relativi a dette iniziative, ancorché queste siano promosse dal medesimo gruppo e realizzate nella medesima area aziendale, vanno valutati autonomamente.

È approvato.

ART. 12.

(Incentivi per servizi reali, innovazioni tecnologiche e ricerca scientifica).

1. Il CIPI provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla determinazione dei servizi, destinati al sostegno delle attività produttive, riconoscendo alle imprese meridionali che li forniscono le agevolazioni di cui all'articolo 83, undicesimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o, in alternativa, le agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 dello stesso testo unico, limitatamente ai macchinari e alle attrezzature, nonchè lo sgravio degli oneri sociali di cui all'articolo 59 del richiamato testo unico e successive modificazioni.

2. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, localizzate nei territori meridionali che acquisiscano i predetti servizi, è riconosciuto un contributo nella misura del 50 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di lire 500 milioni annui, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il predetto contributo è elevato al 70 per cento per le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata, anche per le attività di supporto all'agricoltura indicate dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il contributo è elevato, altresì, al 75 per cento se i servizi sono forniti da imprese localizzate nel Mezzogiorno.

3. Alla concessione dei contributi si provvede avvalendosi, per l'istruttoria e l'erogazione, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale.

4. È costituito, presso ciascun istituto di credito a medio termine abilitato ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, un fondo di rotazione a gestione separata destinato alla concessione di mutui a tasso agevolato a favore delle piccole e medie imprese meridionali e delle imprese artigiane ed agricole, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature produttive ad alto contenuto tecnologico, per lo sviluppo di programmi di ricerca applicata, per il sostegno di investimenti rivolti all'avvio di nuove tecnologie finalizzate a nuovi prodotti o processi produttivi e per il finanziamento di progetti di innovazione organizzativa, commerciale, tecnica, manageriale e di progetti volti ad un uso più razionale dell'energia e delle materie prime.

5. La dotazione iniziale di ciascun fondo, i criteri, le modalità e i tassi di interesse da

applicare sono determinati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Le agevolazioni creditizie di cui al precedente comma 4 sono cumulabili con gli incentivi previsti da altre leggi nazionali, comunitarie e regionali, nei limiti della spesa occorrente per la realizzazione degli investimenti indicati nel comma medesimo.

7. Ai singoli fondi di rotazione affluiscono, con i criteri e le modalità di cui al precedente comma 5, anche le risorse riservate al Mezzogiorno dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, 17 febbraio 1982, n. 46, e 14 ottobre 1974, n. 652, che non risultano alla fine di ogni esercizio utilizzate dagli imprenditori meridionali.

8. Il limite di 25 ricercatori di cui all'articolo 70, terzo comma, del citato testo unico, nonché il vincolo di 15 anni relativo alla destinazione degli immobili di cui all'articolo 70, quarto comma, lettera b), dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a 15 ricercatori ed a 10 anni.

9. Ai centri di ricerca scientifica di cui al terzo comma dell'articolo 70 del citato testo unico è riconosciuta la maggiorazione del contributo in conto capitale di cui al quarto comma dell'articolo 69 dello stesso testo unico.

10. Per le iniziative ammesse alle agevolazioni del Fondo speciale di rotazione per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che vengono realizzate nei territori meridionali, il tasso di interesse da applicarsi al finanziamento previsto dall'articolo 15 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, è pari al 36 per cento del tasso di riferimento relativamente al periodo di ammortamento del mutuo.

11. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7, terzo comma, della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato

da un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

12. Le agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 9 e dal presente articolo sono cumulabili con quelle concesse da organismi comunitari, nel limite del 75 per cento delle spese previste per la realizzazione del programma di investimenti. Ad evitare il superamento di tale limite si procede all'adeguata riduzione delle agevolazioni previste dalla presente legge.

13. Ai consorzi e alle società consortili di ricerca ubicati nei territori meridionali possono essere concesse le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonchè contributi nella misura dell'80 per cento sia per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature sia per la realizzazione dei progetti di ricerca finalizzati all'espansione e alla qualificazione dell'apparato produttivo del Mezzogiorno. I criteri e le modalità per la concessione dei predetti contributi sono fissati dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

È approvato.

ART. 13.

(Contributi speciali per interventi ammessi alle agevolazioni comunitarie).

Per la realizzazione di programmi e di interventi ammessi alle agevolazioni della Comunità economica europea è autorizzata, a favore delle regioni meridionali, la concessione, da parte dell'Agenzia di cui all'articolo 4, di contributi speciali sulla base di criteri e modalità fissati nel programma triennale di cui all'articolo 1.

È approvato.

ART. 14.

(Riduzione dei contributi agricoli unificati e agevolazioni fiscali).

1. Per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, è concessa, alle imprese agricole operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 70 per cento dei contributi agricoli unificati, così come determinati dalle disposizioni vigenti, limitatamente alla manodopera utilizzata in eccedenza a quella denunciata mediamente dalle singole imprese per gli anni 1983 e 1984.

2. Ai relativi oneri si provvede con i fondi di cui alla presente legge, con i criteri e le modalità fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale.

3. Nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, le disposizioni relative alla riduzione dell'IVA, previste dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli 102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico è elevata al 100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione dell'esenzione in via provvisoria dal quinto comma dell'articolo 102, è elevato al 100 per cento.

5. Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla metà dell'IRPEG di cui all'articolo 105, primo comma, del citato testo unico è sostituita dall'esenzione decennale totale.

6. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4, 5 fanno carico ai fondi di cui alla presente legge, con i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

È approvato.

ART. 15.

(Garanzia sussidiaria e integrativa a favore dei fondi di garanzia collettiva).

1. È concessa la garanzia sussidiaria dello Stato nella misura del 50 per cento della

garanzia prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni.

2. Le somme accantonate dalle cooperative e dai consorzi per la costituzione del fondo di garanzia a fronte di eventuali insolvenze sono deducibili dall'ammontare complessivo del reddito con le modalità ed entro i limiti previsti dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

3. La garanzia del Fondo di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è estesa a quella prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni, operanti nei territori meridionali.

4. La garanzia del Fondo di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è di natura integrativa e può essere accordata dal Mediocredito centrale sino all'80 per cento dell'ammontare del credito garantito dai fondi di garanzia collettiva di cui sopra, su richiesta dei medesimi o dei soggetti interessati.

5. La garanzia sussidiaria dello Stato, fino alla concorrenza del 70 per cento dei relativi crediti, è anche concessa alle imprese industriali aventi sede nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che esportano beni di consumo e strumentali ovvero eseguono lavori all'estero nei casi in cui la mancata riscossione non sia imputabile alle imprese medesime e il rischio dell'operazione non sia in altro modo garantito, assicurato o assicurabile dalla SACE.

6. I criteri, le modalità ed i limiti per la concessione della garanzia sussidiaria e di quella integrativa, di cui ai commi precedenti, sono determinati con decreto del Mini-

stro del tesoro, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 5 del presente articolo gravano sui fondi di cui alla presente legge.

È approvato.

ART. 16.

(Disposizioni riguardanti il personale).

1. Il personale già in servizio alla data del 30 luglio 1984 e quello utilizzato successivamente con convenzione o contratto a termine dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è ammesso a corsi di qualificazione e di aggiornamento, sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Al termine dei predetti corsi il personale stesso verrà sottoposto a prove selettive ai fini di un suo eventuale inserimento nei ruoli degli organismi dell'intervento straordinario, nei quali sono altresì inseriti i vincitori dei concorsi già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al momento della definizione della pianta organica dell'Agenzia di cui all'articolo 4, il personale di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, nonché quello di cui al precedente comma 1, non utilizzato ai sensi del medesimo articolo 2-bis, è trasferito in apposito ruolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sempre ai fini della utilizzazione prevista dal predetto articolo. Il personale conserva il complessivo trattamento economico e di quiescenza in godimento all'atto del trasferimento ed è trasferito con l'anzianità di servizio maturata e con funzioni corrispondenti a quelle svolte.

È approvato.

Passiamo alla votazione.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **RASTRELLI.** Utilizzo lo strumento della dichiarazione di voto, per dire che ho presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 16. Capisco che esso deve subire la sorte di tutti gli altri emendamenti per i motivi sin qui esposti, ma vorrei che risultasse almeno la presentazione di questo emendamento, che non è stato scritto nel testo distribuito, ma che è stato presentato e che meritava, anche se rigettato, comunque la dignità della presentazione.

PRESIDENTE. Debbo, non solo al collega Rastrelli, ma a tutti i colleghi, la spiegazione della ragione per cui non figura al nostro esame questo emendamento. Ciò è accaduto per intempestività della presentazione, avvenuta fuori termine.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

ART. 17.

(Disposizioni finali e transitorie).

1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali contenenti l'indicazione del termine 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, fino al 31 ottobre 1985, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1993, con eccezione del primo comma dell'articolo 20 del citato testo unico, relativo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le nor-

me del testo unico medesimo, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali.

3. Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, è autorizzato a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di un nuovo testo unico, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di interventi straordinari nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento.

4. L'Agenzia di cui al precedente articolo 4, previa autorizzazione del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il finanziamento di iniziative di sua competenza può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI) e con gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, che sono a tal fine abilitati alla provvista all'estero, il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo delle assegnazioni a disposizione dell'Agenzia stessa.

5. Sui prestiti contratti all'estero dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, per il finanziamento delle imprese localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, è concessa la garanzia dello Stato per le variazioni intervenute sul tasso di cambio eccedente il 5 per cento, secondo modalità che saranno fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

6. A partire dall'anno finanziario 1987, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, nonché delle aziende ed amministrazioni autonome anche con personalità giuridica, sono elencati, secondo la classificazione economico-funzionale, i capitoli di spesa ai quali si applica la riserva percentuale minima di cui all'articolo 107 del citato testo unico, nonché i capitoli di spesa per i quali è prevista una riserva percentuale diversa. I conseguenti importi definitivi sono determinati con successivo decreto del Ministro del tesoro, che viene allegato alla legge concernente l'assestamento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome.

7. Le somme di conto capitale stanziare nei capitoli individuati ai sensi del precedente comma, decorsi i termini di mantenimento in bilancio, stabiliti dall'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sono devolute, con decreto del Ministro del tesoro, come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

8. Al rendiconto generale dello Stato è allegato un quadro riepilogativo, redatto dal Ministro del tesoro, contenente la dimostrazione del rispetto, da parte delle amministrazioni interessate, dell'obbligo della riserva di cui al presente articolo, nonché l'illustrazione delle modalità con le quali ha operato la riserva medesima, con riferimento sia agli stanziamenti di competenza sia all'effetto della devoluzione disciplinata nel comma precedente.

9. L'Agenzia di cui al precedente articolo 4 subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, quali esistenti nella gestione liquidatoria, nonché nella gestione del Commissario del Governo, alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese sia la partecipazione al fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS e al capitale delle Società finan-

ziarie FINAM, FIME, INSUD e ITALTRADE, sia le quote di associazione allo IASM, al FORMEZ e alla SVIMEZ, che vengono trasferite a titolo gratuito. I rapporti giuridici strumentali e comunque connessi alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono soggetti alla speciale disciplina prevista da tale articolo.

10. Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall'articolo 170 del citato testo unico è elevato a tre miliardi di lire, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente legge.

11. È autorizzata per un triennio la concessione a favore delle imprese ubicate in Sardegna, a carico dei fondi di cui alla presente legge, di un contributo nella misura massima del 30 per cento sulle tariffe di trasporto ferroviario, marittimo e aereo delle materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali localizzate in Sardegna.

12. Lo stesso contributo è concesso per il trasporto verso il restante territorio nazionale dei beni e prodotti finiti provenienti da imprese ubicate in Sardegna. Le modalità, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle predette agevolazioni tariffarie sono determinate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti.

13. A valere sui fondi di cui alla presente legge, sono accordate tariffe ferroviarie di favore al trasporto di prodotti agricoli sulla base delle direttive del programma triennale e nella misura, con i criteri e le modalità fissati dai Ministri dei trasporti e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

14. Il CIPI, in sede di esame e di valutazione dei programmi di investimenti relativi ad iniziative industriali ubicate nei territori

di cui all'articolo 1 del citato testo unico, impartisce apposite direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni, a prezzi di mercato, in favore delle iniziative medesime.

15. Le imprese che comunque eseguano opere pubbliche finanziate con fondi dell'intervento straordinario, hanno l'obbligo di fornirsi da imprese aventi sede ed operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico per una quota pari ad almeno il 50 per cento, sia del materiale occorrente per l'espletamento dell'appalto, in esso compresi i semilavorati, le parti staccate e gli accessori, sia delle attrezzature necessarie alla esecuzione delle opere.

16. L'obbligo della riserva di forniture e lavorazioni, di cui all'articolo 113, primo comma, del citato testo unico, è esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, alle regioni, alle province, ai comuni, alle unità sanitarie locali, alle comunità montane, a società ed enti a partecipazione statale, alle università, agli enti ospedalieri autonomi.

17. Tali enti, aziende ed amministrazioni hanno l'obbligo di fornirsi, per una quota pari ad almeno il 30 per cento del materiale occorrente, da imprese industriali, agricole ed artigiane, aventi stabilimenti ed impianti fissi ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, nei quali sia eseguita lavorazione, anche parziale, dei prodotti richiesti.

18. Contestualmente alla costituzione del Dipartimento previsto dall'articolo 3 della presente legge è soppressa la segreteria di cui all'articolo 11 del citato testo unico.

19. Fino all'avvio dell'attività dell'Agenzia in conformità all'assetto organizzativo e funzionale conseguente alla emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 4 e per l'attuazione dell'articolo 5, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decre-

to-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775.

È approvato.

ART. 18.

(Disposizioni finanziarie).

1. L'apporto di lire 120.000 miliardi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è comprensivo della quota occorrente allo sgravio contributivo previsto dall'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla concorrenza massima di 30.000 miliardi. Del predetto apporto la quota relativa al quadriennio 1985-1988 è determinata in lire 42.000 miliardi, comprensivi, per ciascuno degli anni 1985 e 1986, della assegnazione annua di lire 5.000 miliardi disposta per i medesimi anni dall'articolo 4, primo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651, nonché dell'importo di lire 3.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 150 miliardi per l'anno 1988 di cui al decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1985, n. 155, e ai successivi provvedimenti di proroga per l'anno 1985. La maggiore somma di lire 28.550 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1985-1989 in aggiunta alle somme già stanziare ai sensi delle precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quote restano determinate in lire 220 miliardi per l'anno 1985, in lire 8.900 miliardi per l'anno 1986, in lire 6.000 miliardi per l'anno 1987, in lire 13.080 miliardi per l'anno 1988 e in lire 350 miliardi per l'anno 1989, ivi compreso il fabbisogno connesso all'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno, in ragione di lire 120 miliardi per l'anno 1985, di lire 700 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.000 mi-

liardi per l'anno 1987 e di lire 1.080 miliardi per l'anno 1988.

2. Le somme di cui al precedente comma 1, al netto di quelle relative allo sgravio contributivo, affluiscono in un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato per essere utilizzate, negli importi stabiliti con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in conformità a quanto stabilito dal programma triennale e dai successivi piani annuali.

3. La facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del citato testo unico, è riferita esclusivamente agli importi relativi agli anni finanziari considerati dal programma triennale approvato dal CIPE.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 220 miliardi nell'anno 1985, a lire 8.900 miliardi nell'anno 1986, a lire 6.000 miliardi nell'anno 1987 e a lire 13.080 miliardi nell'anno 1988, si provvede, relativamente all'anno 1985, quanto a lire 100 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi straordinari nel Mezzogiorno », e quanto a lire 120 miliardi avvalendosi dell'autorizzazione di spesa recata dal decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, relativamente agli anni dal 1986 al 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, allo stesso capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1986, all'uopo utilizzando gli accantonamenti « Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno » e « Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile ».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Metto ai voti la modifica apportata dalla Camera dei deputati intesa a sopprimere l'articolo 14 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

(Applausi).

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 55, terzo comma, del Regolamento dispongo l'insediamento all'ordine del giorno della seduta di domani del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, recante nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini » (1590).

In base alla citata disposizione del Regolamento, è altresì inserito all'ordine del giorno della seduta di domani il disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597, recante disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro » (1559-D) *(Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e modificato ancora dalla Camera dei deputati).*

Dispongo altresì che la seduta antimeridiana di domani 20 dicembre abbia inizio alle ore 11,30 anziché alle ore 10.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, segretario:

FRASCA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza del vivo scalpore e delle profonde reazioni che ha suscitato tra i dipendenti della CARICAL, le forze politiche e sindacali, nonchè nell'ambito delle istituzioni della Calabria, la nomina del dottor Alvaro Jannuzzi, in servizio solo da qualche anno con la qualifica di dirigente presso la BNL, a direttore generale dell'istituto creditizio calabro-lucano.

Tra le reazioni, meritano particolare attenzione quella del vice direttore in carica, che ha impugnato il provvedimento ricorrendo al magistrato competente, la chiara presa di posizione dei sindacati, l'iniziativa di quasi tutti i gruppi politici del consiglio regionale, che si è estrinsecata nella presentazione di una mozione di grave censura per quanto accaduto.

Difatti la nomina del dottor Jannuzzi a direttore generale è avvenuta in aperta violazione dello statuto della Cassa, contro ogni logica giuridica, e si spiega solo con l'ormai manifesta volontà di un noto parlamentare democristiano (cui bisogna anche far risalire la paternità della nomina a presidente dell'ex direttore generale, anch'essa molto discussa e fortemente contrastata in sede parlamentare) di accaparrarsi il controllo dell'istituto creditizio per farne una fortissima leva di potere da utilizzare e per il governo della Democrazia cristiana calabrese e per il dominio, sia pure con metodi di stampo mafioso, della Calabria.

Si precisa, con riferimento a precedenti interpellanze e interrogazioni parlamentari, che la nomina del dottor Sapio a presidente e quella del dottor Jannuzzi a direttore generale rappresentano solo i due ultimi anelli di una lunga catena di fatti e di comportamenti cui hanno dato luogo taluni amministratori della CARICAL, fatti e comportamenti che hanno fortemente compromesso il prestigio dell'istituto.

A tal proposito, si richiama l'attenzione del Ministro del tesoro su quanto appreso evidenziato.

Alcuni membri dell'attuale comitato di gestione hanno promosso e pilotato, con metodo assai discutibile e comunque fortemente

contrastato dall'amministrazione provinciale di Cosenza (ente fondatore dell'istituto, il quale ha presentato ricorso al Capo dello Stato), la riforma dello statuto della Cassa, con l'evidente intento di assoggettare a se stessi non soltanto l'erogazione del credito dell'istituto, ma anche il controllo del Medio-credito calabrese, di altre banche e di altri enti collegati con la Cassa di risparmio. Difatti ogni membro del comitato di gestione della Cassa è presidente o fa parte di consigli di amministrazione di altre banche o di altri istituti di credito ovviamente in stato di assoluta evidente incompatibilità più volte segnalata ma mai riscontrata dalla Banca d'Italia.

A tal proposito, va detto che la Banca d'Italia, ove volesse uscire dalla sua colpevole inerzia ed effettuare una sia pur sommaria indagine sul modo come si recluta il personale che poi viene assunto presso i suddetti enti, potrebbe rilevare una lunga lista di figli, nipoti, parenti ed amici degli attuali amministratori della Cassa di risparmio, tutti assunti con le più alte qualifiche. Che importa, quindi, se alcune di queste società sono inoperanti?

Vi è in atto una gestione del personale tipicamente clientelare. I concorsi sono stati aboliti e quando, di tanto in tanto, si indicano i relativi bandi vengono redatti su misura. Si evidenzia, a tal proposito, che di recente, mentre era in corso l'espletamento di un concorso per fattorini, sono stati assunti, per chiamata diretta, decine e decine di fattorini, sapientemente scelti nel sottobosco delle clientele locali ed utilizzati, con profitto, per la raccolta di voti nel corso dell'ultima competizione elettorale amministrativa. E che dire del metodo protettivo, per un verso, e discriminatorio, per l'altro, che si segue nell'assegnazione delle promozioni? Qualche mese fa, il giudice del lavoro di Cosenza ha annullato sette promozioni avvenute nel 1980 perchè deliberate in violazione dei «principi di correttezza, buona fede ed imparzialità nell'attribuzione dei punteggi discrezionali». È da notare che tra i promossi vi era il fratello dell'ex direttore generale ed ora presidente dell'istituto. Inoltre la Suprema corte di cassazione, con una recentissima

sentenza, ha dichiarato illegittime altre promozioni e ha definito arbitrario il diritto che il consiglio di amministrazione della Cassa esercita da tempo immemorabile di attribuire *ad libitum* un certo numero di punti nella formulazione delle graduatorie per le promozioni. Ciononostante si insiste nell'uso di questo metodo definito, in più di un documento sindacale, «devastante e penalizzante». Non c'è da sorprendersi, perciò, se alcuni dipendenti dell'istituto da anni distaccati presso il sindacato, vistesi notificare allettanti promozioni, le hanno clamorosamente respinte perchè illegittime e strumentali in quanto tendenti a coinvolgere il sindacato in una manovra non ritenuta «pulita».

Vengono effettuate operazioni di compravendita di immobili o di ristrutturazione di altri con metodi privatistici e senza le adeguate forme di garanzia per gli interessi dell'istituto. Basti pensare al solo fatto che un immobile della città di Cosenza, che si voleva acquistare in un primo tempo per 31 miliardi, dopo alcune prese di posizione di alcuni amministratori, lo si può ora acquistare per meno di 22-23 miliardi per avere contezza di come gli attuali amministratori dell'istituto trattano molto allegramente il denaro dei risparmiatori calabresi e lucani.

Vengono bonificati annualmente debiti contratti con l'istituto per decine e decine di miliardi in cambio di voti e di promesse elettorali. In una interrogazione parlamentare presentata alla Camera dei deputati, è fatto esplicito riferimento ad un bonifico (che si dice essere stato di circa 200 milioni), a favore di una ditta operante nel comune di Montalto Uffugo che, neanche a farlo apposta, è risultata poi essere la ditta che ha costruito abusivamente la villa dell'ex presidente dell'istituto. Un'accurata indagine che dovesse essere predisposta dalla Banca d'Italia o dall'Alto commissario per la lotta contro la mafia potrebbe fare emergere in maniera promponente questo ed altri episodi da cui si evince come la mafia e la delinquenza organizzata attingano denaro alle fonti della Cassa di risparmio; esempi emblematici, a tal proposito, non è difficile riscontrare presso l'agenzia della Cassa di Soverato ove sarebbe

stata bonificata la somma di un miliardo di lire ad un solo personaggio.

Ciascun membro del comitato di gestione dispone annualmente, sulla base di una accurata lottizzazione che è stata fatta, di alcune centinaia di milioni di lire che può distribuire sotto la voce «assistenza». Ne consegue l'elargizione di contributi a parenti, amici, capielettorali e a fantomatici circoli di cultura che sono diventati un veicolo di finanziamento dell'attività politica degli amministratori della Cassa. Un'attenta ispezione della Banca d'Italia potrebbe quindi portare ad evidenziare come sotto la voce «assistenza» del bilancio della Cassa si nascondano gravi operazioni di corruttela politica e di malcostume.

I più bei nomi della delinquenza associata della costa tirrenica e di quella jonica calabrese hanno avuto ed ottengono finanziamenti dalla Cassa per attività imprenditoriali che puntualmente falliscono o che, nella migliore delle ipotesi, riguardano costruzioni abusive che rappresentano tante testimonianze della selvaggia speculazione che ha fortemente compromesso lo sviluppo del turismo in Calabria. Di tanto si è dimostrato preoccupato l'Alto commissario per la lotta contro la mafia che ha pubblicamente dichiarato di avere disposto una inchiesta accurata.

Quasi tutto questo scempio che si è fatto della vita dell'istituto non bastasse, funzionano presso la sede centrale della Cassa in Cosenza alcune «segreterie politiche» dove quotidianamente vengono ricevuti postulanti vari. C'è da aggiungere che, nel corso della campagna elettorale, le fila dei suddetti postulanti si erano talmente allargate da indurre il vice presidente dell'istituto a scrivere più di una lettera al presidente per denunciare la scandalosità del fatto.

Tutto ciò premesso, l'interpellante chiede di sapere se il Ministro del tesoro, una volta accertata la veridicità dei fatti, non ritenga di non avallare e non fare avallare dalla Banca d'Italia la nomina del dottor Jannuzzi a direttore generale e, nel contempo, di promuovere lo scioglimento degli attuali organi dell'istituto.

(2-00384)

BATTELLO, GHERBEZ, PASQUINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Considerato:

che, in sede di commissione mista per il piccolo traffico di frontiera (prevista dagli accordi italo-jugoslavi di Udine), recentemente riunitasi, la rappresentanza italiana ha chiesto — pur dopo un allarmato intervento dissuasivo del comune e della provincia di Gorizia — la chiusura o il declassamento di numerosi valichi;

che tale richiesta (comportante peraltro limitati risparmi nelle presenze del personale della guardia di finanza ivi addetto) appare oggettivamente collocarsi nella linea di una progressiva svalutazione della perdurante grande importanza, politica oltrechè economica, della collaborazione e cooperazione confinaria tra Italia e Jugoslavia;

che essa richiesta, pur non trovando sostanziale accoglimento da parte della commissione, ha comunque evidenziato un giudizio di precarietà di alcuni valichi di frontiera da parte delle autorità nazionali, così rischiando di indurre (al di là di eventuali ovvie esigenze di flessibilità gestionale) una assai pericolosa logica di ridimensionamento, gli interpellanti chiedono di sapere se e quali istruzioni, soprattutto dopo l'incontro avvenuto con le autorità comunali e provinciali di Gorizia, abbia impartito in proposito ai rappresentanti italiani nella suddetta commissione.

(2-00385)

TARAMELLI, MARGHERI, BOLLINI, ROSSANDA, ANTONIAZZI, MERIGGI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che per l'insediamento della nuova centrale a carbone di Tavazzano-Montanaso era stata conclusa già da molti mesi la procedura prevista dalla legge attraverso due delibere della regione Lombardia e il conseguente decreto ministeriale;

che le delibere della regione Lombardia avevano dato un assenso all'insediamento, condizionato a vari adempimenti da parte dell'Enel, tra i quali particolarmente rilevante era la costruzione dell'impianto di desolfurazione;

che il Governo e l'Enel hanno ignorato le condizioni poste dalla regione, il che pone seri problemi sul piano giuridico ed è totalmente inaccettabile sul piano dei corretti rapporti tra i diversi organismi istituzionali;

che la centrale era inserita in un progetto padano di cui faceva parte anche l'ipotesi della centrale di Bastida Pancarana, oggi abbandonata perchè ritenuta pericolosa dal punto di vista dell'impatto ambientale,

gli interpellanti chiedono di sapere se il Governo non ritiene necessario:

1) sottoporre a un riesame approfondito l'ipotesi di costruire una centrale a carbone solido con le attuali tecnologie di combustione e di trasporto nel particolare ambiente del Nord-Milano;

2) interrompere immediatamente, da parte dell'Enel, i lavori iniziati a Montanaso in base a un decreto ministeriale che non tiene conto delle condizioni poste dalla regione;

3) aprire con gli enti locali della zona e con la regione Lombardia un confronto approfondito sulle questioni relative al risanamento e alla riqualificazione dell'ambiente, anche in riferimento alla deliberazione sui processi di desolfurazione assunta dal Senato nella seduta del 18 dicembre 1985.

(2-00386)

MITROTTI, CROLLALANZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che il decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118, consentì di beneficiare della riduzione al 2 per cento dell'IVA per le cessioni di case non di lusso effettuate da imprese costruttrici nei confronti di privati e della riduzione al 2 per cento dell'IVA anche per le cessioni di case non di lusso costruite anteriormente al 18 luglio 1949 (allorchè entrò in vigore la famosa legge Tupini);

che su tutti i fabbricati in genere, e sulla prima casa in particolare, la mannaia del fisco si è abbattuta dopo la riforma fiscale del 1971-1973 comportando oneri reali di quattro volte e mezzo, rispetto al periodo preriforma, secondo i valori monetari dell'epoca;

che una massa imponente di cittadini domanda la conferma anche per periodi superiori all'anno dei benefici che andranno a cessare con il 31 dicembre 1985 (essendo necessario, anche da parte degli enti erogatori di mutui e delle imprese costruttrici, predisporre e attuare programmi a largo raggio per assicurare l'alloggio a chi ne abbia effettivo bisogno),

gli interpellanti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare a riscontro delle attese innanzi motivate.

(2-00387)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, segretario:

JERVOLINO RUSSO, CODAZZI, CECCATELLI, MARTINI, COLOMBO SVEVO, BOMPIANI, CONDORELLI, DE CINQUE, NEPI, D'AGOSTINI, VENTURI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che nei giorni scorsi la stampa ha ripetutamente riportato notizie relative ad un losco traffico di bambini zingari provenienti dalla Jugoslavia e giunti in Italia attraverso l'Austria,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali elementi concernenti questo gravissimo, preoccupante episodio siano a conoscenza del Ministero dell'interno;

quali provvedimenti siano stati assunti o siano in programma per scoprire la gravità e la complessità del fenomeno;

quali iniziative, anche presso gli organismi internazionali, il Governo italiano intenda intraprendere per porre fine a questo illecito traffico che viola i diritti fondamentali della persona umana garantiti, in particolare ai bambini, anche dai documenti delle Nazioni Unite.

(3-01149)

VENANZETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che da diversi anni nel quartiere di Labaro in Roma la circolazione stradale della

statale Flaminia, tratto Prima Porta-Labaro, è divenuta insostenibile imponendo code che durano dai 60 ai 90 minuti per superare quello che è stato definito il «chilometro dell'inferno»;

che i disagi sono subiti non solo dai residenti nell'ampio quartiere ma da tutti i romani che devono recarsi al cimitero di Prima Porta,

l'interrogante chiede di conoscere se sono stati adottati provvedimenti atti a rendere realizzabile uno dei quattro progetti per raddoppiare il tratto della via Flaminia in questione e quale è lo stato dei finanziamenti per i suddetti lavori che ormai si rendono improrogabili ai fini di evitare il caos stradale che da anni stravolge una delle principali strade romane.

(3-01150)

BIGLIA, MARCHIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se e quali provvedimenti di sua competenza intenda adottare per la concessione del massimo riconoscimento al valore alla memoria del giovane ufficiale, istruttore di una pattuglia di paracadutisti, che, nel corso di una esercitazione di lancio il 18 dicembre 1985 nel cielo di Guidonia, accortosi che un proprio subordinato precipitava verso il suolo a causa della mancata apertura del paracadute, si lanciava a sua volta in caduta libera per portargli aiuto, riuscendo a raggiungerlo soltanto pochi attimi prima del mortale impatto sul terreno: eroico esempio di spirito di sacrificio e di abnegazione verso il proprio reparto.

(3-01151)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MERIGGI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso che il servizio postale della città di Milano, per i pacchi postali non consegnati a domicilio, costringe gli utenti a recarsi nell'ufficio postale di piazza Lugano per ritirarli direttamente;

considerati i disagi a cui sono costretti gli utenti perchè tale ufficio-deposito è unico e ai margini della città, il posteggio è inad-

guato alle esigenze, vi è il pericolo che dopo tanti disagi l'utente abbia la sorpresa che il pacco sia già stato restituito al mittente essendo trascorsi 15 giorni dal suo arrivo,

l'interrogante chiede di sapere:

perchè vi è un unico ufficio-deposito per tale servizio per tutta la città di Milano e non vi sono invece uffici decentrati nelle varie zone;

se non è possibile aumentare l'area di parcheggio chiaramente inadeguata al traffico esistente;

quali iniziative intende assumere per mediare a questi evidenti disservizi.

(4-02465)

PINTO Michele. — *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso:

che con fondi dell'ex CASMEZ è stato realizzato in San Rufo un complesso di gigantesche dimensioni denominato «centro sportivo meridionale»;

che finalmente sono in via di definizione le procedure di collaudo delle opere realizzate;

che egualmente sono in via di ultimazione i lavori volti ad assicurare al complesso una foresteria non prevista nell'originario progetto;

che, a fronte di un imponente, eccezionale sforzo finanziario dello Stato, gli impianti realizzati non hanno sin qui potuto offrire che una minima inadeguata ed anzi mortificante utilizzazione;

che il complesso è stato sinora gestito da un consorzio di comuni autodefiniti depressi, retto da uno statuto che per i suoi contenuti antigiridici e antidemocratici, oltrechè per l'assenza assoluta di ogni serio controllo in ordine all'attività svolta e agli impegni di spesa assunti, rappresenta un'autentica vergogna che va sollecitamente cancellata per dar corso invece ad una normativa di civiltà giuridica e politica e ad un organo capace di una gestione responsabile, trasparente e con l'attiva partecipazione degli enti locali, delle formazioni sociali e dei cittadini;

che il complesso in parola può e deve svolgere, in un'adeguata valorizzazione e ac-

centuazione di quel significato interregionale di cui è portatore, un'azione diretta a porsi come una struttura sociale di facile accesso ai cittadini del comprensorio che l'ospita, come occasione di promozione sociale, culturale ed economica di questo e come servizio ad un'ampia fascia territoriale del Mezzogiorno d'Italia priva di tali strutture;

che non va trascurata la possibilità che l'attivazione del centro in tutte le sue potenzialità sportive, culturali e turistiche apre alla recente normativa sull'imprenditorialità e l'occupazione giovanile;

che in quest'ottica la gestione del complesso può rientrare nell'ambito e nelle finalità del programma triennale, approvato dal CIPE il 10 luglio 1985, che non esclude la possibilità di realizzare e finanziariamente sostenere iniziative finalizzate al generale sviluppo del territorio, tra cui certamente rientrano i centri turistico-sportivi;

che dette iniziative possono attingere adeguato sostegno finanziario anche a contributi comunitari;

che non è possibile affrontare così complessa fase operativa con improvvisazione, superficialità, carenza di programmazione e senza la certezza dei necessari fondi e delle relative fonti di finanziamento per una moderna e funzionale gestione dei servizi;

che il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dovrà tra breve trasferire tutto il complesso realizzato alla regione Campania cui spetta l'onere di individuare il soggetto che dovrà gestire il complesso stesso,

l'interrogante chiede di conoscere se non si stima necessario e urgente assumere l'iniziativa di promuovere un incontro che, coinvolgendo tra gli altri il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la regione Campania, l'amministrazione provinciale di Salerno, tutti i comuni e gli enti comprensoriali del Vallo di Diano, il CONI, il provveditorato agli studi eccetera, valga a formulare concrete proposte operative in ordine al ruolo, alla funzione e alle modalità di gestione del centro sportivo meridionale in San Rufo.

(4-02466)

GIUSTINELLI, RASIMELLI, COMASTRI, GROSSI. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che il 9 e 10 settembre scorsi si sono verificate nei comuni di Montecastello di Vibio, San Venanzo e Fratta Todina, in Umbria, scosse sismiche di notevole intensità che hanno provocato danni, accertati dalla regione, per circa 10 miliardi;

che i disagi delle popolazioni interessate, le cui abitazioni si trovano tutte in territori montani, sono accentuati dai rigori della stagione invernale,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti intenda urgentemente assumere per assicurare il pronto avvio dei lavori di riparazione dei danni provocati dal terremoto.

(4-02467)

SELLITTI, MURATORE. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che il 16 maggio scorso, nel corso dell'approvazione della legge n. 207 del 1985 (Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali), il Governo ha accettato come raccomandazione un ordine del giorno che lo impegnava ad emanare tempestivamente disposizioni per la immissione in ruolo degli aiuti e assistenti il cui posto era collegato all'esito del concorso pubblico per titoli ed esami di cui all'articolo 8 della citata legge n. 207 del 1985;

considerato che a tutt'oggi non risultano emanate disposizioni attuative degli impegni assunti e che anzi la circolare n. 25 del 21 maggio 1985, emanata in applicazione della stessa legge n. 207 si muove in netto contrasto con le aspettative della categoria in questione,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Governo intende adottare per onorare gli impegni assunti in Parlamento lo scorso mese di maggio.

(4-02468)

SEGA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che la società Plastmetal di Fiesso Umbertiano (Rovigo), in data 12 dicembre 1985, senza rispettare il preavviso contrattualmente previsto, ha provveduto al licenziamento per cessata attività di tutti i 60 dipendenti;

che la suddetta società opera nel campo dei componenti per l'edilizia prefabbricata leggera con una linea di prodotti estremamente flessibile, che vanno dai prefabbricati in PVC ai componenti per finiture e ai prefabbricati completi «chiavi in mano», e che la società stessa dispone di un notevole capitale in immobili, macchinari e scorte ed inoltre viene ritenuta una azienda dalle capacità produttive notevoli e dotata di strutture tutt'altro che obsolete;

considerato:

che la Plastmetal ha come socio di maggioranza la società Grandi lavori (gruppo Mazzi) e viene chiusa per volontà dell'attuale proprietà la quale ha deciso di non procedere al necessario rifinanziamento, resosi indispensabile per supplire a una situazione di scarsa liquidità;

che nonostante i pressanti tentativi avviati a più livelli sindacali e istituzionali fino a questo momento è stato impossibile arrivare ad un confronto con la proprietà se non attraverso intermediari,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siamo informati della situazione venutasi a creare con la chiusura della Plastmetal che colpisce in maniera grave, direttamente e tramite l'indotto, l'economia di Fiesso Umbertiano e dei comuni del medio Polesine e quali iniziative intendano promuovere per impedire lo smantellamento di questa struttura industriale.

Chiede infine l'avvio di una trattativa con la proprietà dalla quale risultino le condizioni necessarie per la ripresa dell'attività produttiva dello stabilimento.

(4-02469)

Ordine del giorno

per le sedute di venerdì 20 dicembre 1985

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 20 dicembre, in due sedute

pubbliche, la prima alle ore 11,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1986 (1619) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, recante nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini (1590).

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1985, n. 567, recante disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro (1559-D).

La seduta è tolta, (ore 22,45).

Dot. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari